

CIRCOLARE INFORMATIVA 03/11

Milano, 7 febbraio 2011

OGGETTO: Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 – 9° aggiornamento del 2 febbraio 2011

Si informano gli Associati che la Banca ha pubblicato sul proprio sito il testo del 9° aggiornamento della Circolare n. 217 del 5 agosto 1996.

Il documento, allegato per pronto riferimento, è disponibile al seguente indirizzo: www.bancaditalia.it > Vigilanza > Vigilanza sugli altri intermediari > Normativa > Disposizioni di Vigilanza per gli Intermediari ex art. 107 T.U.B. > Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'"Elenco Speciale" - Circ. 217 - Aggiornamento n. 9 del 2 febbraio 2011.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Prof. Alessandro Carretta

DISTRIBUZIONE			
ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI		ASSOCIATI SOSTENITORI	
AOSTA FACTOR	Enrico DEHO'	SCIUME' & ASSOCIATI	Marco CUPIDO
BANCA CARIGE	Marco CASALEGGIO	SEFIN	Claudia NEGRI
BANCA IFIS	Alberto STACCIONE	STUDIO LEG. F. D'ANIELLO & ASSOCIATI	Lina LONGOBARDI
BANCO di DESIO e della BRIANZA	Direzione Generale	STUDIO LEG. AVV. FRANCO PILATO	Paolo VERRECCHIA
BARCLAYS BANK	Francesco MAZZITELLI	STUDIO LEG. GIOVANARDI FATTORI	Segreteria Generale
BCC FACTORING	Oliviero SABATO	STUDIO LEG. LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
BETA SKYE	Direzione Generale	STUDIO LEGALE POLLINA	Pippo POLLINA
CENTRO FACTORING	Servizio Affari generali	VISIAN STONE	Simona DI VARA
COFACE FACTORING ITALIA	Giuseppe PIGNATELLI		
CREDEMFACOR	Direzione Generale		
DETTO FACTOR	Mirko RUBINI		
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO		
ENEL.FACTOR	Direzione Generale		
EUROFACTOR ITALIA	Ivan TOMASSI		
FACTORCOOP	Direzione Generale		
FACTORIT	Direzione Generale		
FARMAFACTORING	Direzione Generale		
FERCREDIT	Rossella BOGINI		
FIDIS	Luigi MATTA		
FORTIS COMMERCIAL FINANCE	Stefano SCHIAVI		
GE CAPITAL FINANCE	Direzione Generale		
GE CAPITAL FUNDING SERVICES	Luca PIGHI		
GENERALFINANCE	Direzione Generale		
IBM ITALIA SERV. FINANZ.	Gianfranco LANZA		
IFITALIA	Direzione Generale		
MEDIOFACTORING	Sandra MALANCA		
MPS Leasing & Factoring	Direzione Generale		
RIESFACTORING	Rossano FOLZINI		
SERFACTORING	Direzione Generale		
SG FACTORING	Direzione Generale		
SIS.PA.	Gianluigi RIVA		
SVI FINANCE	Direzione Generale		
UBI FACTOR	Gianpiero BERTOLI		
UNICREDIT FACTORING	Ferdinando BRANDI		



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da

BANCA D'ITALIA

**Manuale per la compilazione delle
Segnalazioni di Vigilanza per gli
Intermediari Finanziari
iscritti nell'«Elenco Speciale»**

Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 – 9° aggiornamento del 2 febbraio 2011

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'«Elenco Speciale»

Circolare n. 217 del 5 agosto 1996

Aggiornamenti ():*

1° Aggiornamento del 24 luglio 1998: Utilizzo dell'Euro nelle segnalazioni di vigilanza (Indice, pagg. 1 e 2; Avvertenze generali, pagg. da 1 a 6, 15 e 16; Sez. I, pagg. 1.13 e 1.14, da 3.15 a 3.18; Sez. II, pagg. 1.5 e 1.6, 5.7 e 5.8, 5.15 e 5.16, 7.3 e 7.4; Sez. V, pagg. da 3.11 a 3.16; Sez. VI, pagg. da 1.7 a 1.10; da 3.11 a 3.14; Sez. VII, pagg. 1.3 e 1.4, 3.3 e 3.4, decorrenza gennaio 1999); nuovi criteri di classificazione della clientela per settori di attività economica (Sez. VI, pagg. 3.3 e 3.4, decorrenza luglio 1998).

2° Aggiornamento del 15 gennaio 1999: Limiti alla concentrazione dei rischi (Sez. VI, pagg. da VI.1.3 a VI.1.5; Sez. VIII, pag. VIII.4.4).

3° Aggiornamento del 29 novembre 2001: Passaggio all'euro (Avvertenze generali, pag. 1, decorrenza 1° gennaio 2002).

4° Aggiornamento del 10 gennaio 2002: Segnalazioni di Vigilanza delle Società per la cartolarizzazione (Parte I, Avvertenze generali pag. 1, Parte II: Società per la cartolarizzazione da Sez. I a Sez. III).

5° Aggiornamento del 30 gennaio 2004: Ristampa integrale.

6° Aggiornamento del 10 gennaio 2005: Crediti ristrutturati (Parte I, Avvertenze generali, pagg. 3, 4, 38; pagg. da II.1.20 a II.1.26, da II.4.3 a II.4.8, da II.5.26 a II.5.27, da II.6.11 a II.6.21).

7° Aggiornamento del 14 febbraio 2008: Ristampa integrale.

8° Aggiornamento del 16 dicembre 2009: Ristampa integrale.

9° Aggiornamento del 2 febbraio 2011: Segnalazioni degli istituti di pagamento (Avvertenze generali, pagg. da 1 a 33; Sezione I pagg. da I.1.4 a I.1.11, pag. I.2.5, I.2.13; Sezione II pagg. da II.1.3 a II.1.5, pagg. da II.1.9 a II.1.10, pag. II.1.12, II.1.14, pagg. da II.2.3 a II.2.7, pagg. da II.2.12 a II.2.15, pagg. da II.2.17 a II.2.19, pag. II.2.22, II.2.24, pagg. da II.3.1 a II.3.6, pag. II.4.5, II.4.11, II.5.3, II.5.7, II.5.11, II.5.12, II.5.14, II.6.3, II.7.7, II.8.16, II.8.17, II.8.20, II.8.21, II.9.22, II.9.23, II.9.34, II.11.3, pagg. da II.12.1 a II.12.64; Sezione III pag. III.2.5, III.2.6, III.2.21; pagg. da III.3.13 a III.3.17; Sezione IV pagg. da IV.1.1 a IV.7.3).

INDICE

Avvertenze generali

1. Premessa	1
2. Termini e modalità di trasmissione delle segnalazioni	2
2.1 Segnalazioni degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del TUB	2
2.2 Segnalazioni degli Istituti di pagamento	4
3. Schemi delle segnalazioni	5
4. Distribuzione per area e per comparti di attività economica	6
5. “Residenti-Non Residenti” e “Euro-Valuta”	6
6. Vita residua	7
7. Qualità del credito	10
8. Factoring	17
9. Altre cessioni di crediti	20
10. Leasing finanziario	20
11. Credito al consumo	22
12. Servizi di pagamento	22
12.1 Carte di credito	23
12.2 Carte di debito	23
12.1 Money transfer	23
12.1 Conto di pagamento	23
13. Attività di merchant banking	23
14. Rapporti con imprese del gruppo	24
15. Fondi di terzi in amministrazione	24
16. Operazioni in “Pool”	25
17. Attività cedute non cancellate	26
18. Codice operazione di cartolarizzazione	26
19. Finalità del credito	26
20. Tipo scaduto	27
 ALLEGATO A - Schema di sintesi della periodicità delle segnalazioni degli Intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del TUB	 28
ALLEGATO B - Schema di sintesi della periodicità delle segnalazioni degli Istituti di pagamento	29

ALLEGATO C - FAC-SIMILE DI Lettera di attestazione	30
--	----

Sezione I
DATI PATRIMONIALI

Sottosezione 1 - Attivo	I.1.1
Sottosezione 2 - Passivo	I.2.1

Sezione II
ALTRE INFORMAZIONI

Sottosezione 1 - Leasing	II.1.1
Sottosezione 2 - Factoring e altre cessioni.....	II.2.1
Sottosezione 3 – Credito al consumo	II.3.1
Sottosezione 4 - Garanzie e impegni	II.4.1
Sottosezione 5 - Altre attività finanziarie	II.5.1
Sottosezione 6 - Rapporti con società del gruppo.....	II.6.1
Sottosezione 7 - Cartolarizzazioni	II.7.1
Sottosezione 8 - Qualità e flussi	II.8.1
Sottosezione 9 - Dati integrativi	II.9.1
Sottosezione 10 - Saldi medi	II.10.1
Sottosezione 11 - Esposizione al rischio di tasso di interesse.....	II.11.1
Sottosezione 12 – Servizi di pagamento	II.12.1

Sezione III
DATI DI CONTO ECONOMICO

Sottosezione 1 - Componenti negativi di reddito.....	III.1.1
Sottosezione 2 - Componenti positivi di reddito.....	III.2.1
Sottosezione 3 - Altre informazioni.....	III.3.1

Sezione IV
PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI

Sottosezione 1 - Patrimonio di vigilanza	IV.1.1
Sottosezione 2 - Rischio di credito e di controparte	IV.2.1
Sottosezione 3 - Determinazione della posizione netta in cambi.....	IV.3.1
Sottosezione 4 - Grandi rischi.....	IV.4.1

INDICE

Sottosezione 5 - Rischio operativo	IV.5.1
Sottosezione 6 – Requisito patrimoniale a fronte dei servizi di pagamento prestati	IV.6.1
Sottosezione 7 - Posizione patrimoniale.....	IV.7.1

Sezione V
DATI DI FINE ESERCIZIO

INDICE

AVVERTENZE GENERALI

AVVERTENZE GENERALI

1. PREMESSA

La presente circolare contiene le regole per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza degli intermediari finanziari iscritti nell'“elenco speciale” di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB) e degli Istituti di pagamento costituiti in forma societaria (di seguito IP puri) ovvero costituiti come patrimoni destinati da soggetti non finanziari (di seguito IP ibridi non finanziari) ⁽¹⁾.

Le regole di compilazione sono orientate a strutturare il flusso dei dati in maniera conforme alle esigenze informative della Banca d'Italia. Esse, pertanto, non riguardano la formazione del piano dei conti aziendale, le modalità di tenuta della contabilità interna e di redazione del bilancio d'esercizio, che sono rimesse ad autonome decisioni della società nel rispetto della normativa vigente. Independentemente, quindi, dalla specifica conformazione dei piani dei conti aziendali, le informazioni vanno ricondotte nelle segnalazioni secondo la logica che impronta la struttura e il contenuto delle singole voci.

La significatività dei dati presuppone peraltro che, nell'ambito del sistema informativo interno e, segnatamente, nell'ordinamento contabile, gli atti gestionali siano rilevati in modo tempestivo e puntuale. L'azienda deve disporre di appositi strumenti informativi che consentano il raccordo tra la contabilità interna e i dati trasmessi alla Vigilanza.

Tutte le informazioni richieste devono essere riferite alla situazione in essere alla data di riferimento (anche se giorno festivo o non lavorativo) delle segnalazioni.

I dati sono espressi in unità di Euro. Gli arrotondamenti devono essere effettuati trascurando i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevando all'unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi ⁽²⁾.

La segnalazione si compone delle seguenti sezioni informative:

- Sezione I “Dati patrimoniali”;
- Sezione II “Altre informazioni”;
- Sezione III “Dati di conto economico”;
- Sezione IV “Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali”;
- Sezione V “Dati di fine esercizio”.

¹ Le informazioni relative ai patrimoni destinati costituiti da intermediari finanziari iscritti nell'“elenco speciale” di cui all'art. 107 del TUB sono ricomprese all'interno delle segnalazioni trasmesse da tali intermediari.

² Qualora a seguito degli arrotondamenti operati con riferimento alle singole voci e sottovoci emergano differenze nei “Dati patrimoniali” (tra il totale delle voci dell'attivo e quello delle voci del passivo) oppure nei “Dati di conto economico” (tra il valore delle voci di costo e quello delle voci di ricavo), la necessaria quadratura va realizzata utilizzando, rispettivamente, le sottovoci 52034.06 “altre attività: altre”, 52070.10 “altre passività: altre”, 52470.12 “altri oneri di gestione: altri” e 52512.10 “altri proventi di gestione: altri”.

Le Sezioni III e V nonché i dati della sezione II inviati con periodicità semestrale, vanno compilati applicando i principi contabili internazionali IAS/IFRS nonché le disposizioni contenute nel Regolamento della Banca d'Italia del 14 febbraio 2006 in materia di bilancio.

Le Sezioni I, II e IV vanno compilate applicando le regole contenute nel presente manuale. In particolare i dati contenuti nelle Sezioni I e II sono riferiti alla situazione in essere (valore contabile) nell'ultimo giorno del periodo considerato.

L'ente segnalante provvede – utilizzando il periodo intercorrente tra la data di riferimento delle segnalazioni e quella di invio delle stesse – all'imputazione nelle pertinenti poste della segnalazione di eventuali partite sospese alla fine del periodo di riferimento, al fine di ridurre al minimo l'esistenza di voci della specie.

In assenza di specifiche istruzioni, per la compilazione delle presenti segnalazioni si deve fare riferimento ai criteri seguiti dagli enti segnalanti ai fini della redazione del bilancio d'esercizio. Ove non diversamente specificato, le voci e sottovoci relative a rapporti attivi vanno segnalate al netto delle eventuali svalutazioni.

2. TERMINI E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI

2.1 Segnalazioni degli intermediari finanziari iscritti nell'“elenco speciale” di cui all'art. 107 del TUB

Gli intermediari finanziari neocostituiti sono tenuti a produrre le segnalazioni di vigilanza a partire dal mese di inizio della loro operatività.

Le segnalazioni si effettuano con periodicità trimestrale, con riferimento al 31/3, 30/6, 30/9, 31/12, ad eccezione dei “dati di conto economico” che sono a periodicità semestrale (al 30 giugno e al 31 dicembre) e dei “dati di fine esercizio” (frequenza annuale). Fanno eccezione le voci della Sezione II “Altre informazioni”:

- 58208 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione proprie - attività di servicing”;
- 58210 “Attività finanziarie in sofferenza sottostanti operazioni di cartolarizzazione proprie - attività di servicing”;
- 58212 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di IFM residenti in Italia - attività di servicing”;
- 58214 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di IFM residenti in altri paesi UEM - attività di servicing”;
- 58216 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di altri soggetti - attività di servicing”;

che sono inviate con frequenza mensile entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento.

Gli intermediari non sono tenuti all'invio delle informazioni di cui alla sottosezione II.12 “Servizi di pagamento”, ad eccezione degli IP ibridi finanziari.

Nei casi in cui nella regola di compilazione di una voce o sottovoce è indicato il riferimento a una voce o a una sottovoce del bilancio, tale riferimento non implica necessariamente la segnalazione del medesimo importo, ma sta ad indicare che il contenuto della segnalazione va determinato secondo gli stessi criteri di redazione della corrispondente voce o sottovoce di bilancio. L'invio delle segnalazioni va effettuato secondo il seguente calendario (cfr. anche l'allegato A):

- per le sezioni I “Dati patrimoniali”⁽¹⁾ e II “Altre informazioni”, entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento;
- per la sezione IV “Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali”, entro il giorno 25 del terzo mese successivo a quello di riferimento per le segnalazioni riferite al 30 giugno e al 31 dicembre (rispettivamente entro il 25 settembre e 25 marzo) ed entro 25 giorni dalla data di riferimento per quelle riferite al 30 settembre e al 31 marzo (rispettivamente entro il 25 ottobre e 25 aprile);
- per la sezione III “Dati di conto economico”⁽²⁾, entro il giorno 25 del terzo mese successivo a quello di riferimento per la segnalazione relativa al primo semestre (25 settembre) ed entro il 5° giorno del quarto mese successivo alla fine del periodo di riferimento per la segnalazione relativa all'intero esercizio⁽³⁾ (5 aprile);
- per la sezione V “Dati di fine esercizio”, entro il 5° giorno del quarto mese successivo a quello della effettiva chiusura dell'esercizio. Tale sezione ha lo schema identico a quello della sezione I, seppure le voci contabili hanno una diversa codifica (cfr. Circolare n. 154 del 22.11.1991).

Tuttavia, con riferimento ad alcune voci della sezione II (di seguito specificate) è richiesto di inviare i dati esclusivamente con riferimento alle date contabili 30/6 e 31/12 e con termini di invio posticipati (entro, rispettivamente, il 25 settembre e il 5 aprile). Le voci in questione sono le seguenti:

- 52120 (Rettifiche di valore su crediti per leasing finanziario);
- 52170 (Esposizioni per factoring: rettifiche di valore complessive);
- 52174 (Crediti per factoring: esposizioni nette rilevanti verso i cedenti);
- 52178 (Operazioni di factoring con soggetti connessi: rettifiche di valore complessive);
- 52182 (Maturity factoring: rettifiche di valore complessive);
- 52186 (Esposizioni derivanti da altre cessioni: rettifiche di valore complessive);
- 52212 (Credito al consumo: ammontare delle rettifiche di valore effettuate);

¹ Con riferimento alla Sezione I “Dati patrimoniali”, gli intermediari rilevano l'attributo informativo “patrimonio destinato/azienda” segnalando il valore “azienda”.

² Con riferimento alla Sezione III “Dati di conto economico”, gli intermediari rilevano l'attributo informativo “patrimonio destinato/azienda” segnalando il valore “azienda”.

³ I citati termini di invio si applicano anche agli intermediari che chiudono il bilancio a date diverse dal 31 dicembre.

AVVERTENZE GENERALI

- 46442 (Utilizzi fraudolenti delle carte di credito presso esercizi convenzionati con l'ente segnalante);
- 46444 (Utilizzi fraudolenti delle carte di credito);
- 58670 (Utilizzi fraudolenti: carte di debito)
- 52264 (Crediti per avvenuta escussione: rettifiche di valore);
- 52280 (Partecipazioni di merchant banking: rettifiche di valore);
- 52282 (Partecipazioni di merchant banking: riprese di valore);
- 52288 (Crediti per altri finanziamenti: rettifiche di valore);
- 52292 (Altri crediti: rettifiche di valore);
- 52298 (Attività a rischio proprio su fondi pubblici in amministrazione: rettifiche di valore)
- 52363 (Variazione delle esposizioni creditizie lorde per cassa in sofferenza);
- 52365 (Variazione delle esposizioni creditizie lorde per cassa incagliate);
- 52367 (Variazione delle esposizioni creditizie lorde per cassa scadute deteriorate);
- 52369 (Variazione delle esposizioni creditizie lorde per cassa ristrutturate);
- 52376 (Rettifiche di valore complessive);
- 52510 (Finanziamenti relativi ai servizi di pagamento: rettifiche di valore)..

L'allegato A presenta uno schema di sintesi dei termini di invio delle segnalazioni degli intermediari.

2.2 Segnalazioni degli istituti di pagamento

Gli istituti di pagamento neocostituiti sono tenuti a produrre le segnalazioni di vigilanza a partire dal mese di inizio della loro operatività.

Gli Istituti di pagamento ⁽¹⁾ effettuano le segnalazioni contenute nelle Sezioni I, III, IV e V con le medesime tempistiche e modalità degli intermediari finanziari di cui all'art. 107 del TUB.

Con riferimento alla Sezione II "Altre informazioni", gli Istituti di pagamento inviano i dati di cui alla sottosezione 12 "Servizi di pagamento" nonché, coerentemente

¹ Ai fini delle segnalazioni di cui alle Sezioni I "Dati patrimoniali", III "Dati di conto economico", IV "Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali" e V "Dati di fine esercizio", per "istituti di pagamento" si intendono gli istituti di pagamento puri nonché quelli ibridi non finanziari. Ai fini della segnalazione delle informazioni di cui alla Sezione II "Altre informazioni", sono ricompresi tra gli istituti di pagamento anche quelli ibridi finanziari.

te con la loro operatività, ulteriori voci ricomprese in altre sottosezioni della medesima Sezione (non va comunque inviata la sottosezione 11 “Rischio di tasso di interesse”).

Per alcune voci contenute nella Sottosezione II.12 “Servizi di pagamento” è previsto l’invio con cadenza semestrale ovvero annuale ⁽¹⁾.

L’allegato B presenta uno schema di sintesi dei termini di invio delle segnalazioni degli istituti di pagamento.

*

* *

Per quanto riguarda le modalità tecniche di redazione e trasmissione delle segnalazioni da parte degli intermediari finanziari di cui all’art. 107 del TUB e degli istituti di pagamento si rinvia alle disposizioni emanate dal Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche (R.E.S.).

Allo scopo di attestare la rispondenza dei dati segnalati a quelli della contabilità aziendale, gli enti segnalanti trasmettono alla Banca d’Italia ⁽²⁾ una comunicazione sottoscritta dal presidente del consiglio di amministrazione, dal presidente del collegio sindacale (o di altro organo equipollente), dal direttore generale e dal dirigente preposto/capo contabile redatta secondo il facsimile di cui all’allegato C. Tale comunicazione, che va rinnovata soltanto nel caso di cessazione dalla carica di uno dei predetti esponenti, deve essere fatta tenere entro 10 giorni dalla data di nomina del successore.

I quesiti sulle istruzioni contenute nel presente manuale vanno inviati al Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza – Divisione Bilanci e segnalazioni, Via Nazionale 91, 00184 Roma. I quesiti sulle istruzioni di tipo tecnico e gestionale per l’invio e per il trattamento dei dati sono indirizzati alla Banca d’Italia – Servizio R.E.S., Via Nazionale 91, 00184 Roma.

3. SCHEMI DELLE SEGNALAZIONI

Dal punto di vista strutturale gli schemi segnaletici prevedono una organizzazione interna dei dati per livelli gerarchici decrescenti, i quali sono definiti in base all’oggetto trattato.

I livelli gerarchici delle informazioni sono i seguenti:

- la sezione;
- la sottosezione;

¹ In particolare, vanno inviate con cadenza semestrale le seguenti voci: 46436, 46440, 46442, 46444, 46464, 46468, 52232, 46545, 46550, 58555, 58595, 58620, 58630, 58670. Sono invece da inviare con cadenza annuale le seguenti voci: 46452, 46456, 46460, 3229, 58590, 58607, 58610.

² La lettera va inviata alla Filiale territoriale competente ovvero all’Amministrazione Centrale a seconda della ripartizione delle competenze di vigilanza sull’intermediario.

AVVERTENZE GENERALI

- la voce;
- la sottovoce;
- gli attributi informativi.

Le sezioni rappresentano l'area informativa principale e sono a loro volta suddivise in più componenti informative di secondo livello denominate sottosezioni.

Le sottosezioni sono formate da un insieme di dati elementari: le voci e le sotto-voci, che costituiscono le unità informative di base dell'intera organizzazione.

Ogni voce esprime una forma tecnica o un insieme di forme tecniche.

Le voci si scompongono a loro volta in una pluralità di sottoaggregati (le sotto-voci), i quali costituiscono articolazioni della medesima forma tecnica o del medesimo insieme di forme tecniche.

A corredo delle voci e delle sottovoci sono previsti alcuni attributi informativi la cui funzione è quella di qualificare il contenuto segnaletico delle unità informative di base (le voci e le sottovoci).

L'indicazione dettagliata degli attributi da fornire per ciascuna voce o sottovoce è contenuta nelle regole di compilazione del presente Manuale nonché nelle istruzioni tecniche emanate dalla Banca d'Italia – Servizio R.E.S. (cfr. Circolare n. 154 del 22.11.1991).

4. DISTRIBUZIONE PER AREA E PER COMPARTI DI ATTIVITÀ ECONOMICA

La distribuzione per area geografica e la settorizzazione per comparti di attività economica delle controparti contrattuali qualificano l'attività prevalente svolta da coloro che pongono in essere rapporti con gli enti segnalanti.

I dettagli informativi utili per l'attribuzione delle voci alle settorizzazioni richieste sono contenuti nel fascicolo "Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica" (Circ. 140 dell'11 febbraio 1991).

Copia di tale fascicolo può essere richiesta direttamente presso le Filiali della Banca d'Italia o consultata direttamente sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it).

5. "RESIDENTI-NON RESIDENTI" E "EURO-VALUTA"

Ai fini della prevista classificazione delle partite tra controparti residenti e non residenti va assunta la definizione vigente nell'ambito della disciplina valutaria italiana.

La classificazione delle informazioni secondo la valuta di denominazione del rapporto deve essere effettuata distinguendo l'Euro dall'insieme aggregato delle restanti valute. Devono essere qualificate come "in valuta" le monete e i biglietti di

paesi non appartenenti all'U.E.M. aventi corso legale, nonché i titoli di credito e gli altri rapporti estinguibili in monete aventi corso legale nei citati paesi. Devono essere qualificati com e in valuta anche i rapporti attivi estinguibili in Euro, per patto contrattuale, che rappresentino il controvalore della valuta oggetto del rapporto e le operazioni attive e passive che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate all'andamento del tasso di cambio dell'Euro con una determinata valuta o con un determinato paniere di valute.

Le partite in valuta vanno indicate al loro controvalore in Euro al tasso di cambio a pronti alla data di riferimento della segnalazione.

Relativamente alle Sezioni III e V e alle voci della Sezione II trasmesse con periodicità semestrale le operazioni in valuta sono convertite in euro applicando le regole previste dagli IAS/IFRS per la redazione del bilancio.

Relativamente alle altre Sezioni si applicano le regole di seguito indicate:

- le immobilizzazioni materiali e immateriali nonché le partecipazioni denominate in valuta e valutate in bilancio al costo sono convertite al tasso di cambio corrente alla data del loro acquisto;
- le operazioni a termine in valuta sono convertite in Euro al tasso di cambio a termine corrente a fine periodo per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni stesse.

Relativamente a tali Sezioni, i dati di fine periodo (mese, trimestre, semestre, anno) espressi in valuta vanno valorizzati ai tassi di cambio di fine periodo comunicati a titolo indicativo dalla Banca Centrale Europea per le valute da quest'ultima considerate. Per le altre valute devono essere applicati i cambi comunicati periodicamente dalla Banca d'Italia attraverso circuiti telematici.

6. VITA RESIDUA

La rilevazione ha per oggetto le attività e le passività.

La durata residua va segnalata con riguardo sia alla scadenza del capitale sia al tempo di revisione del rendimento. Nel primo caso la durata residua corrisponde, sia per i rapporti a tasso fisso sia per quelli a tasso indicizzato, al periodo di tempo intercorrente tra la data di riferimento della segnalazione e il termine contrattuale di scadenza delle singole operazioni, tenendo conto di eventuali accordi modificativi dei patti iniziali (consolidamenti, ristrutturazioni, rinnovi ecc.). La vita residua relativa al tempo di revisione del rendimento riguarda le sole operazioni a tasso indicizzato e corrisponde al lasso temporale mancante tra la data di rilevazione e la prima successiva data di revisione del rendimento dell'operazione.

Per alcuni aggregati si distinguono, fra le operazioni a medio e lungo termine, i rapporti a tasso fisso e a tasso indicizzato.

Per le operazioni con piano di ammortamento occorre determinare la vita residua delle singole rate (solo in linea capitale).

Gli anticipi in conto mutui a scadenza non predeterminata vanno convenzionalmente attribuiti alla fascia di vita residua "indeterminata". Quelli per i quali siano già definiti i termini di scadenza del preammortamento e dell'ammortamento vanno, invece, ripartiti proporzionalmente secondo il profilo temporale del piano di ammortamento, tenendo ovviamente anche conto della durata residua del preammortamento.

Nel caso di rapporti (attivi e passivi) oltre il breve termine che prevedano la corresponsione di un tasso di interesse fisso per i primi anni di durata del contratto e di un tasso di interesse indicizzato per il restante periodo di tempo, l'operazione andrà convenzionalmente classificata fra i rapporti a tasso indicizzato. Medesimo criterio di segnalazione si applica per gli anticipi in conto mutui che prevedano la facoltà per l'ente segnalante di variare il tasso inizialmente pattuito durante il lasso di tempo ricompreso fra l'erogazione provvisoria e quella definitiva oppure al termine di tale periodo temporale.

Nel caso di contratti di finanziamento a rimborso rateale, che prevedano un termine massimo per la restituzione integrale del prestito nonché l'obbligo di effettuare versamenti minimi periodici, la vita residua dell'operazione va convenzionalmente definita ripartendo il credito residuo in linea capitale in un numero di rate calcolato sulla base della presunzione che il mutuatario, alle singole scadenze periodiche, versi all'ente segnalante gli importi minimi dovuti. Ove la clientela si sia avvalsa della facoltà di corrispondere un importo maggiore al minimo dovuto, alla successiva segnalazione l'intermediario finanziario dovrà, conseguentemente, rideterminare la vita residua del credito in linea capitale avuto sempre riguardo al versamento minimo.

Criteri concettualmente analoghi a quelli previsti per le operazioni con piano di ammortamento devono essere applicati anche ai titoli con rimborso graduale.

I titoli soggetti a estrazione secondo una percentuale costante nel tempo vanno ripartiti, ai fini del calcolo della vita residua, in base al numero di estrazioni che devono essere ancora effettuate nel periodo di tempo compreso fra la data di riferimento della segnalazione e quella di scadenza dell'ultima "tranche" dell'emissione.

I titoli "serie aperta" devono essere sempre ripartiti secondo la percentuale fissa di estrazione.

I titoli a tasso indicizzato, soggetti a rimborso secondo un piano di ammortamento a rate costanti, vanno convenzionalmente ripartiti sulla base del piano di ammortamento calcolato al tasso di emissione.

Relativamente ai titoli sui quali è riconosciuta l'opzione per il rimborso anticipato, deve farsi riferimento al termine previsto per l'esercizio dell'opzione stessa. Medesimo criterio segnaletico va applicato anche ai titoli emessi dall'ente segnalante sui quali è riconosciuta l'opzione di rimborso anticipato a favore del sottoscrittore; pertanto, la durata residua di tali titoli va calcolata prendendo a base, come data di scadenza, quella di esercizio della prima successiva opzione di rimborso anticipato.

I titoli di cui sia sconosciuto il piano di ammortamento vanno ricompresi convenzionalmente nello scaglione "indeterminato".

La segnalazione è articolata nei seguenti scaglioni temporali:

AVVERTENZE GENERALI

- a vista e a revoca;
- da oltre 1 giorno fino a 1 mese;
- da oltre 1 mese fino a 3 mesi;
- da oltre 3 mesi fino a 6 mesi;
- da oltre 6 mesi fino a 12 mesi;
- da oltre 1 anno fino a 18 mesi;
- da oltre 18 mesi fino a 2 anni;
- da oltre 2 anni fino a 3 anni;
- da oltre 3 anni fino a 4 anni;
- da oltre 4 anni fino a 5 anni;
- da oltre 5 anni fino a 7 anni;
- da oltre 7 anni fino a 10 anni;
- da oltre 10 anni fino a 15 anni;
- da oltre 15 anni fino a 20 anni;
- oltre 20 anni;
- indeterminata.

Nello scaglione “a vista e a revoca” vanno ricomprese:

- a) le somme riferibili a posizioni creditorie o debitorie prelevabili (crediti) o esigibili (debiti) in ogni momento senza preavviso oppure aventi una durata residua non superiore a 24 ore;
- b) le esposizioni scadute non deteriorate, limitatamente alla quota scaduta. In particolare, nel caso di esposizioni con rimborso rateale vanno classificate nello scaglione in esame le sole rate scadute; le rate non ancora scadute vanno classificate nei pertinenti scaglioni temporali;
- c) il credito residuo in linea capitale di operazioni per le quali vi sia stata la perdita del beneficio del termine da parte del debitore ovvero sia intervenuta la risoluzione di diritto del contratto e semprè la posizione non sia stata trasferita a sofferenza o a incaglio

Le esposizioni ristrutturate vanno imputate nelle pertinenti fasce di scadenza. Le sofferenze, gli incagli e le esposizioni scadute deteriorate vanno allocate nelle pertinenti fasce di vita residua sulla base delle previsioni di recupero dei flussi di cassa sottostanti effettuate dall'intermediario ai fini delle ultime valutazioni, secondo le logiche di bilancio, disponibili. Le nuove posizioni per le quali tali valutazioni non sono disponibili vanno convenzionalmente, allocate nelle differenti fasce temporali sulla base di una ripartizione proporzionale, utilizzando come base di riparto la

distribuzione nelle varie fasce di vita residua (a parità di tipologia di deterioramento) delle previsioni di recupero effettuate sulle altre posizioni deteriorate (¹).

Nella sottosezione I.1 “Dati patrimoniali - Attivo”, le attività deteriorate (diverse dalle esposizioni ristrutturate) classificate in bilancio nei portafogli “attività finanziarie detenute per la negoziazione” e “attività finanziarie valutate al *fair value*” vanno rilevate con riferimento alla vita residua per scadenza del capitale, convenzionalmente, come “tipo tasso” indicizzato e nello scaglione “durata indeterminata”; analogo trattamento va applicato alle voci della Sezione V “Dati di fine esercizio”;

Nella sottosezione II.11 “Esposizione al rischio di tasso di interesse”, le attività deteriorate (diverse dalle esposizioni ristrutturate) classificate in bilancio nei portafogli “attività finanziarie detenute per la negoziazione” e “attività finanziarie valutate al *fair value*” appartenenti al “portafoglio immobilizzato” (²) vanno convenzionalmente rilevate, con riferimento alla vita residua relativa che guarda ai tempi di revisione dei rendimenti, con il “tipo tasso” indicizzato e nello scaglione “da oltre 3 mesi a 6 mesi”;

7. QUALITÀ DEL CREDITO

Sofferenze

Esposizioni per cassa e fuori bilancio (finanziamenti, titoli, derivati, etc.) nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle esposizioni. Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

Sono inclusi anche: a) le esposizioni nei confronti degli enti locali (comuni e province) in stato di dissesto finanziario per la quota parte assoggettata alla pertinente procedura di liquidazione; b) i crediti acquistati da terzi aventi come debitori principali soggetti in sofferenza, indipendentemente dal portafoglio di allocazione contabile.

Nelle operazioni di factoring va segnalato a sofferenza:

- l'intero ammontare “pro soluto”, in caso di insolvenza del debitore ceduto;

¹ Ad esempio, si ipotizzi che l'intermediario abbia posizioni in sofferenza per complessive 1000, distribuite per 200 nella fascia 2-3 anni, per 300 nella fascia 3-4 anni, per 400 nella fascia 4-5 anni e per 100 nella fascia 5-7 anni. Si supponga altresì che l'intermediario abbia nuove posizioni in sofferenza per complessive 100 per le quali non dispone delle previsioni di recupero dei flussi di cassa. In tale caso, l'intermediario segnala le nuove posizioni in sofferenza per 20 [(200/1000)x100] nella fascia 2-3 anni, per 30 nella fascia 3-4 anni, per 40 nella fascia 4-5 anni e per 10 nella fascia 5-7 anni.

² Nella sostanza il “portafoglio immobilizzato” include le attività e passività finanziarie diverse da quelle classificate nel portafoglio di negoziazione di vigilanza.

- l'eventuale anticipo erogato al cedente per crediti acquistati "pro solvendo", qualora all'inadempimento del debitore ceduto si accompagni l'insolvenza del cedente.

Incagli

Esposizioni per cassa e fuori bilancio (finanziamenti, titoli, derivati, etc.) nei confronti di soggetti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, che sia prevedibile possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo. Si prescinde dall'esistenza di eventuali garanzie (personali o reali) poste a presidio delle esposizioni.

Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

Tra le esposizioni incagliate vanno in cluse, salvo che non ricorrano i presupposti per una loro classificazione fra le sofferenze, le esposizioni verso gli emittenti che non abbiano onorato puntualmente gli obblighi di pagamento (in linea capitale o interessi) relativamente ai titoli di debito quotati. A tal fine si riconosce il "periodo di grazia" previsto dal contratto o, in assenza, riconosciuto dal mercato di quotazione del titolo.

Tra le esposizioni incagliate vanno in ogni caso incluse (c.d. "incagli oggettivi") le esposizioni (diverse da quelle: a) classificate in sofferenza; b) rientranti nei portafogli "Amministrazioni Centrali e Banche Centrali", "Enti territoriali" ed "Enti del settore pubblico" ai fini del calcolo di requisiti patrimoniali per il rischio di credito e di controparte⁽¹⁾) di cui facciano parte:

- a) finanziamenti verso persone fisiche integralmente assistiti da garanzia ipotecaria concessi per l'acquisto di immobili di tipo residenziale abitati, destinati ad essere abitati o dati in locazione dal debitore, quando sia stata effettuata la notifica del pignoramento al debitore; questi finanziamenti devono anche soddisfare le condizioni per l'applicazione della ponderazione preferenziale del 35% (metodologia standardizzata) ovvero per l'inclusione nella specifica sottoclasse del portafoglio al dettaglio (metodologia IRB) nell'ambito della disciplina prudenziale relativa al rischio di credito e di controparte (cfr. Circolare n. 216 del 5 agosto 1996 "Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale");
- b) esposizioni, diverse dai finanziamenti di cui al punto precedente, per le quali risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni⁽²⁾:
 - i. siano scadute in via continuativa:

¹ Cfr. Circolare n. 216 del 5 agosto 1996 "Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale".

² Nel caso di finanziamenti con rimborso di capitale alla scadenza gli interessi periodici sono assimilati alle rate dei finanziamenti con piano di ammortamento.

1. da oltre 150 giorni, nel caso di esposizioni connesse con l'attività di credito al consumo aventi durata originaria inferiore a 36 mesi;
 2. da oltre 180 giorni, nel caso di esposizioni connesse con l'attività di credito al consumo avente durata originaria pari o superiore a 36 mesi;
 3. da oltre 270 giorni, per le esposizioni diverse da quelle di cui ai precedenti punti 1) e 2);
- ii. l'importo complessivo delle esposizioni di cui al precedente alinea i. e delle altre quote scadute da meno di 150, 180 o 270 giorni (esclusi gli eventuali interessi di mora richiesti al cliente), a seconda del tipo di esposizione che risulti scaduta (¹), sia almeno pari al 10 per cento dell'intera esposizione verso tale debitore (esclusi gli interessi di mora). Ai fini del calcolo del denominatore si considera il valore contabile per i titoli e l'esposizione per cassa per le altre posizioni di credito; inoltre, nel calcolo sia del numeratore sia del denominatore non si considerano i finanziamenti ipotecari di cui al precedente punto a), a prescindere dall'avvenuta notifica del pignoramento (²). Per la nozione di continuità dello scaduto si rinvia a quanto previsto per le "esposizioni scadute".

Esposizioni ristrutturate

Esposizioni per cassa e "fuori bilancio" (finanziamenti, titoli, derivati, etc.) per le quali un intermediario (o un pool di intermediari e/o banche), a causa del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore, acconsente a modifiche delle originarie condizioni contrattuali (ad esempio, riscadenza entro dei termini, riduzione del debito e/o degli interessi) che diano luogo a una perdita. Sono escluse le esposizioni nei confronti di imprese per le quali sia prevista la cessazione dell'attività (ad esempio, casi di liquidazione volontaria o situazioni similari). Sono escluse dalla rilevazione le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

I requisiti relativi al "deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore" e alla presenza di una "perdita" si presumono soddisfatti qualora la ristrutturazione riguardi esposizioni già classificate nelle classi di anomalia incagli o esposizioni scadute deteriorate.

Qualora la ristrutturazione riguardi esposizioni verso soggetti classificati "in bonis" o esposizioni scadute non deteriorate, il requisito relativo al "deterioramento

¹ Si ipotizzi, a titolo di esempio, che l'intermediario A abbia verso un medesimo debitore un finanziamento di credito al consumo con durata originaria minore di 36 mesi scaduto da oltre 150 giorni e un mutuo non assistito da garanzia ipotecaria su immobili residenziali scaduto da 100 giorni. In tale situazione la banca A calcolerà la soglia del 10 per cento considerando sia il finanziamento di credito al consumo sia il mutuo.

² Ai fini del calcolo della soglia di rilevanza occorre considerare, sia al numeratore sia al denominatore, le esposizioni cedute non cancellate ai fini del bilancio verso il medesimo debitore.

delle condizioni economico-finanziarie del debitore” si presume soddisfatto se la ristrutturazione coinvolge un *pool* di intermediari e/o banche.

Non si configurano come “ristrutturazioni” quegli accordi – raggiunti tra il debitore e un pool di intermediari e/o banche creditori - grazie ai quali le linee di credito esistenti vengono temporaneamente “congelate” in vista di una formale ristrutturazione. Tali accordi peraltro non interrompono il calcolo dei giorni di scaduto rilevanti ai fini della classificazione delle esposizioni fra le scadute ovvero fra gli “incagli oggettivi”. Il calcolo dei giorni di scaduto non si interrompe anche nelle situazioni nelle quali le linee di credito oggetto del “congelamento” sono state concesse da un unico intermediario.

La sussistenza della “perdita” – nel caso di ristrutturazioni di esposizioni “in bonis” o scadute da oltre 90 giorni (ma inferiori o uguali a 180 giorni) da parte di un singolo intermediario ovvero di un pool di intermediari e/o banche – va verificata raffrontando il valore attuale dei flussi di cassa attesi dall’operazione prima della ristrutturazione con il valore attuale dei flussi di cassa attesi dall’operazione dopo la ristrutturazione, utilizzando convenzionalmente come fattore di sconto il tasso originario dell’operazione.

Nel caso di operazioni di ristrutturazione effettuate da un pool di intermediari e/o banche, quelle che non aderiscono all’ accordo di ristrutturazione sono tenute a verificare se ricorrono le condizioni per la classificazione della loro esposizione fra le sofferenze o le esposizioni incagliate.

Le esposizioni ristrutturate devono essere rilevate come tali fino al momento dell’estinzione dei rapporti oggetto di ristrutturazione. L’intermediario può derogare a tale regola qualora, trascorsi al massimo due anni dalla data di stipula dell’ accordo di ristrutturazione, attesti con motivata delibera dei competenti organi aziendali l’avvenuto recupero delle condizioni di piena solvibilità da parte del debitore nonché la mancanza di insoluti su tutte le linee di credito (ristrutturate e non).

Fermi restando i criteri generali di classificazione a sofferenza o a incaglio, l’intermediario è tenuto, al verificarsi della prima inadempienza da parte del debitore, a classificare l’intera esposizione fra le sofferenze o gli incagli, a seconda del grado di anomalia del debitore. L’inadempienza rileva quando supera il normale “periodo di grazia” previsto per le operazioni della specie dalla prassi (non oltre 30 giorni).

Le eventuali ristrutturazioni di esposizioni creditizie verso soggetti classificati in sofferenza si presumono realizzate con un intento liquidatorio e pertanto non rientrano nella definizione di esposizione ristrutturate ma in quella di sofferenze. Il medesimo criterio si applica alle ristrutturazioni di esposizioni classificate fra gli incagli, qualora la rinegoziazione delle condizioni contrattuali costituisca nella sostanza un piano di rientro dell’esposizione (intento liquidatorio). In tal caso, l’intermediario è anche tenuto a verificare se ricorrano o meno le condizioni per la classificazione della posizione verso il cliente fra le sofferenze.

Nel caso di ristrutturazioni totali di incagli, effettuate senza intento liquidatorio, l’intera esposizione verso il debitore va classificata come ristrutturata.

Viceversa, nel caso di ristrutturazioni parziali di incagli l’intera esposizione rimane classificata nella categoria di appartenenza.

Qualora oggetto di ristrutturazione (totale o parziale) siano esposizioni classificate “in bonis” o scadute va classificata come ristrutturata l’intera esposizione verso il debitore.

Esposizioni scadute

Esposizioni per cassa e “fuori bilancio” (finanziamenti, titoli, derivati, etc.), diverse da quelle classificate a sofferenza, incaglio o fra le esposizioni ristrutturate, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute da oltre 90 giorni. Sono escluse dalla rilevazione le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

Le esposizioni scadute possono essere determinate facendo riferimento, alternativamente, al singolo debitore o alla singola transazione.

a) Singolo debitore

Lo scaduto deve avere carattere continuativo. In particolare, ai fini della rilevazione come “scadute” delle esposizioni a rimborso rateale deve essere considerata la rata non pagata che presenta il ritardo maggiore ⁽¹⁾. A questi fini, rilevano le modalità di imputazione dei pagamenti alle singole rate scadute ⁽²⁾, modalità che seguono le regole stabilite nell’art. 1193 c.c. ⁽³⁾ sempreché non siano previste diverse specifiche pattuizioni contrattuali. Qualora ad un cliente facciano capo più esposizioni scadute da oltre 90 giorni, occorre considerare il ritardo più elevato ⁽⁴⁾.

Ai fini della verifica del carattere di continuità dello scaduto nell’ambito dell’operatività di factoring, si precisa quanto segue:

- **nel caso di operazioni “pro-solvendo”** occorre fare riferimento alla singola fattura inclusa nel monte crediti di riferimento che presenta il ritardo maggiore. L’esposizione scaduta, diversa da quella connessa con la cessione

¹ Ad esempio, se un’esposizione con rimborso rateale presenta tre rate scadute, delle quali quella più anziana ha un ritardo nei pagamenti di x giorni, l’esposizione nel suo complesso si considera scaduta da x giorni.

² Si precisa che la continuità di scaduto di una singola rata si interrompe solo quando è stata totalmente pagata.

³ L’art.1193 “Imputazione del pagamento” del codice civile dispone che “chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l’imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti”.

⁴ Ad esempio, se un cliente ha due esposizioni, una scaduta da 190 giorni e l’altra scaduta da 100 giorni, l’esposizione complessiva verso il cliente va convenzionalmente classificata come scaduta da 190 giorni.

di crediti futuri, si determina tuttavia esclusivamente al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- l'anticipo è di importo pari o superiore al montecrediti a scadere ⁽¹⁾;
- vi è almeno una fattura non onorata (scaduta) da più di 90 giorni e il complesso delle fatture scadute (incluse quelle da meno di 90 giorni) supera il 5% del montecrediti.

Gli anticipi erogati a fronte di crediti futuri seguono le regole generali sugli scaduti.

- **nel caso di operazioni “pro-soluto”**, per ciascun debitore ceduto, occorre fare riferimento alla singola fattura che presenta il ritardo maggiore.

In entrambe le situazioni, quindi, il conteggio dello scaduto decorre dalla data della fattura meno recente non onorata;

Per le operazioni “pro-solvendo” e per quelle “pro-soluto”.

- nel caso di eventuali accordi con merciali tra cedente e debitori ceduti che concedano a tali ultimi margini di flessibilità nella data di pagamento, il conteggio dello scaduto decorre a partire dalla data ultima riconosciuta al debitore per il pagamento a condizione che l'intermediario segnalante abbia formale conoscenza dei suddetti accordi;
- in caso di ritardi dovuti a contestazioni nelle forniture, la continuità dello scaduto si interrompe sino a conclusione delle contestazioni medesime. Qualora tali ultime si risolvano a sfavore del debitore ceduto, il conteggio dello scaduto decorre a partire dalle date originarie delle esposizioni.

L'esposizione complessiva verso un debitore deve essere rilevata come scaduta qualora, alla data di riferimento della segnalazione, il maggiore tra i due seguenti valori sia pari o superiore alla soglia del 5%: a) media delle quote scadute sull'intera esposizione rilevate su base giornaliera nell'ultimo trimestre precedente; b) quota scaduta sull'intera esposizione riferita alla data di riferimento della segnalazione ⁽²⁾.

Ai fini del calcolo della soglia di rilevanza: a) fermo restando il requisito della persistenza di una posizione scaduta da più di 90 giorni, nel numeratore si considerano anche le eventuali quote scadute da meno di 90 giorni su altre esposizioni; b) nel denominatore non si considerano gli eventuali interessi di mora ri-

¹ La condizione relativa al rapporto fra anticipo e montecrediti a scadere va verificata con riferimento alla situazione in essere alla data di riferimento della segnalazione.

² Ai fini del calcolo della soglia di rilevanza occorre considerare, sia al numeratore sia al denominatore, le esposizioni cedute non cancellate ai fini del bilancio verso il medesimo debitore.

chiesti al cliente; c) il denominatore va calcolato considerando il valore contabile per i titoli e l'esposizione per cassa per le altre posizioni di credito; d) gli intermediari che utilizzano la metodologia standardizzata escludono sia dal numeratore sia dal denominatore le esposizioni che ricadono nel portafoglio prudenziale "esposizioni garantite da immobili".

Relativamente alle esposizioni che a fini prudenziali ricadono nei portafogli "Amministrazioni Centrali e Banche Centrali", "Enti territoriali", "ed "Enti del settore pubblico" (¹) sia per gli intermediari IRB sia per quelli che adottano la metodologia standardizzata (²) il carattere continuativo dello scaduto si interrompe quando il debitore abbia effettuato un pagamento per almeno una delle posizioni che risultino essere scadute da oltre 90 giorni (³).

In tal caso, l'intera esposizione scaduta va riportata in bonis.

Ove tuttavia, successivamente, si formino "nuove" esposizioni scadute e da oltre 90 giorni (derivanti sia da nuove operazioni sia da rate di operazioni già in essere) la soglia di rilevanza va calcolata considerando anche le esposizioni scadute precedentemente riportate in bonis. Se la soglia viene superata, va segnalato l'intero importo delle esposizioni scadute (nuove e precedenti).

b) Singola transazione

Coerentemente con quanto previsto dalla disciplina prudenziale, le esposizioni scadute possono essere determinate a livello di singola transazione secondo quanto indicato nei successivi alinea:

- **"Intermediari IRB"**: gli intermediari che calcolano il requisito patrimoniale per il rischio di credito e di controparte mediante la metodologia basata sui rating interni, con riferimento alle esposizioni classificate nel portafoglio "esposizioni creditizie al dettaglio" – se assoggettati a tale metodologia – possono applicare la nozione di "esposizione scaduta" a livello di singola transazione invece che a livello di soggetto debitore. A tal fine, si considerano scadute le singole transazioni che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute da oltre 90 giorni. Rispetto al criterio per soggetto debitore, si applica il solo requisito della continuità; non sono ammesse soglie di rilevanza (pertanto l'intera transazione va rilevata come scaduta, qualunque sia l'ammontare scaduto) (⁴).

¹ Cfr. Circolare n. 216 del 5 agosto 1996 "Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale".

² Sono da considerare in tale categoria anche le esposizioni per cui è stato consentito agli intermediari IRB, in via permanente o transitoria, di applicare la metodologia standardizzata.

³ Le esposizioni verso "Amministrazioni Centrali e banche Centrali", "Enti territoriali", "ed "Enti del settore pubblico" si considerano "scadute" a partire dal momento in cui risultano completati i procedimenti amministrativi di verifica e liquidazione imposti per legge.

⁴ Ad esempio, va considerata scaduta, al ricorrere delle condizioni previste nel presente paragrafo, l'intera esposizione relativa ai mutui che presentano almeno una rata scaduta da oltre 90 giorni.

- **“Intermediari standardizzati”**: gli intermediari che calcolano il requisito patrimoniale per il rischio di credito e di controparte mediante la metodologia standardizzata, con riferimento alle esposizioni che ricadono in portafogli diversi da quelli relativi a “Amministrazioni Centrali e Banche Centrali”, “Enti territoriali”, “ed “Enti del settore pubblico”, possono applicare la nozione di esposizione scaduta a livello di singola transazione invece che a livello di soggetto debitore. A tal fine, si considerano scadute le singole transazioni che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute da oltre 90 giorni. Rispetto al criterio per debitorie, si applica il solo requisito della continuità; non sono ammesse soglie di rilevanza (pertanto l'intera transazione va rilevata come scaduta qualunque sia l'ammontare scaduto). Le esposizioni che ricadono nel portafoglio prudenziale “esposizioni garantite da immobili” sono sempre determinate a livello di singola transazione.

La scelta tra approccio per singola transazione e approccio per soggetto debitore va operata a livello di singolo portafoglio e non di singole controparti.

Nelle voci per le quali è richiesta la segnalazione delle esposizioni scadute “deteriorate”, il termine da considerare per il relativo calcolo è pari a 90 ovvero a 180 giorni secondo le regole previste dalla Circolare n. 216 del 5 agosto 1996 “Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale” per la classificazione nell'ambito delle “esposizioni scadute” (*intermediari standardizzati*) ovvero delle “esposizioni in default” (*intermediari IRB*)¹.

Le altre esposizioni scadute (cioè quelle non deteriorate ai sensi della normativa prudenziale) sono rilevate, nell'ambito delle esposizioni in bonis, nelle voci riferite alle “esposizioni scadute non deteriorate”.

* * *

Si definiscono esposizioni “deteriorate” le esposizioni che ricadono nelle categorie delle sofferenze, degli incagli, delle esposizioni ristrutturate o delle esposizioni scadute deteriorate, secondo le regole stabilite in precedenza.

8. FACTORING

Ai fini delle presenti segnalazioni:

- a) si considerano cessioni di “factoring” le operazioni di cessione di crediti realizzate ai sensi della L. 52/91;

¹ Ciò significa, ad esempio, che i rapporti infragruppo, in quanto soggetti a ponderazione nulla ai sensi della normativa prudenziale, non vanno mai segnalati nell'ambito delle attività finanziarie “deteriorate”.

- b) indipendentemente dalla forma contrattuale, si considera “pro-soluto” l’operazione che realizza in capo al factor il pieno trasferimento dei rischi e dei benefici connessi con le attività oggetto della transazione ai sensi dello IAS 39 (c.d. *derecognition*);
- c) indipendentemente dalla forma contrattuale, si considerano “pro solvendo” le operazioni che non realizzano in capo al factor il pieno trasferimento dei rischi e dei benefici connessi con le attività oggetto della transazione ai sensi dello IAS 39.
- d) il termine “anticipo” è utilizzato per indicare le esposizioni connesse con le operazioni di factoring “pro solvendo”;
- e) il termine “corrispettivo” è utilizzato per indicare le esposizioni connesse con le operazioni di factoring “pro soluto”.

Le esposizioni connesse con operazioni di factoring “pro solvendo” sono imputate ai soggetti cedenti, salvo laddove diversamente specificato (es. ripartizione territoriale).

Le esposizioni connesse con operazioni di factoring “pro soluto” sono imputate ai debitori ceduti, salvo laddove diversamente specificato (es. ripartizione territoriale).

Le attività finanziarie acquisite nell’ambito di operazioni di factoring “pro-soluto” vanno rilevate in base al corrispettivo pattuito (anche se regolato in via differita).

Le operazioni di factoring “pro solvendo” vanno rilevate in base agli anticipi effettuati al soggetto cedente (inclusi gli interessi e le competenze contabilizzati nonché le eccedenze rispetto al “monte crediti”).

La sezione segnaletica dedicata al factoring (Sez. II, sottosezione 2) è strutturata su due aree informative:

1. Rilevazione al valore nominale (al netto dei rimborsi e delle cancellazioni (“*write off*”) operate dall’intermediario ⁽¹⁾(²)) dei crediti oggetto di operazioni di factoring.

Tale area segnaletica ricomprende le seguenti informazioni:

- ripartizione delle operazioni di factoring pro soluto e pro solvendo in relazione alla presenza (*notification*) o meno (*not notification*) della notifica al debitore ceduto;

¹ Fa eccezione la voce 52152 “ Operazioni di factoring: servizi di incasso” in cui va indicato il valore risultante dai relativi documenti rappresentativi, al netto dei rimborsi.

² Nel caso di operazioni di acquisto di crediti “ al di sotto del valore nominale” il valore nominale corrisponde al corrispettivo.

- operazioni di “maturity factoring” ossia cessioni nelle quali è contrattualmente previsto che, a una data predeterminata, venga riconosciuto al cedente il valore nominale dei crediti ceduti;
- crediti per “factoring verso soggetti connessi”, ovvero operazioni di cessione nelle quali il soggetto cedente e il debitore ceduto appartengono al medesimo “gruppo di clienti connessi” come definito dalla disciplina sulla concentrazione dei rischi (Cfr. Circolare n. 216 del 5 agosto 1996: “Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell’Elenco Speciale”);
- crediti futuri acquistati per operazioni di factoring;
- ripartizione economica e territoriale dei crediti per factoring in base alla controparte (cedente e debitore ceduto) e alle modalità di cessione (“pro solvendo” e “pro soluto”);
- operazioni di factoring nelle quali l’intermediario segnalante svolge il solo servizio di incasso;
- operazioni di factoring coperte da garanzia assicurativa;
- crediti acquistati con modalità “pro soluto” assistiti da strumenti di mitigazione del rischio ⁽¹⁾;
- crediti acquistati con modalità “pro solvendo” assistiti da clausole di mitigazione del rischio ⁽²⁾;
- crediti acquistati notevolmente al di sotto del valore nominale a causa della deteriorata situazione del debitore ceduto.

2. Rilevazione degli anticipi, dei corrispettivi e delle rettifiche di valore.

Tale area segnaletica ricomprende le seguenti informazioni:

- anticipi per factoring distinti per “cessione di crediti futuri” e “altre esposizioni”;
- anticipi per factoring “pro solvendo” ripartiti per qualità del credito;
- corrispettivi verso i debitori ceduti a fronte di operazioni di factoring “pro soluto” ripartiti per qualità del credito;
- rettifiche di valore sui crediti verso cedenti e verso debitori ceduti;
- ripartizione economica e territoriale degli anticipi per operazioni di factoring “pro solvendo” distinti per controparte (cedente e debitore ceduto);

¹ Per strumenti di mitigazione del rischio si intendono tutti quegli strumenti, ancorché non riconosciuti a fini prudenziali, che assistono i crediti acquistati “pro soluto” e che sono atti a limitare a qualsiasi titolo il rischio a carico del cessionario.

² Per clausole di mitigazione del rischio si intendono tutte quelle clausole contrattuali a carico del cedente che assistono i crediti acquistati “pro solvendo” e che sono atte a limitare a qualsiasi titolo il rischio a carico del cessionario (ad esempio, franchigie, massimali di garanzia, commissioni di malus, ecc.).

- esposizioni verso i cedenti relative a posizioni rilevanti (maggiori del 15% del patrimonio di vigilanza) non censite a fini della concentrazione del rischio (segnalate su base nominativa);
- anticipi, corrispettivi (al lordo delle eventuali rettifiche di valore) e rettifiche di valore relative alle operazioni di factoring intragruppo e al maturity factoring.

Gli interessi maturati verso i debitori ceduti per dilazioni concesse nei pagamenti vanno ricompresi nella categoria dei crediti per “altri finanziamenti”.

9. ALTRE CESSIONI DI CREDITI

Ai fini delle presenti segnalazioni rientrano nella categoria “altre cessioni di crediti” le operazioni di acquisto di crediti poste in essere dagli intermediari finanziari, diverse da quelle rientranti nell’operatività di factoring, come definita nel precedente paragrafo 8.

Relativamente alle nozioni di “anticipo”, “corrispettivo”, cessioni “pro soluto” e cessioni “pro solvendo” vale quanto detto nel paragrafo 8 per il factoring.

Le esposizioni connesse con le “altre cessioni di crediti” pro solvendo vanno imputate ai soggetti cedenti, salvo laddove diversamente specificato (es. ripartizione territoriale). Le esposizioni connesse con le “altre cessioni di crediti” “pro soluto” vanno imputate ai debitori ceduti, salvo laddove diversamente specificato (es. ripartizione territoriale).

Le attività finanziarie acquistate nell’ambito di operazioni di cessione di crediti pro soluto vanno rilevate in base al corrispettivo pattuito (anche se regolato in via differita).

Le informazioni richieste per tale categoria riguardano:

- a) l’esposizione complessiva delle attività trasferite, distinta in base alla controparte (cedenti, debitori ceduti) e alla qualità del credito;
- b) le rettifiche di valore;
- c) la ripartizione economica e territoriale degli anticipi e dei corrispettivi.

10. LEASING FINANZIARIO

Le operazioni di leasing finanziario sono rappresentate dai contratti per mezzo dei quali il locatore trasferisce al locatario (conduttore o anche utilizzatore), in cambio di un pagamento o di una serie di pagamenti aventi natura creditizia, il diritto all’utilizzo di beni materiali (mobili e immobili) o immateriali (ad esempio, marchi e software).

I crediti residui in linea capitale rappresentano, alla data di riferimento della segnalazione, la posizione creditoria residua a valere sui contratti per i quali il leasing è

in decorrenza (¹), determinata secondo i criteri previsti dai principi IAS/IFRS per la redazione del bilancio (²). In particolare, sono previste specifiche voci per i crediti residui in linea capitale relativi a:

- a) i contratti senza opzione di acquisto (voce 52106);
- b) le operazioni di “retrolocazione” (*lease-back*), attraverso le quali il locatario, al fine di acquisire mezzi finanziari, trasferisce a un interm ediaro un proprio bene ottenendone la retrolocazione (voce 52108);
- c) il leasing al consumo, ossia quello rivolto a privati consumatori (voce 52110).

Per valore residuo di un bene concesso in leasing finanziario si intende il valore stimato del bene locato al termine del contratto, dopo il pagamento di tutti i canoni, impiegato nel calcolo dell’investimento lordo (³) da parte del locatore. La stima tiene conto della presenza o meno di garanzie sul realizzo del valore residuo (cfr. voce 52118).

I beni rientrati nella disponibilità dell’intermediario (in particolare, per il mancato esercizio dell’opzione di riscatto al termine del periodo di locazione, nonché a seguito di risoluzione consensuale o per inadempimento del contratto) vanno segnalati per il valore residuo alla voce 52116.

Nella sezione relativa ai dati di conto economico vanno indicati gli interessi attivi riferibili a qualsiasi titolo al leasing finanziario, nonché i proventi assimilati agli interessi (es. commissioni e provvigioni calcolate in funzione dell’importo e della durata del credito cui si riferiscono). Gli altri proventi vanno inclusi in relazione alla natura o meno di remunerazione dei servizi accessori tra le “commissioni” o tra gli “altri proventi”.

I proventi di carattere “non finanziario” nell’ambito del rapporto contrattuale (es. importi a titolo di penale, indennizzi fatturati a seguito di sinistro assicurativo, spese di istruttoria, ecc.) vanno inclusi tra gli “altri proventi”.

¹ L’inizio della decorrenza – che corrisponde alla data di rilevazione iniziale nei modi appropriati delle attività, passività, ricavi e costi risultanti dal leasing – è quella a partire dalla quale il locatario è autorizzato all’esercizio del suo diritto all’utilizzo del bene locato. Gli importi da rilevare alla decorrenza sono determinati all’inizio del leasing, ossia al momento della classificazione operativa ovvero finanziaria dell’operazione che coincide con la data anteriore tra quella del contratto e quella dell’impegno delle parti sulle principali clausole del leasing (cfr. IAS 17).

² Le particolari modalità di erogazione ed estinzione del credito che si riscontrano in talune tipologie di contratti di leasing agevolato (ad es. le operazioni ex L. 1329/65 – cd. “Legge Sabatini” – prevedono la sottoscrizione da parte del locatario di effetti cambiali volti a consentire la riscossione dei canoni) non devono avere riflessi sulle segnalazioni di vigilanza, nelle quali il valore dei crediti residui in linea capitale segnalato deve comunque riferirsi alla sostanza dell’operazione di leasing finanziario.

³ Per la definizione di investimento lordo si rinvia allo IAS 17.

11. CREDITO AL CONSUMO

Per credito al consumo si intende il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria a una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta ("consumatore") (cfr. art. 121, comma 1, lett. b) e c) del Testo Unico Bancario).

Il settore economico e la branca di attività delle controparti debentrici è convenzionalmente rappresentato dalle "famiglie consumatrici".

Le informazioni relative alle operazioni di credito al consumo effettuate attraverso l'utilizzo di carte di credito sono contenute nella Sottosezione II.12 "Servizi di pagamento", le informazioni relative alle operazioni di credito al consumo, diverse da quelle connesse con l'utilizzo di carte di credito, associate a servizi di pagamento sono contenute nella Sottosezione II.12 "Servizi di pagamento", le informazioni relative alle operazioni di credito al consumo, diverse da entrambe quelle precedenti, sono incluse nella Sottosezione II.3 "Credito al consumo".

12. SERVIZI DI PAGAMENTO

La prestazione dei servizi di pagamento, come disciplinati dal d.lgs. n. 11/2010, può essere effettuata dagli istituti di pagamento puri, da quelli ibridi finanziari nonché da istituti di pagamento ibridi non finanziari.

L'impostazione segnaletica adottata prevede che tutti gli istituti di pagamento ⁽¹⁾ compilino lo schema generale di stato patrimoniale (Sezione I) nell'ambito del quale – per i soli istituti di pagamento ibridi finanziari – è prevista l'attivazione dell'attributo informativo "patrimonio destinato/azienda" ⁽²⁾, necessario a distinguere le attività/passività e gli strumenti patrimoniali rientranti nel patrimonio destinato rispetto alle altre attività/passività aziendali e strumenti patrimoniali. Analoga distinzione – sempre basata sul medesimo attributo informativo – è prevista con riferimento alla segnalazione dei dati di conto economico (Sezione III).

Sono altresì previste, nella Sezione II, sottosezione 12 "Servizi di pagamento", specifiche voci che consentono di dare autonoma evidenza ai conti di pagamento e agli investimenti effettuati con le corrispondenti disponibilità, nonché ulteriori dati riferiti ai servizi di pagamento.

¹ Nel caso degli istituti di pagamento ibridi finanziari, le informazioni relative ai patrimoni destinati costituiti da intermediari finanziari iscritti nell' "elenco speciale" di cui all'art. 107 del TUB sono ricomprese all'interno delle segnalazioni trasmesse da tali intermediari.

² Gli istituti di pagamento "puri" e quelli "ibridi non finanziari" rileveranno l'attributo in questione segnalando il valore "non applicabile".

12.1 CARTE DI CREDITO

Per “carte di credito” si intendono le carte che, quali strumenti di pagamento, danno luogo ad un regolamento in moneta posticipato rispetto alla transazione. Tali carte sono spendibili presso gli esercenti convenzionati con la società emittente; di norma, il loro utilizzo obbliga quest’ultima a pagare all’ esercente gli importi delle note di spesa trattenendo a proprio favore una quota dell’importo fatturato con la carta.

Il settore economico e la branca di attività delle controparti debentrici è convenzionalmente rappresentato dalle “famiglie consumatrici”.

12.2 CARTE DI DEBITO

Per carte di debito si intendono le carte utilizzabili su A.T.M. e P.O.S. che determinano, di regola entro il giorno successivo all’ effettuazione dell’ operazione, l’addebito sul conto del titolare delle singole transazioni.

12.3 MONEY TRANSFER

Per Money Transfer (“Rimessa di denaro”), si intende un servizio di pagamento in cui i fondi sono consegnati da un pagatore senza che siano stati aperti conti di pagamento intestati al pagatore o al beneficiario, unicamente allo scopo di trasferire una somma corrispondente al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o in cui tali fondi sono riscossi per conto del beneficiario e resi disponibili a quest’ultimo.

12.4 CONTO DI PAGAMENTO

Per conto di pagamento, si intende un conto detenuto a nome di uno o più utenti di servizi di pagamento che è utilizzato per l’ esecuzione delle operazioni di pagamento.

13. ATTIVITÀ DI MERCHANT BANKING

Per attività di “merchant banking” si intende l’assunzione di partecipazioni finalizzata all’alienazione e, per il periodo di detenzione, caratterizzata da interventi volti alla riorganizzazione aziendale o allo sviluppo produttivo o al soddisfacimento delle esigenze finanziarie delle imprese partecipate anche tramite il reperimento del capitale di rischio.

La segnalazione relativa al primo semestre dell’esercizio deve includere anche il risultato delle valutazioni, effettuate secondo i criteri di bilancio. Tali valutazioni non danno necessariamente luogo a registrazioni nella contabilità dell’intermediario.

14. RAPPORTI CON IMPRESE DEL GRUPPO

Nella sezione II, sottosezione 6 “Rapporti con imprese del gruppo” vanno segnalati, in termini globali, i rapporti in essere, sia di cassa – attivi e passivi – che di firma, intercorrenti tra l’ente segnalante e le società e gli enti controllanti (diretti e indiretti), controllati (diretti e indiretti), nonché le società controllate (dirette e indirette) dalla controllante. Da tale sottosezione si escludono tutte le partecipazioni (di controllo e non di controllo) detenute per finalità di merchant banking.

15. FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE

In generale nella concreta realtà operativa sono possibili due casistiche:

- a) L’ammontare complessivo dei fondi ricevuti dallo Stato o da altri enti pubblici per essere utilizzati in particolari operazioni d’impiego (con o senza rischio a carico dell’azienda), previste e disciplinate da apposite leggi – che trovano di regola attuazione tramite regolamenti e/o convenzioni per realizzare le finalità delle leggi stesse – va segnalato nella sottovoce 52054.08 “Debiti verso clientela – fondi di terzi in amministrazione”.

Caratteristica, in genere, di questa operatività è che l’intermediario riconosce all’ente erogante gli interessi sulle somme ricevute, le quali, una volta impiegate, sono fruttifere di interessi per l’intermediario stesso. Pertanto, gli impieghi effettuati a valere sui medesimi fondi andranno segnalati nelle voci di pertinenza dell’attivo secondo la specifica forma tecnica; i proventi dovranno essere segnalati in relazione alla natura dell’impiego; i costi sostenuti per la remunerazione dei fondi in questione andranno evidenziati tra gli “Interessi passivi e oneri assimilati – debiti verso clientela – altri debiti”.

- b) Non rientrano nella categoria sub a) i fondi amministrati per conto dello Stato o di altri enti pubblici, la cui gestione sia retribuita esclusivamente con un compenso forfetario (ancorché fissato in modo variabile) a favore dell’ente segnalante⁽¹⁾. La gestione di questi fondi, che riveste natura di mero servizio, è caratterizzata, in genere, dalla circostanza che l’organo deliberante le relative operazioni d’impiego è esterno all’ente segnalante e che questo svolge esclusivamente attività di tipo istruttorio, di erogazione, di riscossione e di riversamento per conto dell’ente interessato. A fini segnalatici i fondi ricevuti andranno segnalati nella voce 52294.04 “Fondi di terzi in amministrazione – a valere su risorse pubbliche – non iscritti in bilancio”⁽²⁾; i relativi proventi di competenza dell’ente segnalante an-

¹ In taluni casi non è previsto un compenso forfetario e i vantaggi per l’ente segnalante risiedono nei benefici reddituali derivanti dallo svolgimento del servizio di tesoreria e dalle opportunità operative connesse al potenziale ampliamento della clientela.

² Qualora le somme, per un limitato periodo di tempo, siano nella piena disponibilità economico finanziaria dell’azienda, esse devono essere ricondotte a seconda che siano fruttifere o meno di interessi

dranno indicati fra le “Commissioni attive – per servizi – gestione fondi per conto terzi” (voce 52484.30).

16. OPERAZIONI IN “POOL”

Rientrano in tale fattispecie le operazioni consistenti nell'erogazione di finanziamenti o rilascio di garanzie alle quali partecipino due o più intermediari creditizi (società dell'Elenco speciale e banche) con assunzione di rischio a proprio carico e che siano realizzate per il tramite di un ente capofila sulla base di un contratto di mandato o di rapporti che producano effetti equivalenti.

Ai fini segnaletici gli intermediari si attengono ai criteri di seguito elencati.

1. Crediti per cassa

Ciascun partecipante al “pool” (com presa la capofila, munita di mandato con o senza rappresentanza) deve segnalare nella Sezione I la sola quota di rischio a proprio carico, nella pertinente voce dell'attivo – in ragione della forma tecnica del finanziamento – facendo riferimento, per quanto concerne la controparte, al prestatore finale dei fondi.

Il criterio di ripartizione “pro quota” deve essere applicato anche nelle altre sezioni della presente Circolare.

2. Crediti di firma

La ripartizione “pro-quota” del rischio tra ciascun partecipante (compresa la capofila) è prevista solo nel caso in cui all'intermediario capofila sia stato conferito un mandato con rappresentanza (tale criterio va seguito in tutte le segnalazioni, sia patrimoniali che di conto economico).

Se, invece, nei confronti del terzo beneficiario la capofila agisce sulla base di un mandato senza rappresentanza, la ripartizione “pro-quota” si applica soltanto ai partecipanti diversi dalla capofila stessa, che è invece tenuta a segnalare tra i propri impegni l'intero importo del credito di firma, essendo questo il rischio effettivamente a suo carico.

Criteri identici vanno adottati per tutte le altre segnalazioni riguardanti tali crediti di firma in pool rilasciati sulla base di un mandato senza rappresentanza. Fanno eccezione soltanto le voci relative alla settorizzazione (economica e territoriale) dei soggetti ordinanti i crediti di firma, con riferimento alle quali deve essere sempre operata la ripartizione “pro-quota” da parte di tutti i partecipanti al “pool” inclusa la capofila.

La classificazione della controparte, da parte sia della capofila sia degli altri partecipanti, deve essere effettuata sia in base al soggetto ordinante (anche nell'ipotesi

nella sottovoce 52054.08 “Debiti verso clientela - finanziamenti), ovvero nella sottovoce 52070.10 “Altre passività – altre”.

in cui non vi sia rilascio della procura alla capofila) che del soggetto beneficiario (garantito) (cfr. Sezione II.4).

L'ente partecipante a un finanziamento "in pool" che assume a proprio carico un rischio superiore alla sua quota-parte del finanziamento deve registrare tale eccedenza fra le garanzie rilasciate.

17. ATTIVITA' PROPRIE E CEDUTE NON CANCELLATE

Per alcune voci relative ai dati patrimoniali (cfr. Sezione I, sottosezione 1) ed alle altre informazioni (cfr. Sezione II, sottosezioni 1, 2, 3, 5, 6, 8, 12) è richiesta la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute non cancellate anche a fini prudenziali", attività "cedute non cancellate solo a fini di bilancio".

18. CODICE OPERAZIONE DI CARTOLARIZZAZIONE

Con riferimento alle voci 58892 "Attività di servicing: attività finanziarie cartolarizzate", 58894 "Attività di servicing: attività finanziarie cartolarizzate assistite da garanzie", 58896 "Attività di servicing: attività finanziarie cartolarizzate superiori al 2% del totale del portafoglio", 58898 "Attività di servicing: distinzione per soggetti incaricati per il recupero di attività", 58208 "Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione proprie - attività di servicing", 58210 "Attività finanziarie in sofferenza sottostanti operazioni di cartolarizzazione proprie - attività di servicing", 58212 "Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di IFM residenti in Italia - attività di servicing" 58214 "Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di IFM residenti in altri paesi UEM - attività di servicing" e 58216 "Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di altri soggetti - attività di servicing" è prevista l'indicazione di uno specifico codice numerico (numero operazione) relativo all'operazione di cartolarizzazione. Il codice numerico va richiesto alla Banca d'Italia - Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche (cfr. Circolare n. 154 del 22.11.1991).

19. FINALITÀ DEL CREDITO

Nella Sezione II, sottosezione 7 viene chiesta - relativamente alle voci 58208 "Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione proprie - attività di servicing", 58210 "Attività finanziarie in sofferenza sottostanti operazioni di cartolarizzazione proprie - attività di servicing", 58212 "Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di banche residenti in Italia - attività di servicing", 58214 "Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di IFM residenti in altri paesi UEM - attività di servicing" e 58216 "Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di altri soggetti - attività di servicing" - l'indicazione della "finalità del credito".

Tale variabile di classificazione prevede le seguenti categorie:

- credito al consumo: si intende – ai sensi dell’art.121 del TUB – la concessione, nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per gli scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale, eventualmente svolta (consumatore). Si applicano le esclusioni di cui all’art.121, comma 4, del TUB.. In particolare, forma oggetto di separata segnalazione il credito al consumo o “finalizzato” – ripartito in “acquisto di beni durevoli”, “acquisto di autoveicoli” e “altro” - e quello “non finalizzato”. Rientrano nel credito al consumo o “finalizzato” i finanziamenti per i quali si siano verificate le seguenti condizioni: 1) vi è una stretta connessione tra l’acquisto di un bene o servizio e la concessione del finanziamento; 2) l’intermediario regola il corrispettivo del finanziamento direttamente all’esercente presso il quale il cliente ha effettuato l’acquisto. Rientrano nel credito al consumo “non finalizzato” i prestiti destinati a finanziare esigenze generiche di spesa; in tali fattispecie il cliente dispone dei fondi ottenuti per la finalità eventualmente comunicata all’intermediario finanziatore oppure per altra finalità.
- prestiti per acquisto di abitazioni: finanziamenti per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di unità immobiliari ad uso abitativo; sono inclusi anche i prestiti non assistiti da garanzie ipotecarie;
- altri scopi: finanziamenti con finalità diverse da quelle di cui sopra quali quelle riconducibili, ad esempio, ad attività economiche e a spese di istruzione.

20. TIPO SCADUTO

Con riferimento alle voci 52360 “esposizioni creditizie lorde verso clientela”, 52361 “esposizioni creditizie lorde verso banche ed enti finanziari” e 52367 “Variazione delle esposizioni creditizie lorde per cassa scadute deteriorate” è richiesta la ripartizione per “Tipo scaduto”; i valori che l’attributo informativo può assumere sono: “soggetto debitore” e “singola transazione”.

AVVERTENZE GENERALI

Allegato A

**Schema di sintesi della periodicità delle segnalazioni
degli Intermediari finanziari iscritti nell'Elenco speciale**

DATA DI RIFERIMENTO	TERMINE DI INVIO (*)						
	25 gennaio	25 marzo	5 aprile	25 aprile	25 luglio	25 settembre	25 ottobre
31 marzo				Sezioni: I, II ⁽¹⁾ , IV			
30 giugno					Sezioni: I, II ⁽¹⁾	Sezioni: III, IV, alcune voci della Sez. II ⁽³⁾	
30 settembre							Sezioni: I, II ⁽¹⁾ , IV
31 dicembre	Sezioni: I, II ⁽¹⁾	Sezione IV,	Sezioni: III, V ⁽²⁾ , alcune voci della Sez. II ⁽³⁾				

(*) Le voci: 58208 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione proprie - attività di servicing”, 58210 “Attività finanziarie in sofferenza sottostanti operazioni di cartolarizzazione proprie - attività di servicing”, 58212 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di IFM residenti in Italia - attività di servicing”, 58214 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di IFM residenti in altri paesi UEM - attività di servicing” e 58216 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di altri soggetti - attività di servicing” della Sezione II “Altre informazioni” sono inviate con frequenza mensile entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento.

¹ Sono escluse le voci indicate nel Paragrafo 2 “Termini e modalità di trasmissione delle segnalazioni”.

² La Sezione V deve essere trasmessa entro il 5° giorno del 4° mese successivo a quello di effettiva chiusura del bilancio d'esercizio.

³ Cfr. Paragrafo 2 “Termini e modalità di trasmissione delle segnalazioni”.

AVVERTENZE GENERALI

Allegato B

**Schema di sintesi della periodicità delle segnalazioni
degli Istituti di pagamento**

DATA DI RIFERIMENTO	TERMINE DI INVIO (*)						
	25 gennaio	25 marzo	5 aprile	25 aprile	25 luglio	25 settembre	25 ottobre
31 marzo				Sezioni: I, II ⁽¹⁾ , IV			
30 giugno					Sezioni: I, II ⁽¹⁾	Sezioni: III, IV alcune voci della Sez. II ⁽²⁾	
30 settembre							Sezioni: I, II ⁽¹⁾ , IV
31 dicembre	Sezioni: I, II ⁽¹⁾	Sezione IV	Sezioni: III, V ⁽³⁾ alcune voci della Sez. II ⁽²⁾				

¹ Vanno inviate con cadenza semestrale le seguenti voci: 46436, 46440, 46442, 46444, 46464, 46468, 52232, 46545, 46550, 58555, 58595, 58620, 58630, 58670, 58730, 58735. Sono invece da inviare con cadenza annuale le seguenti voci: 46452, 46456, 46460, 3229, 58560, 58590, 58605, 58610, 58620.

² Cfr. Paragrafo 2 “Termini e modalità di trasmissione delle segnalazioni”.

³ La Sezione V deve essere trasmessa entro il 5° giorno del 4° mese successivo a quello di effettiva chiusura del bilancio d’esercizio.

AVVERTENZE GENERALI

Allegato C

FAC-SIMILE DI LETTERA DI ATTESTAZIONE

Alla Filiale della Banca d'Italia _____

(ovvero) Alla Banca d'Italia – Amministrazione Centrale ⁽¹⁾

Servizio Supervisione Intermediari Specializzati

(oppure) Servizio Supervisione Gruppi Bancari

Tipo soggetto ⁽²⁾:

Intermediario finanziario:

☐

Istituto di pagamento:

☐

(denominazione della società)

(codice ente)

Con la presente comunicazione si attesta che le segnalazioni di vigilanza che questa società trasmette a codesto Istituto ai sensi delle vigenti istruzioni si basano sui dati della contabilità aziendale.

Le suddette segnalazioni derivano dall'attivazione delle procedure di elaborazione dei dati approvate dagli organi aziendali.

In particolare, si precisa che, al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità, sono stati predisposti appositi strumenti di controllo interno che prevedono anche forme di visualizzazione delle informazioni per i responsabili aziendali.

Si rende noto che il contenuto della presente comunicazione è stato portato a conoscenza del consiglio di amministrazione.

(data)

(timbro della società)

Il presidente del consiglio di amministrazione

Il presidente del collegio sindacale

Il direttore generale

¹ A seconda che l'intermediario/istituto di pagamento sia vigilato dalla Filiale territoriale competente ovvero dall'Amministrazione Centrale.

² Barrare la casella di interesse. Gli IP ibridi finanziari barrano entrambe le caselle.

AVVERTENZE GENERALI

Il dirigente preposto/capo contabile (¹) _____

¹ Gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine devono fare riferimento al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del d.lgs. n. 58 del 24.2.1998 (c.d. "Testo Unico della Finanza"). Relativamente agli altri intermediari, ove gli stessi abbiano volontariamente previsto nell'ambito della propria organizzazione aziendale - in virtù di specifiche disposizioni statutarie ovvero di apposite deliberazioni dell'organo amministrativo - la citata figura del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, fanno riferimento a tale soggetto. Negli altri casi, gli intermediari considerano la figura del capo contabile o soggetto equipollente, che in virtù del sistema di deleghe aziendali sia responsabile delle risultanze contabili e del sistema informativo aziendale nonché della corretta applicazione delle disposizioni in materia di segnalazioni di vigilanza. Ove tale figura coincida con il Direttore Generale, tale soggetto sarà tenuto ad apporre la propria firma sulla lettera di attestazione in qualità sia di Direttore generale, sia di Dirigente preposto/capo contabile. I criteri sopra descritti trovano applicazione a prescindere dalle eventuali scelte aziendali in materia di "outsourcing" dei servizi di elaborazione delle segnalazioni. In tale circostanza, l'intermediario delegante farà riferimento al Dirigente preposto, ove presente, ovvero al capo contabile o soggetto equipollente, da individuarsi secondo i criteri di delega sopra riportati.

AVVERTENZE GENERALI

Voce: **52000**

CASSA E DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Questa voce corrisponde alla voce 10 dell'attivo dello stato patrimoniale.

Voce: **52002**

ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE

Questa voce corrisponde alla voce 20 dell'attivo dello stato patrimoniale nonché alla tabella 2.1 della nota integrativa, parte B "informazioni sullo stato patrimoniale" - Attivo.

Con riferimento alle sottovoci da 02 a 14 è richiesta la distinzione tra "Attività in bonis" e "Attività deteriorate" nonché la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute e non cancellate anche a fini prudenziali", attività "cedute e non cancellate solo a fini di bilancio".

Per le esposizioni classificate a sofferenza a partire dal 1° gennaio 2009 occorre rilevare distintamente le singole forme e tecniche che costituiscono la sofferenza. Per le esposizioni in sofferenza esistenti alla suddetta data, ove gli intermediari segnalanti non siano in grado, per oggettiva difficoltà, di operare la suddetta distinzione, è consentito l'utilizzo in via convenzionale della sottovoce 19. Le altre esposizioni deteriorate vanno rilevate in base alle singole forme e tecniche, indipendentemente dalla data di manifestazione.

- 02** TITOLI DI DEBITO
- 04** TITOLI DI CAPITALE
- 06** QUOTE DI O.I.C.R.
- 08** FINANZIAMENTI
- 14** ALTRE ATTIVITÀ
- 19** ATTIVITÀ DETERIORATE
- 20** STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Voce: **52004**

ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE

Questa voce corrisponde alla voce 30 dell'attivo dello stato patrimoniale nonché alla tabella 3.1 della nota integrativa, parte B "informazioni sullo stato patrimoniale" - Attivo.

Con riferimento alle sottovoci da 02 a 14 è richiesta la distinzione tra "Attività in bonis" e "Attività deteriorate" nonché la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute e non cancellate anche a fini prudenziali", attività "cedute e non cancellate solo a fini di bilancio".

Per le esposizioni classificate a sofferenza a partire dal 1° gennaio 2009 occorre rilevare distintamente le singole forme e tecniche che costituiscono la sofferenza. Per le esposizioni in sofferenza esistenti alla suddetta data, ove gli intermediari segnalanti non siano in grado, per oggettiva difficoltà, di operare la suddetta distinzione, è consentito l'utilizzo in via convenzionale della sottovoce 24. Le altre esposizioni deteriorate vanno rilevate in base alle singole forme e tecniche, indipendentemente dalla data di manifestazione.

02 TITOLI DI DEBITO

04 TITOLI DI CAPITALE

06 QUOTE DI O.I.C.R.

FINANZIAMENTI:

08 VERSO BANCHE

10 VERSO ENTI FINANZIARI

12 VERSO CLIENTELA

14 ALTRE ATTIVITÀ

24 ATTIVITÀ DETERIORATE

Voce: **52006**

ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA

Questa voce corrisponde alla voce 40 dell'attivo dello stato patrimoniale nonché alla tabella 4.1 della nota integrativa, parte B "informazioni sullo stato patrimoniale" - Attivo.

Con riferimento alle sottovoci da 02 a 14 è richiesta la distinzione tra "Attività in bonis" e "Attività deteriorate" nonché la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute e non cancellate anche a fini prudenziali", attività "cedute e non cancellate solo a fini di bilancio".

Per le esposizioni classificate a sofferenza a partire dal 1° gennaio 2009 occorre rilevare distintamente le singole forme e tecniche che costituiscono la sofferenza. Per le esposizioni in sofferenza esistenti alla suddetta data, ove gli intermediari segnalanti non siano in grado, per oggettiva difficoltà, di operare la suddetta distinzione, è consentito l'utilizzo in via convenzionale della sottovoce 24. Le altre esposizioni deteriorate vanno rilevate in base alle singole forme e tecniche, indipendentemente dalla data di manifestazione.

02	TITOLI DI DEBITO
04	TITOLI DI CAPITALE
06	QUOTE DI O.I.C.R.
08	FINANZIAMENTI
14	ALTRE ATTIVITÀ
24	ATTIVITÀ DETERIORATE

Voce: **52008**

ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE SINO ALLA SCADENZA

Questa voce corrisponde alla voce 50 dell'attivo dello stato patrimoniale nonché alla tabella 5.1 della nota integrativa, part e B "informazioni sullo stato patrimoniale" - Attivo.

Con riferimento alle sottovoci da 02 a 14 è richiesta la distinzione tra "Attività in bonis" e "Attività deteriorate" nonché la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute e non cancellate anche a fini prudenziali", attività "cedute e non cancellate solo a fini di bilancio".

Per le esposizioni classificate a sofferenza a partire dal 1° gennaio 2009 occorre rilevare distintamente le singole forme e tecniche che costituiscono la sofferenza. Per le esposizioni in sofferenza esistenti alla suddetta data, ove gli intermediari segnalanti non siano in grado, per oggettiva difficoltà, di operare la suddetta distinzione, è consentito l'utilizzo in via convenzionale della sottovoce 24. Le altre esposizioni deteriorate vanno rilevate in base alle singole forme e tecniche, indipendentemente dalla data di manifestazione.

02 TITOLI DI DEBITO

08 FINANZIAMENTI

14 ALTRE ATTIVITÀ

24 ATTIVITÀ DETERIORATE

Voce: **52010**

CREDITI VERSO BANCHE

La presente voce vanno corrisponde alle voci riportate nella tabella 6.1 della nota integrativa, parte B “informazioni sullo stato patrimoniale” - Attivo.

Le informazioni relative al trattamento delle cessioni di crediti non rivenienti da operazioni ex legge 52.91 in materia di factoring devono essere riportate nella voce 52010.18 (“Crediti verso banche: Altri finanziamenti”).

Con riferimento alle sottovoci da 06 a 22 è richiesta la distinzione tra “Attività in bonis” e “Attività deteriorate” nonché la distinzione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio”.

02 DEPOSITI E CONTI CORRENTI

04 PRONTI CONTRO TERMINE

06 PER LEASING FINANZIARIO

PER FACTORING:

08 VERSO CEDENTI

10 VERSO DEBITORI CEDUTI

18 ALTRI FINANZIAMENTI

20 TITOLI DI DEBITO

22 ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **52012**

CREDITI VERSO ENTI FINANZIARI

La presente voce corrisponde alle voci riportate nella tabella 6.3 della nota integrativa, parte B “informazioni sullo stato patrimoniale” - Attivo.

Le informazioni relative al trattamento delle cessioni di crediti non rivenienti da operazioni ex lege 52.91 in materia di factoring devono essere riportate nella voce 52012.18 (“Crediti verso Enti finanziari – Altri finanziamenti”).

Con riferimento alle sottovoci da 06 a 22 è richiesta la distinzione tra “Attività in bonis” e “Attività deteriorate” nonché la distinzione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio”.

04	PRONTI CONTRO TERMINE
06	PER LEASING FINANZIARIO
PER	FACTORING:
08	VERSO CEDENTI
10	VERSO DEBITORI CEDUTI
18	ALTRI FINANZIAMENTI
20	TITOLI
22	ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **52014**

CREDITI VERSO CLIENTELA

La presente voce corrisponde alle voci riportate nella tabella 6.5 della nota integrativa, parte B “informazioni sullo stato patrimoniale” - Attivo.

Le informazioni relative al trattamento delle cessioni di crediti non rivenienti da operazioni ex lege 52.91 in materia di factoring devono essere riportate nella voce 52014.18 (“Crediti verso clientela - Altri finanziamenti: altri”).

Le operazioni di credito al consumo effettuate attraverso l'utilizzo di carte di credito sono ricomprese nella sottovoce 14.

Con riferimento alle sottovoci da 06 a 23 è richiesta la distinzione tra “Attività in bonis” e “Attività deteriorate” nonché la distinzione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio”.

06 PER LEASING FINANZIARIO

PER FACTORING:

08 VERSO CEDENTI

10 VERSO DEBITORI CEDUTI

12 CREDITO AL CONSUMO

14 CARTE DI CREDITO

15 FINANZIAMENTI CONCESSI IN RELAZIONE ALLA PRESTAZIONE DI ALTRI SERVIZI DI PAGAMENTO

Nella presente sottovoce sono indicati i finanziamenti concessi in relazione a servizi di pagamento che non prevedono l'utilizzo di carte di credito, anche se connessi con operazioni di credito al consumo.

ALTRI FINANZIAMENTI:

16 CREDITO IMMOBILIARE

18 ALTRI

20 TITOLI

23 ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **52016**

DERIVATI DI COPERTURA

Questa voce corrisponde alla voce 70 dell'attivo dello stato patrimoniale.

Voce: **52054**

DEBITI VERSO CLIENTELA

La presente voce corrisponde agli importi relativi a debiti verso clientela riportati nella tabella 1.1 della nota integrativa - parte B “informazioni sullo stato patrimoniale” - Passivo.

06 FINANZIAMENTI

08 FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE

La sottovoce comprende i fondi ricevuti in amministrazione dagli Enti Pubblici.

10 DEBITI VERSO UTILIZZATORI

12 PER FACTORING

14 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI

18 ALTRI DEBITI

Nella presente sottovoce vanno segnalati anche i depositi cauzionali di terzi connessi con operazioni finanziarie.

Voce: **52056**

TITOLI IN CIRCOLAZIONE

Questa voce corrisponde alla voce 20 del passivo dello stato patrimoniale.

02 OBBLIGAZIONI

10 ALTRI TITOLI

Voce: **52070**

ALTRE PASSIVITÀ

Questa voce corrisponde alla voce 90 del passivo dello stato patrimoniale.

02 DEBITI VERSO ESERCIZI E AGENTI CONVENZIONATI

04 DEBITI VERSO FORNITORI

10 ALTRE

Nella presente sottovoce vanno segnalati anche i depositi cauzionali di terzi non connessi con operazioni finanziarie.

Voce: **52072**

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE

Questa voce corrisponde alla voce 100 del passivo dello stato patrimoniale.

Voce: **52100**

CREDITI PER LEASING FINANZIARIO: CREDITI PER ESPOSIZIONI IN BONIS

In tale voce va segnalato l'ammontare dei crediti residui in linea capitale nonché dei crediti per canoni scaduti e non pagati relativi ad esposizioni in bonis.

Gli importi sono suddivisi per tipologia di bene locato. Gli importi vanno segnalati al lordo delle rettifiche di valore.

I crediti di cui sopra sono distinti tra: 1) leasing finanziario agevolato e 2) leasing finanziario non agevolato.

Viene inoltre richiesta la ripartizione tra attività "proprie", attività "cedute e non cancellate anche a fini prudenziali", attività "cedute e non cancellate solo a fini di bilancio".

02 STRUMENTALE

04 IMMOBILIARE

MOBILIARE:

Ammontare dei crediti rivenienti da contratti stipulati su beni mobili soggetti a registrazione.

06 AUTOVEICOLI

08 AERONAVALE E FERROVIARIO

10 ALTRO

SU BENI IMMATERIALI:

12 MARCHI

14 SOFTWARE

16 ALTRO

Voce: **52102**

CREDITI PER LEASING FINANZIARIO: ESPOSIZIONI LORDE DETERIORATE

Nella presente voce vanno indicate le esposizioni deteriorate, al lordo delle rettifiche di valore, suddivise per tipologia di bene locato.

Viene richiesta la ripartizione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio”.

02 STRUMENTALE

04 IMMOBILIARE

MOBILIARE:

Ammontare dei crediti rivenienti da contratti stipulati su beni mobili soggetti a registrazione.

06 AUTOVEICOLI

08 AERONAVALE E FERROVIARIO

10 ALTRO

SU BENI IMMATERIALI:

12 MARCHI

14 SOFTWARE

16 ALTRO

Voce: **52104**

LEASING FINANZIARIO: ALTRI CREDITI

Importi che non hanno natura finanziaria nell'ambito del rapporto contrattuale (es. importi a titolo di penali, indennizzi, ecc.).

La voce comprende anche gli indennizzi maturati a seguito di sinistro assicurativo non ancora pagati dal locatario e la parte dell'eventuale saldo contabile scaduto sui contratti non ancora in decorrenza che si riferisce a spese o elementi aventi caratteristica di servizio.

Gli importi vanno segnalati al lordo delle rettifiche di valore.

Viene richiesta la ripartizione tra attività "proprie", attività "cedute e non cancellate anche a fini prudenziali", attività "cedute e non cancellate solo a fini di bilancio".

02 STRUMENTALE

04 IMMOBILIARE

MOBILIARE:

Ammontare dei crediti rivenienti da contratti stipulati su beni mobili soggetti a registrazione.

06 AUTOVEICOLI

08 AERONAVALE E FERROVIARIO

10 ALTRO

SU BENI IMMATERIALI:

12 MARCHI

14 SOFTWARE

16 ALTRO

Voce: **52106**

CREDITI PER LEASING FINANZIARIO: CONTRATTI SENZA OPZIONE DI ACQUISTO

La presente voce rappresenta un dettaglio delle voci 52100 e 52102.

Formano oggetto di rilevazione i contratti per i quali non è prevista alcuna facoltà di acquisto del bene né da parte dell'utilizzatore né da parte di terzi.

La voce include i crediti ricompresi nella nota integrativa, parte B, tabella 6.5, dettaglio informativo della voce 1 "Leasing finanziario – di cui: senza opzione finale d'acquisto".

02 STRUMENTALE

04 IMMOBILIARE

MOBILIARE:

Ammontare dei crediti rivenienti da contratti stipulati su beni mobili soggetti a registrazione

06 AUTOVEICOLI

08 AERONAVALE E FERROVIARIO

10 ALTRO

SU BENI IMMATERIALI:

12 MARCHI

14 SOFTWARE

16 ALTRO

Voce: **52110**

CREDITI PER LEASING FINANZIARIO: LEASING AL CONSUMO

Ammontare dei crediti per operazioni di leasing rivolte a privati consumatori.

Gli importi vanno segnalati al lordo delle rettifiche di valore.

Viene richiesta la ripartizione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio”.

02 CREDITI PER ESPOSIZIONI IN BONIS

05 ESPOSIZIONI DETERIORATE

06 ALTRI CREDITI

Voce: **52112**

BENI IN COSTRUZIONE O IN ATTESA DI LOCAZIONE: LEASING FINANZIARIO

Ammontare dell'esposizione per contratti di leasing relativi a beni in corso di costruzione e beni in attesa di locazione con trasferimento dei rischi al locatario, suddivisi per tipologia di bene locato. Gli importi vanno segnalati al lordo delle eventuali rettifiche di valore.

L'esposizione va distinta tra: 1) leasing su beni "in costruzione" e 2) altro.

La voce include gli eventuali anticipi versati al fornitore (importo delle fatture ricevute e contabilizzate) nonché il totale dei costi sostenuti sino alla data di riferimento della segnalazione.

Viene inoltre richiesta la ripartizione tra attività "proprie", attività "cedute e non cancellate anche a fini prudenziali", attività "cedute e non cancellate solo a fini di bilancio".

02 STRUMENTALE

04 IMMOBILIARE

MOBILIARE:

Ammontare delle esposizioni rivenienti da contratti stipulati su beni mobili soggetti a registrazione.

06 AUTOVEICOLI

08 AERONAVALE E FERROVIARIO

10 ALTRO

SU BENI IMMATERIALI:

12 MARCHI

14 SOFTWARE

16 ALTRO

Voce: **52116**

BENI RIENTRATI

Valore residuo dei beni rientrati nella disponibilità del locatore per mancato esercizio dell'opzione di riscatto da parte dell'utilizzatore, per risoluzione consensuale del contratto, per inadempienza dell'utilizzatore (successivamente alla chiusura della posizione creditizia) e per altre motivazioni.

La voce corrisponde agli importi inclusi nella nota integrativa, parte B, tabella 10.1, sezione 2 e parte D, sezione 1, tabella A.4.

RIENTRATI NELLA DISPONIBILITÀ FISICA DEL LOCATORE:

- 02** BENI INOPTATI
- 04** BENI RIENTRATI A SEGUITO DI RISOLUZIONE CONSENSUALE
- 06** BENI RIENTRATI A SEGUITO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIENZA
- 08** ALTRO

DA RECUPERARE:

- 10** BENI INOPTATI
- 12** BENI RIENTRATI A SEGUITO DI RISOLUZIONE CONSENSUALE
- 14** BENI RIENTRATI A SEGUITO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIENZA
- 16** ALTRO

Voce: **52118**

BENI IN LOCAZIONE: VALORE RESIDUO

Valore residuo dei beni incluso nei piani di ammortamento, distinto in parte garantita (dal locatario o da terzi) e parte non garantita (cfr. Avvertenze generali).

Per valore residuo s'intende il valore stimato del bene locato al termine del contratto, dopo il pagamento di tutti i canoni, impiegato nel calcolo dell'investimento lordo ⁽¹⁾ da parte del locatore. La stima tiene conto della presenza o meno di garanzie sul realizzo del valore residuo:

- il valore residuo garantito è la parte del valore residuo del bene locato il cui realizzo per il locatore sia certo ovvero garantito dal locatario o da una parte terza non collegata al locatore che sia finanziariamente in grado di estinguere l'obbligazione;
- il valore residuo non garantito è rappresentato dalla parte del valore residuo il cui realizzo per il locatore sia incerto ovvero garantito unicamente da un terzo collegato con il locatore.

La voce corrisponde agli importi inclusi nella nota integrativa, parte D, sezione 1, tabella A.2, colonne "pagamenti minimi" e "investimento lordo".

GARANTITO

Va incluso l'ammontare dell'esposizione lorda del valore residuo garantito nel caso in cui quest'ultimo sia inferiore al valore della garanzia.

02 DAL LOCATARIO

04 DA TERZI NON COLLEGATI AL LOCATORE

06 NON GARANTITO

Va incluso il differenziale tra l'esposizione lorda del valore residuo garantito e il minor valore della relativa garanzia.

¹ Per la definizione di investimento lordo e di pagamenti minimi dovuti si rinvia allo IAS 17

Voce: **52120**

RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI PER LEASING FINANZIARIO

Ammontare complessivo, alla data segnaletica di riferimento, delle rettifiche di valore operate su crediti per leasing distinte in specifiche e di portafoglio (per gruppi omogenei di attività).

La voce corrisponde agli importi inclusi nella nota integrativa, parte D, sezione 1, tabella A.5 colonna "Rettifiche di valore finali".

SPECIFICHE:

01 SOFFERENZE

03 INCAGLI

05 ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE

07 ESPOSIZIONI SCADUTE

14 DI PORTAFOGLIO

Voce: **52122**

ESPOSIZIONE COMPLESSIVA PER LEASING FINANZIARIO: RIPARTIZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE

Ammontare dell'esposizione complessiva per leasing finanziario suddivisa per settore di attività economica e provincia o Stato di residenza del debitore.

L'esposizione va distinta in base alla qualità dell'esposizione medesima.

Gli importi vanno segnalati al lordo delle eventuali rettifiche di valore.

Viene richiesta la ripartizione tra attività "proprie", attività "cedute e non cancellate anche a fini prudenziali", attività "cedute e non cancellate solo a fini di bilancio".

02 RIPARTIZIONE ECONOMICA

04 RIPARTIZIONE TERRITORIALE

Voce: **52142**

CREDITI PER FACTORING: MODALITÀ DI CESSIONE

Cfr. Avvertenze Generali, par. 8 “Factoring”.

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il valore nominale dei crediti acquisiti per operazioni di factoring, distinti tra crediti acquisiti pro-soluto e pro-solvendo e in funzione della presenza o meno della notifica al debitore ceduto (rispettivamente, “notification” e “not notification”).

Viene richiesta la ripartizione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio”.

NOTIFICATION

03 PRO SOLUTO

06 PRO SOLVENDO

NOT NOTIFICATION

09 PRO SOLUTO

12 PRO SOLVENDO

Voce: **52144**

CREDITI PER MATURITY FACTORING

Cfr. Avvertenze Generali, par. 8 “Factoring”.

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il valore nominale dei crediti acquisiti per operazioni di factoring in cui è contrattualmente previsto che, ad una data predeterminata, venga riconosciuto al cedente il valore nominale dei crediti medesimi.

Viene richiesta la ripartizione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio”.

CON DILAZIONE AL DEBITORE CEDUTO

03 PRO SOLUTO

06 PRO SOLVENDO

SENZA DILAZIONE AL DEBITORE CEDUTO

09 PRO SOLUTO

12 PRO SOLVENDO

Voce: **52146**

CREDITI PER FACTORING VERSO SOGGETTI CONNESSI

Cfr. Avvertenze Generali, par. 8 “Factoring”.

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il valore nominale dei crediti acquisiti per operazioni di factoring in cui il soggetto cedente e il debitore ceduto appartengono al medesimo “gruppo di clienti connessi” come definito dalla disciplina sulla concentrazione dei rischi (Cfr. Circolare n. 216 del 5 agosto 1996: “Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell’Elenco Speciale”).

Viene richiesta la ripartizione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio”.

03 PRO SOLUTO

06 PRO SOLVENDO

Voce: **52148**

CESSIONE DI CREDITI FUTURI

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il valore nominale dei crediti futuri acquisiti per operazioni di factoring, così come risulta dai relativi contratti di cessione (art. 3, L. 52/91).

Qualora l'ammontare delle cessioni non sia contrattualmente quantificato, andrà segnalata una stima del valore complessivo dei crediti.

Viene richiesta la ripartizione tra attività "proprie", attività "cedute e non cancellate anche a fini prudenziali", attività "cedute e non cancellate solo a fini di bilancio".

Voce: **52150**

CREDITI PER FACTORING: RIPARTIZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE

Cfr. Avvertenze Generali, par. 8 “Factoring”.

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il valore nominale dei crediti acquisiti per operazioni di factoring distinti per settore di attività economica e provincia o Stato di residenza del cedente o del debitore ceduto.

Viene inoltre richiesta la ripartizione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio”.

Gli importi vanno distinti tra: 1) crediti acquistati al di sotto del valore nominale e 2) altri.

DISTRIBUZIONE RISPETTO AL CEDENTE DEI CREDITI ACQUISTATI PRO SOLVENDO:

02 RIPARTIZIONE ECONOMICA

04 RIPARTIZIONE TERRITORIALE

DISTRIBUZIONE RISPETTO AL DEBITORE CEDUTO DEI CREDITI ACQUISTATI PRO SOLVENDO:

06 RIPARTIZIONE ECONOMICA

08 RIPARTIZIONE TERRITORIALE

DISTRIBUZIONE RISPETTO AL CEDENTE DEI CREDITI ACQUISTATI PRO SOLUTO:

26 RIPARTIZIONE ECONOMICA

30 RIPARTIZIONE TERRITORIALE

DISTRIBUZIONE RISPETTO AL DEBITORE CEDUTO DEI CREDITI ACQUISTATI PRO SOLUTO:

34 RIPARTIZIONE ECONOMICA

38 RIPARTIZIONE TERRITORIALE

Voce: **52152**

OPERAZIONI DI FACTORING: SERVIZI DI INCASSO

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il valore (al netto dei rimborsi) risultante dai relativi documenti rappresentativi, dei crediti di terzi per i quali l'ente segnalante svolge il solo servizio di incasso.

Voce: **52157**

OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLUTO ASSISTITE DA STRUMENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il valore nominale dei crediti acquisiti pro soluto per operazioni di factoring assistiti da strumenti di mitigazione del rischio.

02 GARANZIE REALI

06 GARANZIE PERSONALI

Voce: **52158**

OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLUTO: CREDITI ACQUISTATI AL DI SOTTO DEL VALORE NOMINALE

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il valore nominale (cioè al lordo di tutte le cancellazioni “*write off*”) dei crediti acquistati per un valore notevolmente inferiore rispetto al nominale a causa della deteriorata situazione del debitore ceduto.

Viene richiesta la ripartizione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio”.

Voce: **52162**

ESPOSIZIONI LORDE VERSO CEDENTI PER ANTICIPI: TIPOLOGIA DI OPERAZIONI

Cfr. Avvertenze generali, paragrafo 8 “Factoring”.

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce l'ammontare dei crediti verso cedenti per anticipi di factoring, al lordo delle eventuali rettifiche di valore.

Viene richiesta la ripartizione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio”.

FACTORING PRO SOLVENDO:

- 10** ESPOSIZIONI PER CESSIONE DI CREDITI FUTURI
- 14** ALTRE ESPOSIZIONI

Voce: **52164**

ESPOSIZIONI LORDE VERSO CEDENTI PER OPERAZIONI DI FACTORING: QUALITÀ DEL CREDITO

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce l'ammontare dei crediti verso cedenti per anticipi di factoring, al lordo delle eventuali rettifiche di valore.

Gli importi vanno distinti in base alle seguenti categorie: "Sofferenze", "Incagli", "Esposizioni ristrutturate", "Esposizioni scadute deteriorate", "Esposizioni scadute non deteriorate" e "Altre esposizioni in bonis".

Viene inoltre richiesta la ripartizione tra attività "proprie", attività "cedute e non cancellate anche a fini prudenziali", attività "cedute e non cancellate solo a fini di bilancio".

Voce: **52166**

ESPOSIZIONI LORDE A FRONTE DI OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLUTO: QUALITÀ DEL CREDITO

Cfr. Avvertenze generali, paragrafo 8 “Factoring”.

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce l’ammontare complessivo, al lordo delle rettifiche di valore operate dall’intermediario, dell’esposizione per operazioni di factoring pro soluto.

Gli importi vanno distinti in base alle seguenti categorie: “Sofferenze”, “Incagli”, “Esposizioni ristrutturate”, “Esposizioni scadute deteriorate”, “Esposizioni scadute non deteriorate” e “Altre esposizioni in bonis”.

Viene inoltre richiesta la ripartizione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio”.

02 CORRISPETTIVI EROGATI AI CEDENTI

04 CORRISPETTIVI DA EROGARE AI CEDENTI

Voce: **52170**

ESPOSIZIONI PER FACTORING: RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE

Cfr. Avvertenze generali, paragrafo 8 “Factoring”.

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le rettifiche di valore complessive operate, sino alla data di riferimento della segnalazione, sui crediti per factoring verso cedenti (“pro solvendo”) e verso debitori ceduti (“pro soluto”), distinte in specifiche e di portafoglio.

Gli importi vanno distinti in base alla qualità dei crediti.

La voce corrisponde agli importi inclusi nella nota integrativa, parte D, sezione 1, tabella B.3, colonna “Rettifiche di valore finali”.

SPECIFICHE:

02 VERSO CEDENTI

04 VERSO DEBITORI CEDUTI

DI PORTAFOGLIO:

06 VERSO CEDENTI

08 VERSO DEBITORI CEDUTI

Voce: **52172**

ANTICIPI PER OPERAZIONI DI FACTORING: RIPARTIZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce gli anticipi per operazioni di factoring, al lordo delle eventuali rettifiche di valore, distinti per settori di attività economica e per province o Stato di residenza dei cedenti e dei debitori ceduti.

Viene inoltre richiesta la ripartizione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio”.

- 02** RIPARTIZIONE ECONOMICA DEI CEDENTI
- 04** RIPARTIZIONE TERRITORIALE DEI CEDENTI
- 06** RIPARTIZIONE ECONOMICA DEI DEBITORI CEDUTI
- 08** RIPARTIZIONE TERRITORIALE DEI DEBITORI CEDUTI

Voce: **52174**

CREDITI PER FACTORING: ESPOSIZIONI NETTE RILEVANTI VERSO I CEDENTI

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le esposizioni nette verso i singoli cedenti che, pur superando il limite del 15% del patrimonio di vigilanza, non concorrono alla rilevazione ai fini della “concentrazione dei rischi”, in quanto l’attività è stata riferita ai singoli debitori ceduti (Cfr. Circolare n. 216 del 5 agosto 1996: “Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell’Elenco Speciale”).

È richiesta la rilevazione nominativa dei cedenti nonché la ripartizione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio”..

Voce: **52176**

ESPOSIZIONI LORDE PER FACTORING VERSO SOGGETTI CONNESSI

Cfr. Avvertenze generali, paragrafo 8 “Factoring”.

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce gli anticipi e i corrispettivi, al lordo delle eventuali rettifiche di valore operate dall’intermediario, rivenienti dai crediti per factoring intragruppo acquistati - rispettivamente - “pro solvendo” e “pro soluto”.

Viene richiesta la ripartizione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio”.

08 ESPOSIZIONI PRO SOLVENDO VERSO CEDENTI

10 ESPOSIZIONI PRO SOLUTO VERSO DEBITORI CEDUTI

Voce: **52178**

OPERAZIONI DI FACTORING CON SOGGETTI CONNESSI: RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le rettifiche di valore complessive operate, sino alla data di riferimento della segnalazione, sulle esposizioni per factoring intragruppo, di cui alla voce 52176.

RETTIFICHE DI VALORE SPECIFICHE:

02 ESPOSIZIONI PRO SOLVENDO VERSO CEDENTI

04 ESPOSIZIONI PRO SOLUTO VERSO DEBITORI CEDUTI

RETTIFICHE DI VALORE DI PORTAFOGLIO:

06 ESPOSIZIONI PRO SOLVENDO VERSO CEDENTI

08 ESPOSIZIONI PRO SOLUTO VERSO DEBITORI CEDUTI

Voce: **52182**

MATURITY FACTORING: RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le rettifiche di valore complessive operate, sino alla data di riferimento della segnalazione, sulle esposizioni verso debitori ceduti per dilazioni di pagamento concesse, di cui alla voce 52144.

RETTIFICHE DI VALORE SPECIFICHE:

- 02** ESPOSIZIONI PRO SOLVENDO VERSO CEDENTI
- 04** ESPOSIZIONI PRO SOLUTO VERSO DEBITORI CEDUTI

RETTIFICHE DI VALORE DI PORTAFOGLIO:

- 06** ESPOSIZIONI PRO SOLVENDO VERSO CEDENTI
- 08** ESPOSIZIONI PRO SOLUTO VERSO DEBITORI CEDUTI

Voce: **52184**

ESPOSIZIONI LORDE DERIVANTI DA ALTRE CESSIONI: QUALITÀ DEL CREDITO

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce l'esposizione, al lordo delle eventuali rettifiche di valore, connesse con i crediti acquistati nell'ambito di cessioni non rientranti nell'ambito del factoring.

Gli importi vanno distinti in base alle seguenti categorie: "Sofferenze", "Incagli", "Esposizioni ristrutturate", "Esposizioni scadute deteriorate", "Esposizioni scadute non deteriorate" e "Altre esposizioni in bonis".

Viene inoltre richiesta la ripartizione tra attività "proprie", attività "cedute e non cancellate anche a fini prudenziali", attività "cedute e non cancellate solo a fini di bilancio".

10 VERSO CEDENTI

12 VERSO DEBITORI CEDUTI

Voce: **52186**

ESPOSIZIONI DERIVANTI DA ALTRE CESSIONI: RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le rettifiche di valore complessive operate, sino alla data di riferimento della segnalazione, sulle esposizioni derivanti da cessioni di crediti non rientranti nell'ambito del factoring. Si distingue in base alle seguenti categorie: "Sofferenze", "Incagli", "Esposizioni ristrutturate", "Esposizioni scadute deteriorate", "Esposizioni scadute non deteriorate" e "Altre esposizioni in bonis"...

RETTIFICHE DI VALORE SPECIFICHE:

- 02** VERSO CEDENTI
- 04** VERSO DEBITORI CEDUTI

RETTIFICHE DI VALORE DI PORTAFOGLIO:

- 06** VERSO CEDENTI
- 08** VERSO DEBITORI CEDUTI

Voce: **52188**

ESPOSIZIONI LORDE A FRONTE DI ALTRE CESSIONI DI CREDITI: RIPARTIZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce l'esposizione (per anticipi e corrispettivi) relativa ad operazioni di cessione di crediti non rientranti nell'ambito del factoring, distinti per settori di attività economica e per province o Stato di residenza dei cedenti o dei debitori ceduti.

Gli importi vanno segnalati al lordo delle eventuali rettifiche di valore operate sino alla data di riferimento della segnalazione.

Viene richiesta la ripartizione tra attività "proprie", attività "cedute e non cancellate anche a fini prudenziali", attività "cedute e non cancellate solo a fini di bilancio".

02 RIPARTIZIONE ECONOMICA DEI CEDENTI

04 RIPARTIZIONE TERRITORIALE DEI CEDENTI

06 RIPARTIZIONE ECONOMICA DEI DEBITORI CEDUTI

08 RIPARTIZIONE TERRITORIALE DEI DEBITORI CEDUTI

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 3 – Credito al consumo

Sottosezione:

3 – CREDITO AL CONSUMO

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 3 – Credito al consumo

Voce: **52210**

CREDITO AL CONSUMO: SUDDIVISIONE PER DESTINAZIONE DEI FINANZIAMENTI

Ammontare delle erogazioni effettuate per operazioni di credito al consumo distinte tra finanziamenti finalizzati all'acquisto di un bene specifico e non finalizzati. Gli importi da segnalare sono al lordo di eventuali rettifiche di valore.

La voce corrisponde agli importi inclusi nella colonna "valore lordo" della nota integrativa, parte D, sezione 1, tabella C.1.

Viene richiesta la ripartizione tra attività "proprie", attività "cedute e non cancellate anche a fini prudenziali", attività "cedute e non cancellate solo a fini di bilancio".

FINANZIAMENTI FINALIZZATI

In tale categoria rientrano le operazioni nelle quali siano verificate due condizioni: 1) si stabilisce una stretta connessione tra l'acquisto di un bene o servizio e la concessione del credito; 2) l'intermediario regola il corrispettivo del finanziamento direttamente all'esercente presso il quale il cliente ha effettuato l'acquisto.

- 02** BENI DUREVOLI
- 06** MEZZI DI TRASPORTO
- 10** ALTRI

FINANZIAMENTI NON FINALIZZATI

Prestiti destinati a finanziare esigenze generiche di spesa, personali o familiari. Si riscontra un rapporto diretto tra intermediario e cliente: quest'ultimo, una volta ottenuti i fondi potrà disporre per la finalità inizialmente comunicata al finanziatore oppure anche per altre finalità.

- 14** CONTRO CESSIONE DEL QUINTO
Prestiti contro cessione di stipendio concessi sia in base a norme di legge che a convenzioni private.
- 20** ALTRI
Finanziamenti non finalizzati diversi da quelli precedenti e dai finanziamenti con carte di credito a rimborso rateale (es. prestiti personali).

Voce: **52212**

CREDITO AL CONSUMO: AMMONTARE DELLE RETTIFICHE DI VALORE EFFETTUATE

Ammontare delle rettifiche di valore effettuate sulle esposizioni rivenienti dall'attività di credito al consumo, distinte per modalità (specifiche e di portafoglio) e per qualità dei finanziamenti sottostanti.

La voce corrisponde agli importi della colonna "Rettifiche di valore finali" della tabella C.3, nota integrativa, parte D, sezione 1.

FINANZIAMENTI FINALIZZATI:

02 SPECIFICHE

04 DI PORTAFOGLIO

FINANZIAMENTI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO:

06 SPECIFICHE

08 DI PORTAFOGLIO

ALTRI FINANZIAMENTI NON FINALIZZATI:

14 SPECIFICHE

16 DI PORTAFOGLIO

Voce: **46495**

CREDITO AL CONSUMO: RIPARTIZIONE TERRITORIALE

Ammontare dei crediti per operazioni di credito al consumo distinte per provincia o Stato di residenza del debitore e per qualità dei finanziamenti sottostanti. Gli importi da segnalare sono al lordo delle rettifiche di valore.

Viene richiesta la ripartizione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio”.

Cfr. voce 52210.

02 FINANZIAMENTI FINALIZZATI

04 FINANZIAMENTI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO

08 ALTRI FINANZIAMENTI NON FINALIZZATI

Voce: **52216**

CREDITO AL CONSUMO: FINANZIAMENTI COLLOCATI CON VENDITA DIRETTA

Ammontare, alla data di riferimento della segnalazione, dei finanziamenti per credito al consumo collocati tramite vendita diretta.

Per vendita diretta si intende la distribuzione di prodotti e servizi direttamente ai consumatori, generalmente presso il domicilio, sul luogo di lavoro o altrove, comunque al di fuori dagli esercizi commerciali abituali. La vendita diretta in genere è effettuata da venditori, denominati Incaricati alle vendite, che provvedono personalmente alla presentazione dei prodotti e servizi proposti.

Gli importi vanno segnalati al lordo delle rettifiche di valore effettuate.

Viene richiesta la ripartizione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio”.

Voce: **52252**

GARANZIE RILASCIATE VERSO CLIENTELA: ESPOSIZIONI DETERIORATE

Valore delle garanzie prestate a copertura di obbligazioni della clientela in essere alla data di riferimento della segnalazione, classificate come esposizioni deteriorate.

Gli importi vanno distinti tra: 1) garanzie di natura finanziaria e 2) garanzie di natura commerciale.

02 VALORE NOMINALE

Valore nominale complessivo delle garanzie rilasciate.

04 VALORE DI BILANCIO

Voce: **52254**

CREDITI PER AVVENUTA ESCUSSIONE

Ammontare dei crediti iscritti in bilancio per avvenuta escussione delle garanzie rilasciate.

I crediti vanno segnalati al lordo delle rettifiche di valore effettuate.

Gli importi vanno distinti tra: 1) garanzie di natura finanziaria e 2) garanzie di natura commerciale nonché in base alla qualità del credito.

La voce corrisponde agli importi inclusi nella nota integrativa, parte D, sezione 1, tabella D.2.

02 VERSO CLIENTELA

04 VERSO ALTRE CONTROPARTI

Inclusi enti esercenti attività creditizia e finanziaria.

Voce: **52266**

IMPEGNI

Valore e numero degli impegni assunti dall'ente segnalante in essere alla data di riferimento della segnalazione. Nelle sottovoci 02 e 04 sono ricompresi sia gli impegni irrevocabili sia quelli revocabili; nelle sottovoci 06 e 08 sono segnalati esclusivamente quelli irrevocabili.

Nelle sottovoci 04 e 08 vanno rilevati, tra l'altro, gli impegni irrevocabili a rilasciare crediti di firma.

Gli importi vanno distinti tra: 1) impegni a utilizzo certo e 2) impegni a utilizzo incerto.

VALORE NOMINALE:

Valore nominale degli impegni assunti dall'ente segnalante.

02 A EROGARE FONDI

04 ALTRI

VALORE DI BILANCIO:

06 A EROGARE FONDI

08 ALTRI

Voce: **52268**

MARGINI SU FINANZIAMENTI IRREVOCABILI

Valore dei margini concessi e ricevuti su finanziamenti irrevocabili in essere alla data di riferimento della segnalazione.

La caratteristica dei finanziamenti irrevocabili risiede nel fatto che il relativo contratto di credito non contempla clausole che riconoscono al soggetto erogante la facoltà di revoca incondizionata dell'affidamento concesso.

Il margine è pari alla differenza tra il valore complessivo degli importi accordati e quello delle somme erogate o ricevute.

02 CONCESSI

04 RICEVUTI

Voce: **46535**

FINANZIAMENTI A PARTECIPATE NELL'ATTIVITÀ DI MERCHANT BANKING

Gli enti segnalanti che svolgono l'attività di merchant banking devono indicare l'ammontare dei crediti erogati alle proprie partecipate dirette e indirette, al lordo di eventuali rettifiche di valore effettuate.

Per tale voce segnaletica è richiesta la rilevazione nominativa delle controparti nonché la distinzione degli importi in base alla qualità del credito.

Voce: **46540**

PARTECIPAZIONI

Gli importi da segnalare sono al lordo di eventuali rettifiche di valore effettuate.

DETENUTE NON PER ATTIVITÀ DI MERCHANT BANKING:

- DI CONTROLLO:
- 20** RIPARTIZIONE ECONOMICA
- 22** RIPARTIZIONE TERRITORIALE

NON DI CONTROLLO:

- 24** RIPARTIZIONE ECONOMICA
- 26** RIPARTIZIONE TERRITORIALE

DETENUTE PER ATTIVITÀ DI MERCHANT BANKING:

Ammontare complessivo delle partecipazioni detenute per attività di merchant banking, al lordo delle rettifiche di valore effettuate. La voce ricomprende l'insieme dei titoli detenuti, indipendentemente dal portafoglio di allocazione degli stessi.

Gli importi vanno distinti tra: 1) controllate, 2) controllate congiuntamente, 3) sottoposte a influenza notevole e 4) altre.

La voce corrisponde agli importi inclusi nella nota integrativa, parte D, sezione 1, tabella E.1, colonna "valore originario".

- 28** RIPARTIZIONE ECONOMICA
- 30** RIPARTIZIONE TERRITORIALE

Per tale sottovoce è richiesta la rilevazione nominativa delle controparti.

Voce: **52284**

CREDITO IMMOBILIARE

Ammontare dei crediti assistiti da ipoteca, al lordo delle rettifiche di valore.

Viene richiesta la ripartizione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio”.

02 ACQUISTO DI BENI IMMOBILI

Mutui attivi e prestiti finalizzati all’acquisto di beni immobili.

06 ALTRI

Finanziamenti finalizzati alla ristrutturazione di immobili o al conseguimento di liquidità.

Voce: **58089**

RINEGOZIAZIONE EX LEGE N. 126/2008: MUTUI

Formano oggetto di rilevazione il valore nominale dei mutui in essere rinegoziati ai sensi della legge n. 126/2008, al netto dei ri mborsi effettuati sino alla data di riferimento della segnalazione.

Voce: **52286**

CREDITI PER ALTRI FINANZIAMENTI

02 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI

Valore complessivo del prezzo pagato a pronti per operazioni “pronti contro termine” che prevedano l’obbligo per l’ente segnalante di rivendita a termine delle attività oggetto della transazione.

06 ALTRI FINANZIAMENTI

Ammontare dei crediti per finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, con o senza garanzia, non oggetto di rilevazione in pertinenti voci o sottovoci. La voce comprende, tra l’altro, lo sconto di porta foglio, i crediti erogati a dipendenti o reti esterne di vendita (cfr. voce 46416 “Rete di distribuzione di prodotti e servizi”) e gli interessi maturati verso i debitori per dilazioni concesse nei pagamenti. Gli importi vanno segnalati al lordo delle rettifiche di valore.

Viene richiesta la ripartizione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio”.

Voce: **46500**

CREDITI PER ALTRI FINANZIAMENTI: RIPARTIZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE

Ammontare dei crediti per operazioni di credito immobiliare e di finanziamento sotto qualsiasi forma, distinte per settore di attività economica e provincia o Stato di residenza del debitore nonché per qualità del credito. Gli importi vanno segnalati al lordo delle rettifiche di valore

Viene inoltre richiesta la ripartizione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio”.

02 RIPARTIZIONE ECONOMICA

06 RIPARTIZIONE TERRITORIALE

Voce: **52288**

CREDITI PER ALTRI FINANZIAMENTI: RETTIFICHE DI VALORE

Ammontare complessivo delle rettifiche di valore effettuate sui crediti per altri finanziamenti, di cui alle voci 52284 e 52286, distinto in base alla qualità del credito.

02 SPECIFICHE

04 DI PORTAFOGLIO

Voce: **52290**

ALTRI CREDITI

Ammontare dei crediti comunque rivenienti dall'attività finanziaria, non riconducibili alle altre voci.

Gli importi vanno segnalati al lordo delle rettifiche di valore.

Viene richiesta la ripartizione tra attività "proprie", attività "cedute e non cancellate anche a fini prudenziali", attività "cedute e non cancellate solo a fini di bilancio".

02 PER SERVIZI

Ammontare dei crediti per servizi resi alla clientela (es. com missioni e provvigioni da incassare)

04 VERSO SOCIETA' VEICOLO IN OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

Ammontare dei crediti vantati nei confronti di SPV (es. corrispettivi di cessione, utilizzi di linee di liquidità concesse dall'ente segnalante, ecc.)

06 ALTRI

Voce: **46352**

RAPPORTI ATTIVI

Cfr. “Avvertenze generali”, paragrafo 15 “Rapporti con imprese del gruppo”.

Gli importi da segnalare sono al lordo delle rettifiche di valore.

Nelle sottovoci da 02 a 20 e nella sottovoce 26 viene richiesta la ripartizione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio”.

02 TITOLI

07 ESPOSIZIONE PER ACQUISTO CREDITI

Ammontare dell’esposizione complessiva per operazioni di factoring e altre cessioni

12 CREDITI AL DI SOTTO DEL VALORE ORIGINARIO

Vanno segnalati i crediti acquistati per valore notevolmente inferiore al nominale.

16 CREDITI PER LEASING FINANZIARIO

Vanno segnalati i crediti residui in linea capitale per le esposizioni a scadere in bonis e il totale dei crediti riferiti alle altre esposizioni.

20 ALTRI CREDITI

22 PARTECIPAZIONI

Sono escluse le partecipazioni detenute per finalità di merchant banking.

26 SOFFERENZE

Posizioni in sofferenza nei confronti di società appartenenti al gruppo.

Voce: **46356**

FINANZIAMENTI RICEVUTI

02 CONTI CORRENTI PASSIVI

06 MUTUI

10 ALTRI FINANZIAMENTI

Finanziamenti non ricompresi nelle sottovoci precedenti.

14 TITOLI EMESSI

18 PRESTITI SUBORDINATI E STRUMENTI IBRIDI DI PATRIMONIALIZZAZIONE

Voce: **58898**

ATTIVITA' DI SERVICING: DISTINZIONE PER SOGGETTI INCARICATI PER IL RECUPERO DELLE ATTIVITA'

Cfr. voce 58892.

Nel caso di società veicolo residenti in Italia, è richiesta la segnalazione nominativa dell'operazione di cartolarizzazione.

02 ATTIVITA' DI RECUPERO SVOLTA DAL SERVICER

Forma oggetto di segnalazione l'ammontare delle attività finanziarie cartolarizzate per le quali, alla data di riferimento della segnalazione, l'attività operativa di recupero crediti è svolta dall'intermediario segnalante che svolge l'attività di servicing.

06 ATTIVITA' DI RECUPERO SVOLTA DA SOGGETTI DIVERSI DAL SERVICER

Forma oggetto di segnalazione l'ammontare delle attività finanziarie cartolarizzate per le quali, alla data di riferimento della segnalazione, l'attività operativa di recupero crediti è svolta da soggetti terzi all'uopo delegati dall'intermediario segnalante.

Voce: **58208**

ATTIVITA' FINANZIARIE SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE PROPRIE - ATTIVITÀ DI SERVICING

Nella presente voce figurano le attività finanziarie, escluse quelle in sofferenza, oggetto di operazioni di cartolarizzazione proprie che hanno formato oggetto di cancellazione dall'attivo dell'intermediario segnalante e per le quali quest'ultimo svolge il ruolo di *servicer*.

Va indicato il valore nominale al lordo di eventuali fondi rettificativi e al netto dei rimborsi. Nel caso di finanziamenti che prevedano la corresponsione degli interessi in un'unica soluzione alla scadenza del capitale l'importo da segnalare include gli interessi maturati in regime di capitalizzazione annua composta.

Per le cessioni a società veicolo residenti nei paesi UEM (ivi inclusa l'Italia), è richiesta la disaggregazione per singolo paese di residenza della società veicolo, è inoltre prevista la ripartizione per "durata" delle attività.

Nel caso di società veicolo residenti in Italia è richiesta la segnalazione nominativa dell'operazione di cartolarizzazione (cfr. Avvertenze Generali).

02 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE

E' richiesta l'indicazione della "valuta" e del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

E' richiesta la classificazione per "valuta", "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "ramo di attività economica"; inoltre, limitatamente alle sottovoci 06, 08, 10, 12 e 18, è richiesta anche la ripartizione per "finalità del credito".

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 8 - Qualità e flussi

18 SCADUTE NON DETERIORATE

20 ALTRE ESPOSIZIONI

24 SU ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO

Voce: **46386**

TURNOVER

Valore totale dei crediti acquisiti o erogati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di riferimento della segnalazione. Per i crediti erogati (sottovoci da 11 a 28) si dovrà far riferimento alla data dalla quale gli stessi sono fruttiferi di interessi.

Per le operazioni di factoring, la voce corrisponde agli importi inclusi nella nota integrativa, parte D, sezione 1, tabella B.4.1.

02 FACTORING: FLUSSI DEI CREDITI ACQUISTATI PRO SOLUTO

Valore nominale dei crediti acquistati pro soluto.

06 FACTORING: FLUSSI DEI CREDITI ACQUISTATI PRO SOLVENDO

Valore nominale dei crediti acquistati pro solvendo.

07 FLUSSI DEI CREDITI AL DI SOTTO DEL VALORE ORIGINARIO

Valore di acquisto dei crediti acquistati per un valore al di sotto di quello originario (cfr. voce 52158).

08 FLUSSI DEI CREDITI CEDUTI A TITOLO DEFINITIVO

13 CREDITO AL CONSUMO: FLUSSI DEI CREDITI EROGATI:

Flusso dei crediti al consumo diversi da quelli erogati in relazione all'esecuzione di servizi di pagamento (ad es. con carte di credito), che formano oggetto di segnalazione nella sottosezione 12.

18 ALTRI FINANZIAMENTI: FLUSSI DEI CREDITI EROGATI

Valore totale dei contratti di finanziamento erogati per le operazioni di cui alle voci 52284 e 52286.

20 LEASING FINANZIARIO: FLUSSI DEI CREDITI

Ammontare dei crediti residui in linea capitale.

25 LOCAZIONE FINANZIARIA: FLUSSI DEI CREDITI PER RETROLOCAZIONE

Ammontare dei crediti residui in linea capitale per operazioni di retrolocazione.

28 ALTRI CREDITI: FLUSSI

Nella presente sottovoce vanno inclusi anche eventuali crediti acquisiti nel periodo di riferimento non derivanti da operazioni di factoring (es. a seguito di acquisto di ramo di azienda).

Voce: **46382**

FLUSSI DI PARTECIPAZIONI DETENUTE PER ATTIVITÀ DI MERCHANT BANKING

I dati sono relativi al trimestre di riferimento della segnalazione.

La voce corrisponde agli importi inclusi nella nota integrativa, parte D, tabella E.3, righe B1 e C1.

Gli importi vanno distinti tra: 1) controllate, 2) controllate congiuntamente, 3) sottoposte a influenza notevole, 4) altre.

08 PARTECIPAZIONI ACQUISITE

Ammontare delle partecipazioni acquisite nel periodo indicato.

10 PARTECIPAZIONI DISMESSE

Ammontare delle partecipazioni cedute o trasformate in altri rapporti (ad es. in crediti) nel periodo indicato.

Voce: **46590**

FLUSSI DI GARANZIE NEL PERIODO

RILASCIATE:

Incremento delle garanzie rilasciate dall'ente segnalante (numero e valore nominale) nel trimestre di riferimento (es. alla data del 30.6 andranno segnalate le variazioni intervenute nel periodo 1.4 - 30.6).

- 02** FINO A 25.000 EURO
- 06** DA 25.001 A 150.000 EURO
- 10** OLTRE 150.000 EURO

ESCUSSE:

Riduzione delle garanzie rilasciate dall'ente segnalante (numero e importo) nel trimestre di riferimento a seguito di avvenuta escussione (es. alla data del 30.6 andranno segnalate le variazioni intervenute nel periodo 1.4 - 30.6).

- 14** FINO A 25.000 EURO
- 18** DA 25.001 A 150.000 EURO
- 22** OLTRE 150.000 EURO

Voce: **46392**

SISTEMI DI COMMERCIALIZZAZIONE: VOLUME DI ATTIVITÀ

Numero e importo dei nuovi crediti erogati dall'intermediario finanziario nel trimestre di riferimento. L'importo di tali crediti – distinti nelle diverse forme tecniche – deve essere coerente con la voce 46386 ("Turnover").

Devono essere segnalati i crediti derivanti dai singoli contratti ripartiti a seconda dei soggetti incaricati della relativa "distribuzione" ai sensi della vigente disciplina di vigilanza (si considerano i canali che hanno consentito il primo contatto con la clientela a prescindere dall'intervento diretto nella conclusione del contratto).

Ai fini della compilazione delle presenti sottovoci per soggetti incaricati della "distribuzione" si intendono:

- Proprie dipendenze: locali dell'intermediario segnalante nei quali sia previsto l'accesso della clientela e siano dislocati propri dipendenti;
- Agenti in attività finanziaria;
- Mediatori creditizi;
- Promotori finanziari;
- Banche;
- SIM;
- Altri intermediari finanziari: intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del D.Lgs. 385/93;
- Assicurazioni: imprese ed enti di assicurazione e rispettivi agenti;
- Esercizi convenzionati: esercizi commerciali a cui l'intermediario si affida – sulla base di una apposita convenzione – per la distribuzione di propri prodotti e servizi (per il leasing in tale fattispecie rientrano anche gli eventuali fornitori);
- Altri canali distributivi: altri canali distributivi non ricompresi nei precedenti;
- Canale telefonico: ricade in questo canale distributivo l'operatività per il tramite di "call center" o risponditori automatici nonché l'operatività per il tramite di apparecchi di telefonia mobile, utilizzando protocolli di trasmissione dati;
- Internet: in questo canale distributivo vanno inclusi anche eventuali collegamenti di tipo WebTv;
- Altri collegamenti telematici: canali telefonici diversi dal "call center".

LEASING:

Numero ed importo dei crediti residui in linea capitale.

02 NUMERO

06 IMPORTO

FACTORING:

Numero e importo dei crediti acquistati pro soluto, pro solvendo e dei crediti assunti al di sotto del valore originario ovvero acquistati a titolo definitivo.

08 NUMERO

12 IMPORTO

CREDITO AL CONSUMO:

Numero e importo dei crediti erogati per operazioni di credito al consumo, ad eccezione di quelli erogati con carte di credito a rimborso rateale e degli altri finanziamenti connessi con servizi di pagamento.

18 NUMERO

22 IMPORTO

ALTRI FINANZIAMENTI:

Numero e importo dei contratti di finanziamento, diversi da quelli connessi con servizi di pagamento. Nella presente sottovoce vanno inclusi anche eventuali crediti acquisiti nel periodo di riferimento non derivanti da operazioni di factoring.

26 NUMERO

30 IMPORTO

Voce: **46414**

NUMERO DIPENDENTI DELL'ENTE SEGNALANTE DISTACCATI PRESSO ALTRI ENTI

Personale dipendente dell'intermediario segnalante distaccato a tempo pieno presso altri enti.

Vanno escluse dalla rilevazione le ipotesi in cui la prestazione di lavoro, non essendo a tempo pieno, sia riconducibile nella sostanza ad una vera e propria attività di servizio.

Voce: **46416**

RETE DI DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI

Nelle presente voce va segnalato il numero di soggetti, ripartiti per categoria, ai quali l'intermediario, sulla base di un formale contratto, si affida per la distribuzione di prodotti e servizi (cfr. anche voce 46392). Si prescinde dal numero di punti operativi aperti al pubblico a disposizione dei soggetti di cui sopra (es. sportelli bancari, agenzie assicurative, ecc).

Le informazioni relative alle dipendenze dell'ente segnalante formano oggetto di segnalazione nella voce 46558.

Deve essere segnalata la situazione in essere alla data di riferimento.

Ai fini della compilazione delle presenti sottovoci per soggetti incaricati della "distribuzione" si intendono:

- Agenti in attività finanziaria;
- Mediatori creditizi;
- Promotori finanziari;
- Banche;
- SIM;
- Intermediari finanziari: intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del D.Lgs. 385/93;
- Assicurazioni: imprese ed enti di assicurazione e rispettivi agenti;
- Esercizi convenzionati: esercizi commerciali a cui l'intermediario si affida – sulla base di una apposita convenzione – per la distribuzione di propri prodotti e servizi (per il leasing in tale fattispecie rientrano anche gli eventuali fornitori);
- Istituti di pagamento;
- Istituti di moneta elettronica;
- Altro: altri canali distributivi non ricompresi nei precedenti.

Voce: **46422**

NUMERO POSIZIONI

Per “posizioni” si intendono i singoli contratti in decorrenza alla data di riferimento della segnalazione. Fanno eccezione le sottovoci 46422.06 (dove va riportato il flusso delle posizioni estinte dal 1° gennaio alla data di riferimento della segnalazione) e le sottovoci da 10 a 20 (nelle quali va segnalato il numero di controparti).

ATTIVE:

Nelle presenti sottovoci non devono essere computate le posizioni deteriorate (sofferenze, incagli, crediti ristrutturati, crediti scaduti deteriorati).

01 PER FACTORING

03 PER LEASING

04 PER CREDITO AL CONSUMO

La sottovoce include anche i crediti concessi tramite carte di credito rateali e gli altri finanziamenti connessi con servizi di pagamento.

05 PER ALTRI FINANZIAMENTI

06 ESTINTE

Numero dei contratti estinti (anche prima della scadenza contrattuale) dal 1° gennaio alla data di riferimento della segnalazione.

10 SOFFERENZE

Numero delle controparti in sofferenza alla data di riferimento della segnalazione.

12 INCAGLI

Numero delle controparti classificate a incaglio alla data di riferimento della segnalazione.

16 CREDITI RISTRUTTURATI

Numero delle controparti verso cui è stata effettuata una ristrutturazione del credito alla data di riferimento della segnalazione.

20 CREDITI SCADUTI DETERIORATI

Numero delle controparti che presentano posizioni scadute deteriorate (cfr. Avvertenze generali par. 7) alla data di riferimento della segnalazione.

Voce: **46426**

CONTRATTI DERIVATI SU TITOLI DI DEBITO, TASSI DI INTERESSE E TITOLI DI CAPITALE

I contratti derivati su tassi di interesse e su indici azionari sono classificati per convenzione come “acquisti” o come “vendite” a seconda che comportino per l’ente segnalante l’acquisto o la vendita del tasso fisso o dell’indice contrattualmente predeterminato.

OPERAZIONI CON SCAMBIO DI CAPITALE:

02 ACQUISTI

06 VENDITE

OPERAZIONI SENZA SCAMBIO DI CAPITALE:

Va segnalato il capitale nozionale di riferimento

10 ACQUISTI

14 VENDITE

Voce: **52426**

ATTIVITÀ COSTITUITE IN GARANZIA SU FINANZIAMENTI CONCESSI DALL'ENTE SEGNALANTE

Valore delle attività (contante, titoli, ecc.) costituite in garanzia da terzi intermediari presso l'ente segnalante a valere su finanziamenti dallo stesso erogati. Nelle sottovoci vanno inclusi i valori riferiti a ciascuna controparte (banche, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 del T.U.B. e nell'elenco generale ex art. 106 del citato Testo unico).

Gli importi vanno distinti in base alla tipologia dell'attività: 1) denaro, 2) titoli e 3) altre attività.

CONCESSI PER CASSA:

- 02** VERSO BANCHE
- 04** VERSO INTERMEDIARI FINANZIARI DELL'ELENCO SPECIALE
- 06** VERSO INTERMEDIARI FINANZIARI DELL'ELENCO GENERALE
- 08** VERSO ALTRE CONTROPARTI

CONCESSI TRAMITE IL RILASCIO DI GARANZIE:

- 10** VERSO BANCHE
- 12** VERSO INTERMEDIARI FINANZIARI DELL'ELENCO SPECIALE
- 14** VERSO INTERMEDIARI FINANZIARI DELL'ELENCO GENERALE
- 16** VERSO ALTRE CONTROPARTI

Voce: **52428**

ELEMENTI PATRIMONIALI DI PERTINENZA DI ENTI PUBBLICI

COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA

Forma oggetto di rilevazione nelle sottovoci 02 e 06 l'ammontare dei contributi erogati da soggetti pubblici che, in base alla vigente disciplina prudenziale, sono computati nel patrimonio di vigilanza.

PATRIMONIO DI BASE

02 CONTRIBUTI PUBBLICI

04 ALTRI

PATRIMONIO SUPPLEMENTARE

06 CONTRIBUTI PUBBLICI

08 ALTRI

Vanno segnalati gli strumenti finanziari subordinati acquistati da soggetti pubblici che, in base alla vigente disciplina prudenziale, sono computati nel patrimonio supplementare.

10 ALTRI

Figurano nella presente sottovoce i contributi erogati da soggetti pubblici non computati nel patrimonio di vigilanza, con esclusione del "Fondo Antiusura ex L. 108/96", che non deve essere rilevato. Va segnalato anche l'ammontare delle quote ammortizzate a fini di vigilanza (non computato dall'intermediario segnalante nel patrimonio di vigilanza) di strumenti finanziari subordinati detenuti da enti pubblici.

Premessa

Sono segnalate nella presente sottosezione tutte le attività e passività non compensate, com prese nel portafoglio immobiliare (¹) e ripartite negli scaglioni temporali indicati nelle Avvertenze generali (cfr. par. 6 “Vita residua”).

Le diverse posizioni attive e passive ricadenti in ciascuna fascia temporale sono ponderate con pesi indicati nella Tav. 6, Allegato M, Sez. XI, Cap. V della Circolare n. 216 del 5 agosto 1996.

Le posizioni vanno segnalate valuta per valuta se considerate “valute rilevanti” ovvero aggregate se rientranti tra le “valute non rilevanti”.

Nel caso di attività e passività non soggette al rischio di tasso di interesse (es. immobili, capitale sociale etc.) le voci della sottosezione devono essere convenzionalmente segnalate prevedendo una durata indeterminata e vanno ponderate a zero.

Le voci della presente Sezione sono classificate secondo i seguenti dettagli informativi: “Divisa”, “Residenza”, “Tipo tasso”, “Vita residua”, “Vita residua relativa alla data di revisione dei rendimenti”, “Tipo importo” e “Valuta”.

Con riferimento alla voce 46560 “Esposizione al rischio di tasso di interesse: attività” le esposizioni vanno inoltre ripartite in base alla “Qualità del credito”.

¹ Nella sostanza il “portafoglio immobiliare” include le attività e passività finanziarie diverse da quelle classificate nel portafoglio di negoziazione di vigilanza.

ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

Voce: **46560**

ATTIVITÀ

Voce: **46565**

PASSIVITÀ

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 12 - Servizi di pagamento

Sottosezione:

12 SERVIZI DI PAGAMENTO

Voce: **52500**

ATTIVITÀ FINANZIARIE RIFERITE AI CONTI DI PAGAMENTO

Per la definizione di conto di pagamento cfr. Avvertenze Generali, par. 12.4.

02 CASSA E DISPONIBILITÀ LIQUIDE

04 DEPOSITI BANCARI

La presente sottovoce va dettagliata per banca depositaria (codice censito).

06 TITOLI DI DEBITO

La presente sottovoce va dettagliata secondo l'attributo "codice titolo".

Voce: **52505**

CONTI DI PAGAMENTO DELLA CLIENTELA

Per la definizione di conto di pagamento cfr. Avvertenze Generali, par. 12.4.

Nel caso di conti utilizzati anche per finalità diverse da quelle dei servizi di pagamento, nella presente voce vanno indicati solo i saldi dei conti relativi alla prestazione dei servizi di pagamento.

02 CONTI DI PAGAMENTO CON SALDO MASSIMO INFERIORE O PARI A 100 EURO

04 CONTI DI PAGAMENTO CON SALDO SUPERIORE A 100 EURO

Voce: **52510**

FINANZIAMENTI RELATIVI AI SERVIZI DI PAGAMENTO

Ammontare complessivo dei finanziamenti relativi a servizi di pagamento. L'importo da segnalare è al lordo delle rettifiche di valore.

La voce comprende anche i crediti erogati a seguito di operazioni di anticipo contante.

I finanziamenti vanno distinti, con riferimento alle sottovoci 02 e 04, per "tipologia di carta" (aziendale o personale), con riferimento alla sottovoce 06 per "tipo credito" e, con riferimento a tutte le voci, secondo l'attributo "qualità del credito".

Viene inoltre richiesta la ripartizione tra attività "proprie", attività "cedute e non cancellate anche a fini prudenziali", attività "cedute e non cancellate solo a fini di bilancio".

02 CARTE DI CREDITO CON RIMBORSO A SALDO (CHARGE)

Ammontare dei crediti con rimborso a saldo rivenienti dall'utilizzo di carte di credito che prevedono contrattualmente solo tale modalità di regolamento nonché l'ammontare dei crediti con rimborso a saldo rivenienti dall'utilizzo di carte di credito per le quali è previsto contrattualmente anche il rimborso rateale, ma per le quali a fronte della possibilità contrattuale di effettuare il rimborso rateale o a saldo, il titolare abbia optato per quello a saldo. Non vanno pertanto inclusi gli importi per i quali il titolare abbia optato per il rimborso rateale, da segnalare nella successiva sottovoce relativa a carte di credito con rimborso rateale.

04 CARTE DI CREDITO CON RIMBORSO RATEALE

Ammontare dei crediti rivenienti dall'utilizzo di carte di credito con rimborso rateale che prevedono contrattualmente solo tale modalità di regolamento nonché l'ammontare dei crediti con rimborso rateale rivenienti dall'utilizzo di carte di credito per le quali è previsto contrattualmente anche il rimborso a saldo, ma per le quali a fronte della possibilità contrattuale di effettuare il rimborso rateale o a saldo, il titolare abbia optato per quello rateale. Non vanno pertanto inclusi gli importi per i quali il titolare abbia optato per il rimborso a saldo, da segnalare nella precedente sottovoce relativa a carte di credito con rimborso a saldo.

06 ALTRI FINANZIAMENTI

Nella presente voce vanno segnalati i finanziamenti riferiti a servizi di pagamento diversi da quelli da rilevare nelle precedenti voci.

Voce: **52515**

FINANZIAMENTI RELATIVI AI SERVIZI DI PAGAMENTO: RETTIFICHE DI VALORE EFFETTUATE

Ammontare complessivo delle rettifiche di valore effettuate sui finanziamenti connessi con i servizi di pagamento (cfr. voce 52510) distinto, con riferimento alle sottovoci 10 e 12, per “tipo credito”.

Le rettifiche di valore vanno inoltre distinte, con riferimento alle sottovoci dalla 02 alla 08 per “tipologia di carta” (aziendale o personale), con riferimento alle sottovoci 02, 06 e 10, secondo l’attributo “qualità del credito”.

CARTE DI CREDITO CON RIMBORSO A SALDO (CHARGE)

Cfr. sottovoce 52510.02.

02 SPECIFICHE

04 DI PORTAFOGLIO

CARTE DI CREDITO CON RIMBORSO RATEALE

Cfr. sottovoce 52510.04.

06 SPECIFICHE

08 DI PORTAFOGLIO

ALTRI FINANZIAMENTI

Cfr. sottovoce 52510.06.

10 SPECIFICHE

12 DI PORTAFOGLIO

Voce: **52520**

FINANZIAMENTI RELATIVI AI SERVIZI DI PAGAMENTO: RIPARTIZIONE TERRITORIALE

Ammontare dei finanziamenti connessi con i servizi di pagamento distinti per “provincia” o “Stato di residenza” del debitore, per “qualità del credito” e, con riferimento alla sottovoce 06, per “tipo credito”.

Gli importi vanno inoltre distinti, con riferimento alle sottovoci 02 e 04, per “tipologia di carta” (aziendale o personale)

Gli importi da segnalare sono al lordo delle rettifiche di valore.

02 CARTE DI CREDITO CON RIMBORSO A SALDO (CHARGE)

Cfr. sottovoce 52510.02.

04 CARTE DI CREDITO CON RIMBORSO RATEALE

Cfr. sottovoce 52510.04.

06 ALTRI FINANZIAMENTI

Cfr. sottovoce 52510.06.

Voce: **52525**

SERVIZI DI PAGAMENTO: FLUSSO NUOVI CONTRATTI

Per la definizione di carte di credito, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.1; per la definizione di carte di debito, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.2; per la definizione di conto di pagamento cfr. Avvertenze Generali, par. 12.4.

Forma oggetto di segnalazione nella presente voce il numero di nuovi contratti stipulati dall'intermediario segnalante nel trimestre di riferimento della segnalazione. E' richiesta la ripartizione per "canali di distributivi". I valori segnalati sono i medesimi di quelli previsti nella voce 46416 "Rete di distribuzione di prodotti e servizi".

- 02** CARTE DI CREDITO
- 04** CARTE DI DEBITO
- 06** CONTI DI PAGAMENTO

Voce: **52530**

SERVIZI DI PAGAMENTO: TURNOVER

Cfr. voce 52510 – “Finanziamenti relativi ai servizi di pagamento”.

Valore totale dei finanziamenti erogati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di riferimento della segnalazione (ad esempio, nella segnalazione riferita al 31 marzo vanno segnalati i finanziamenti erogati dal 1° gennaio fino al 31 marzo; nella segnalazione riferita al 30 giugno vanno segnalati i finanziamenti erogati dal 1° gennaio fino al 30 giugno).

La sottovoce 06 va distinta per “tipo credito”.

02 CARTE DI CREDITO CON RIMBORSO A SALDO (CHARGE)

04 CARTE DI CREDITO CON RIMBORSO RATEALE

06 ALTRI FINANZIAMENTI

Voce: **46436**

ESTRATTI CONTO DI CARTE DI CREDITO

Per la definizione di carte di credito, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.1.

Nella presente voce va segnalato il numero e l'importo degli estratti conto emessi nel periodo di riferimento relativi all'utilizzo delle carte di credito emesse dall'istituto di pagamento segnalante.

La presente voce va segnalata con cadenza semestrale.

REGOLATI MEDIANTE:

02 ADDEBITO IN C/C BANCARIO

03 ADDEBITO IN CONTO DI PAGAMENTO

04 ADDEBITO TRAMITE RETE

Formano oggetto di rilevazione nella presente sottovoce gli estratti conto inviati tramite rete (es. Internet) e regolati dall'intestatario del rapporto sempre tramite rete.

12 ALTRI STRUMENTI

Voce: **46440**

OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'ENTE SEGNALANTE

Per la definizione di carte di credito, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.1.

Numero ed importo delle operazioni effettuate presso gli esercizi convenzionati.

La presente voce riguarda l'attività svolta dagli enti in veste di "acquirer"⁽¹⁾ e pertanto va segnalata solo dagli enti che hanno stipulato specifici contratti di "acquiring" con esercizi commerciali per l'accettazione di carte di credito proprie e/o emesse da altri soggetti. La presente voce non va invece segnalata da enti che, pur avendo negoziato voucher di spesa, non hanno stipulato un contratto di "acquiring" con l'esercente stesso. Il contenuto della presente voce va segnalato semestralmente alle previste date di invio delle informazioni riferite al 31 dicembre e al 30 giugno.

OPERAZIONI GESTITE TRAMITE TERMINALE ELETTRONICO

Vanno segnalate le operazioni i cui dati sono acquisiti tramite terminale elettronico.

EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE:

12 DALL' **ENTE SEGNALANTE**

DA ALTRI ENTI:

14 EMITTENTI **NAZIONALI**

15 EMITTENTI **ESTERI**

ALTRE OPERAZIONI

EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE:

18 DALL' **ENTE SEGNALANTE**

DA ALTRI ENTI:

22 EMITTENTI **NAZIONALI**

¹ Si considera *acquirer* l'intermediario che, sulla base di uno specifico contratto stipulato con esercizi commerciali (contratto di *acquiring*) è responsabile della raccolta e della gestione dei flussi informativi relativi alle transazioni effettuate, nonché, di norma, del trasferimento di fondi a favore dell'esercente. Inoltre, l'intermediario *acquirer* aderisce a circuiti internazionali e applica apposite commissioni agli esercenti convenzionati per il servizio reso.

24 EMITTENTI

ESTERI

Voce: **52222**

**OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO PRESSO ESERCIZI
CONVENZIONATI CON L'ENTE SEGNALANTE: MODALI-
TÀ DI TRATTAMENTO**

Per la definizione di carte di credito, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.1.

Numero ed importo delle operazioni di cui alla voce 46440 distinte per modalità di trattamento.

Ai fini dell'individuazione degli intermediari tenuti a segnalare questa voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 46440.

CON TRATTAMENTO AUTORIZZATIVO "ON LINE"

EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE:

DALL'ENTE SEGNALANTE:

02 NUMERO

04 IMPORTO

DA ALTRI ENTI:

06 NUMERO

08 IMPORTO

ALTRE

Per tali operazioni è richiesta la specifica della causale del trattamento (interruzione di collegamento, trattamento cartaceo o altro).

EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE:

DALL'ENTE SEGNALANTE:

10 NUMERO

12 IMPORTO

DA ALTRI ENTI:

14 NUMERO

16 IMPORTO

Voce: **46442**

UTILIZZI FRAUDOLENTI DELLE CARTE DI CREDITO PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'ENTE SEGNALANTE

Per la definizione di carte di credito, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.1.

Numero e importo delle operazioni per le quali si sono verificate delle frodi, ricondotte, di norma, alla data di effettuazione della spesa da parte del titolare.

Ai fini dell'individuazione degli istituti di pagamento tenuti a segnalare questa voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 46440.

Il contenuto della presente voce va segnalato semestralmente alle date di riferimento del 31 dicembre e del 30 giugno. Il periodo di riferimento è rappresentato da ciascun semestre.

Dovranno essere segnalati gli utilizzi fraudolenti ripartiti per causale di frode.

Non formano oggetto di segnalazione nella presente voce gli utilizzi illeciti a seguito di insolvenza o morosità del titolare della carta di credito.

OPERAZIONI DI ACQUISTO DI BENI O SERVIZI DA PORTATORI DI CARTE EMESSE :

08 DALL'ENTE SEGNALANTE

DA ALTRI ENTI:

10 EMITTENTI NAZIONALI

12 EMITTENTI ESTERI

Voce: **46444**

UTILIZZI FRAUDOLENTI DELLE CARTE DI CREDITO

Per la definizione di carte di credito, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.1.

Numero e importo delle operazioni per le quali si sono verificate delle frodi, ricondotte, di norma, alla data di effettuazione della spesa da parte del titolare.

Ai fini dell'individuazione degli istituti di pagamento tenute a rilevare la presente voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 46448.

Il contenuto della presente voce va segnalato semestralmente alle date di riferimento del 31 dicembre e del 30 giugno. Il periodo di riferimento è rappresentato da ciascun semestre.

Dovranno essere segnalati gli utilizzi fraudolenti, ripartiti per causale di frode.

Non formano oggetto di segnalazione nella presente voce gli utilizzi illeciti a seguito di insolvenza o morosità del titolare della carta di credito.

04 **PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI REALI**

06 **SU RETE**

Utilizzi fraudolenti su transazioni eseguite su rete (es. Internet).

12 **SU ALTRI STRUMENTI A DISTANZA**

Utilizzi fraudolenti su transazioni eseguite a distanza attraverso la comunicazione (per posta, per telefono, ecc.) del numero della carta di credito. Per tale sottovoce è richiesta l'indicazione del canale (postale, telefonico, televisivo o altro).

14 **PER OPERAZIONI DI ANTICIPO DI CONTANTI**

Voce: **46448**

CARTE DI CREDITO IN CIRCOLAZIONE

Per la definizione di carte di credito, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.1.

La presente voce va segnalata dai soli istituti di pagamento che emettono proprie carte di credito. Pertanto tale voce non deve essere segnalata dagli istituti di pagamento che curano esclusivamente la distribuzione di carte di credito emesse da altri soggetti.

Le carte vanno distinte tra carte aziendali e carte personali.

02 CO-BRANDED

Numero delle carte di credito emesse dall'ente segnalante in collaborazione con altri operatori offerenti beni o servizi.

06 ALTRE

Voce: **46452**

CARTE DI CREDITO IN CIRCOLAZIONE: RIPARTIZIONE PER FUNZIONI

Per la definizione di carte di credito, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.1.

Il contenuto della presente voce va segnalato annualmente alla prevista data di invio delle informazioni riferite al 31 dicembre.

Ai fini dell'individuazione degli istituti di pagamento tenuti a rilevare la presente voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 46448.

Le carte vanno distinte tra carte aziendali e carte personali.

02 MONOFUNZIONALI

06 MULTIFUNZIONALI

Numero delle carte utilizzabili su ATM e POS anche con funzioni di carte di debito, cioè determinando a fronte di ogni operazione di prelievo o pagamento, un addebito in conto eseguito, di norma, entro il giorno successivo all'operazione.

Voce: **46456**

POSIZIONI SULLE QUALI LE CARTE DI CREDITO INSISTONO

Per la definizione di carte di credito, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.1.

Le posizioni vanno riferite ai soggetti ai quali fa capo il regolamento delle diverse carte di credito emesse. In particolare, nel caso di carte supplementari associate ad una carta principale va segnalata un'unica posizione; medesima indicazione nel caso di più carte rilasciate ad esponenti di un'azienda il cui regolamento faccia capo all'azienda stessa.

Il contenuto della presente voce va segnalato annualmente alla prevista data di invio delle informazioni riferite al 31 dicembre.

Ai fini dell'individuazione degli istituti di pagamento tenuti a rilevare la presente voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 46448.

Le posizioni vanno distinte a seconda che riferiscano a carte aziendali o carte personali.

Voce: **46460**

POSIZIONI ATTIVE DELLE CARTE DI CREDITO

Per la definizione di carte di credito, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.1.

Numero delle posizioni, riferite ai soggetti, sulle quali è stata registrata almeno una operazione nell'anno.

Il contenuto della presente voce va segnalato annualmente alla prevista data di invio delle informazioni riferite al 31 dicembre.

Ai fini dell'individuazione degli istituti di pagamento tenuti a rilevare la presente voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 46448.

Le posizioni vanno distinte a secondo che riferiscano a carte aziendali o carte personali.

CON REGOLAMENTO:

02 CON ADDEBITO IN CONTO

Numero delle posizioni regolate mediante l'addebito preautorizzato in conto corrente.

06 CON ALTRI STRUMENTI

Numero delle posizioni regolate mediante assegni bancari, circolari, ecc.

CON MODALITÀ DI RIMBORSO:

10 IN UN'UNICA SOLUZIONE

14 CON RATEIZZAZIONE

CON LIMITE DI SPESA:

18 FINO A 1.500 EURO

22 SUPERIORE A 1.500 EURO

26 SENZA LIMITE DI SPESA

Voce: **46464**

ANTICIPI DI CONTANTE AI POSSESSORI DI CARTE DI CREDITO

Per la definizione di carte di credito, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.1.

Numero e ammontare degli anticipi di contante ai possessori di carte di credito.

Il contenuto della presente voce va segnalato semestralmente alle previste date di invio delle informazioni riferite al 31 dicembre e al 30 giugno.

DALL'ENTE SEGNALANTE A:

02 PORTATORI DI PROPRIA CARTA

Anticipi di contante effettuati dall'ente segnalante a favore dei titolari di carte emesse dall'ente stesso.

Per tale sottovoce è richiesta la distinzione tra carte aziendali e carte personali.

PORTATORI DI ALTRA CARTA:

Anticipi di contante effettuati dall'ente segnalante a titolari di carte emesse da altre società sia italiane che estere.

04 DI EMITTENTI NAZIONALI

08 DI EMITTENTI ESTERI

DA ALTRI ENTI EMITTENTI A:

10 PORTATORI DI CARTE EMESSE DALL'ENTE SEGNALANTE

Anticipi di contante a favore di possessori di carte di credito emesse dall'ente segnalante effettuati da altre società emittenti.

Per tale sottovoce è richiesta la distinzione tra carte aziendali e carte personali.

Voce: **46468**

OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO

Per la definizione di carte di credito, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.1.

Numero e importo delle operazioni effettuate dai titolari delle carte di credito emesse dall'istituto di pagamento.

Il contenuto della presente voce va segnalato semestralmente alle previste date di invio delle informazioni riferite al 31 dicembre e al 30 giugno.

Ai fini dell'individuazione degli istituti di pagamento tenuti a rilevare la presente voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 46448.

Per tale voce è richiesta la distinzione tra carte aziendali e carte personali.

04 PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI REALI

Operazioni effettuate sia in Italia sia all'estero.

06 SU RETE

Formano oggetto di rilevazione i pagamenti eseguiti su rete (es. Internet) finalizzati all'acquisto di beni e servizi.

10 SU ALTRI STRUMENTI A DISTANZA

Formano oggetto di rilevazione i pagamenti eseguiti a distanza attraverso la comunicazione (per posta, per telefono, ecc.) del numero della carta di credito, con esclusione dei pagamenti effettuati su rete di cui alla precedente sottovoce. Per tale sottovoce è richiesta l'indicazione del canale (postale, telefonico, televisivo o altro).

Voce: **52232**

OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO: MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Per la definizione di carte di credito, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.1.

Numero e importo delle operazioni di cui alla voce 46468 distinte per modalità di trattamento.

Il contenuto della presente voce va segnalato semestralmente alle previste date di invio delle informazioni riferite al 31 dicembre e al 30 giugno.

CON TRATTAMENTO AUTORIZZATIVO “ON LINE”:

02 NUMERO

04 IMPORTO

ALTRE:

Per tali operazioni è richiesta la specifica della causale del trattamento (interruzione di collegamento, trattamento cartaceo o altro).

06 NUMERO

08 IMPORTO

Voce: **46545**

OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'ENTE SEGNALENTE: RIPARTI- ZIONE COMMERCIALE E TERRITORIALE

Per la definizione di carte di credito, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.1.

Numero e importo delle operazioni con carte di credito effettuate presso esercizi convenzionati, nel periodo di riferimento della segnalazione.

Ai fini dell'individuazione degli istituti di pagamento tenuti a rilevare la presente voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 46440.

Le informazioni della presente voce, avente il medesimo contenuto informativo della voce 46440, vanno segnalate separatamente alle previste date di invio delle informazioni riferite al 31 dicembre e al 30 giugno.

02 RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE

Per categoria commerciale dell'esercizio.

06 RIPARTIZIONE TERRITORIALE

Per provincia di esecuzione dell'operazione.

Voce: **46550**

CARTE DI CREDITO IN CIRCOLAZIONE: RIPARTIZIONE TERRITORIALE

Per la definizione di carte di credito, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.1.

Va segnalato il numero delle carte di credito emesse dall'istituto di pagamento, alla data di riferimento della segnalazione, sia direttamente che tramite altri operatori, suddivise per provincia di residenza del titolare della carta.

Per tale voce è richiesta la distinzione tra carte aziendali e carte personali.

Il contenuto della presente voce va segnalato semestralmente alle previste date di invio delle informazioni riferite al 31 dicembre e al 30 giugno.

Ai fini dell'individuazione degli istituti di pagamento tenuti a rilevare la presente voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 46448.

Ai fini della compilazione della presente voce per "periodo di riferimento" si intende dal 1° gennaio alla data di segnalazione.

ATTIVE:

Per le carte attive viene richiesta anche l'indicazione della tecnologia utilizzata (EMV compliant, non EMV compliant)

01 SU RETE

Carte utilizzate almeno una volta nel "periodo di riferimento" su rete (es. Internet).

03 ALTRO

Carte utilizzate almeno una volta nel "periodo di riferimento" ad esclusione di quelle segnalate nella sottovoce 46550.01.

06 NON ATTIVE

Carte che non sono state mai utilizzate nel "periodo di riferimento".

BLOCCATE:

Numero delle carte di credito bloccate a qualsiasi titolo. Per tale sottovoce è richiesto di specificare la causale distinguendo tra blocco di sicurezza (a causa di furti, smarrimenti e utilizzi fraudolenti), blocco per insolvenza e blocco tecnico (blocchi diversi dai precedenti o natura del blocco non determinabile).

12 BLOCCO DI SICUREZZA

14 BLOCCO PER INSOLVENZA

Sezione: II - Altre informazioni
Sottosezione: 12 - Servizi di pagamento

16 BLOCCO

TECNICO

Voce: **52240**

CARTE DI CREDITO ATTIVE SU RETE IN CIRCOLAZIONE: ADESIONE AI SISTEMI DI SICUREZZA

Per la definizione di carte di credito, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.1

Numero e importo delle operazioni con carte di credito di cui alla voce 46550.01 distinte a seconda dell'adesione o meno a sistemi di sicurezza.

CARTE DI CREDITO ADERENTI AI SISTEMI DI SICUREZZA:

I sistemi di sicurezza delle transazioni online (e-com merce) da considerare - ai fini della compilazione delle presenti sottovoci - sono i protocolli che prevedono l'autenticazione certificata e centralizzata degli utenti sul web (es. Verified by Visa - VbV, Secure Code Mastercard - SCM).

02 NUMERO

04 IMPORTO

CARTE DI CREDITO NON ADERENTI AI SISTEMI DI SICUREZZA:

06 NUMERO

08 IMPORTO

Voce: **52242**

CARTE DI CREDITO REVOCATE PER INSOLVENZA: RIPARTIZIONE TERRITORIALE

Per la definizione di carte di credito, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.1.

Numero e importo delle operazioni rivenienti dall'utilizzo di carte di credito soggette a revoca di utilizzo per insolvenza nel trimestre di riferimento, distinte per soggetto al quale riferire il relativo rischio e per provincia di residenza del titolare della carta.

Ai fini dell'individuazione degli istituti di pagamento tenuti a rilevare la presente voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 46448.

CON RISCHIO A CARICO DELL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE:

02 NUMERO

04 IMPORTO

CON RISCHIO A CARICO DI TERZI:

06 NUMERO

08 IMPORTO

Voce: **46555**

CARTE DI CREDITO: ESERCIZI CONVENZIONATI

Per la definizione di carte di credito, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.1.

Numero degli esercizi, alla data di riferimento della segnalazione, con i quali l'ente segnalante ha in essere una convenzione per l'accettazione di pagamenti con carte di credito, distinto per categoria commerciale e provincia della sede legale dell'esercizio stesso.

Ai fini dell'individuazione degli istituti di pagamento tenuti a rilevare la presente voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 46440.

Per esercizi convenzionati attivi si intendono quelli che hanno originato almeno un'operazione nel periodo di riferimento.

Ai fini della compilazione della presente voce per "periodo di riferimento" si intende dal 1° gennaio alla data di segnalazione.

ATTIVI SENZA TERMINALE POS:

16 RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE

18 RIPARTIZIONE TERRITORIALE

NON ATTIVI SENZA TERMINALE POS:

20 RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE

22 RIPARTIZIONE TERRITORIALE

ATTIVI CON TERMINALE POS:

Si intendono tutti i terminali POS installati o meno dall'ente segnalante.

24 RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE:
ESERCIZI CONVENZIONATI SU RETE

Numero degli esercizi convenzionati per l'accettazione di pagamenti con carte di credito su rete (es. Internet)

26 RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE:
ALTRI ESERCIZI CONVENZIONATI

Numero degli esercizi convenzionati ad esclusione di quelli segnalati nella precedente sottovoce.

28 RIPARTIZIONE TERRITORIALE

NON ATTIVI CON TERMINALE POS:

Si intendono tutti i terminali POS installati o meno dall'ente segnalante.

30 RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE:
ESERCIZI CONVENZIONATI SU RETE

Numero degli esercizi convenzionati per l'accettazione di pagamenti con carte di credito su rete (es. Internet)

32 RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE:
ALTRI ESERCIZI CONVENZIONATI

Numero degli esercizi convenzionati ad esclusione di quelli segnalati nella precedente sottovoce.

34 RIPARTIZIONE TERRITORIALE

Voce: **3229**

POINTS OF SALE (P.O.S.): NUMERO APPARECCHIATURE

Apparecchiature automatiche di pertinenza dell'istituto di pagamento segnalante, comprese quelle gestite per il tramite di società esterne, collocate presso esercizi commerciali, mediante le quali i soggetti abilitati possono utilizzare carte di credito e/o di debito tramite una procedura automatizzata gestita, direttamente o per il tramite di altro ente, dallo stesso intermediario segnalante o dal gruppo di società offrente il servizio.

Le informazioni riportate in questa voce riguardano dati di consistenza e debbono pertanto riflettere il numero complessivo delle apparecchiature alla data del 31 dicembre di ciascun anno.

La distribuzione territoriale va riferita alla provincia di installazione dell'apparecchiatura utilizzata dal cliente nel colloquio con l'intermediario segnalante.

La settorizzazione fa riferimento alla distribuzione dei terminali attivi per gruppo di attività economica degli esercizi commerciali presso cui sono installati.

12 RETE AZIENDALE

Numero delle apparecchiature P.O.S. gestite unicamente dall'azienda segnalante che non consentono di operare ai titolari di carte emesse da altre società.

14 RETE INTERAZIENDALE

Numero delle apparecchiature P.O.S. gestite dall'azienda segnalante che consentono di operare anche ai titolari di carte emesse da altre società in quanto poste in circolarità con sistemi P.O.S. facenti capo ad altri intermediari.

Voce: **58550**

BONIFICI DISPOSTI DALLA CLIENTELA

Per bonifico si intende l'ordine im partito da un cliente al proprio istituto di pagamento di mettere una data somma a disposizione di un terzo beneficiario del pagamento.

Nella segnalazione vanno inclusi i giroconti - ossia i trasferimenti di fondi tra conti intestati al medesimo cliente - tra conti aperti presso banche o istituti di pagamento diversi; vanno invece esclusi i giroconti tra i conti aperti all' interno dello stesso istituto di pagamento.

Con riguardo agli ordini multipli - ossia disposti da clienti relativi a una pluralità di bonifici (es. per pagamento stipendi) - vanno rilevati i bonifici eseguiti e non gli ordini.

Vanno inoltre inclusi:

- i pagamenti disposti dagli enti pubblici, in genere a fronte di mandati;
- i bonifici permanenti ossia le disposizioni di pagamento ricorrenti, di norma di importo fisso (es. pagamento affitto), che l'istituto di pagamento esegue a fronte di un ordine permanente impartito da un proprio cliente;

Vanno invece esclusi:

- i trasferimenti di fondi a favore di esercenti commerciali derivanti dall'utilizzo di carte di debito o di credito e quelli a favore di beneficiari di incassi con addebito preautorizzato e di altri incassi conto terzi;
- i bonifici inviati all'estero dall'istituto di pagamento segnalante ma disposti dalla clientela presso altre banche o altri istituti di pagamento.

È prevista la ripartizione per "settore di attività economica", per "Stato di controparte", per "classe di importo" e per "provincia di esecuzione dell'operazione". Tale ultima si riferisce alla provincia della filiale dell'istituto di pagamento presso cui il cliente detiene il conto. Per i conti online, la provincia si riferisce alla residenza del cliente.

Per lo "Stato di controparte" il riferimento è l'istituto di pagamento presso cui è acceso il conto del beneficiario.

CON MODALITÀ TRADIZIONALI:

Bonifici disposti dal cliente ordinante mediante l'utilizzo di supporti cartacei (lettera o modulistica di sportello).

02 NUMERO

12 AMMONTARE

CON MODALITÀ AUTOMATIZZATE:

SUPPORTI MAGNETICI E A.T.M.:

Bonifici disposti mediante l'utilizzo di supporti magnetici o A.T.M.

34 NUMERO

36 AMMONTARE

COLLEGAMENTI TELEMATICI O TELEFONICI (DIVERSI DA INTERNET):

Bonifici disposti mediante collegamenti telematici (diversi da internet) o telefonici (ivi inclusi i messaggi inviati attraverso telefoni tipo SMS).

42 NUMERO

44 AMMONTARE

INTERNET:

Bonifici disposti mediante reti aperte (ivi inclusi i messaggi Extranet o Internet inviati con dispositivi diversi dal PC, quali ad esempio i dispositivi WAP).

50 NUMERO

52 AMMONTARE

Voce: **58555**

BONIFICI RICEVUTI DA PROPRIA CLIENTELA

La presente voce ha periodicità semestrale.

Per la definizione di “bonifico” si veda la voce 58550.

Sono inclusi i bonifici messi a disposizione dei beneficiari e i vaglia postali internazionali.

È prevista la ripartizione per “settore di attività economica”, per “Stato di controparte”, per “classe di importo” e per “provincia di esecuzione dell’operazione”. Tale ultima si riferisce alla provincia della filiale dell’istituto di pagamento presso cui il cliente detiene il conto.

La variabile “Stato di controparte” va riferita alla banca o all’istituto di pagamento dell’ordinante.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

Voce: **58560**

OPERAZIONI DI “MONEY TRANSFER”

Per la definizione di Money Transfer, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.3.

La presente voce ha periodicità trim estrale e si riferisce alle sole operazioni poste in essere nel trimestre di riferimento. .

È prevista la ripartizione per “settore di attività economica”, per “Stato di controparte”, per “provincia di esecuzione dell’operazione, per “canale distributivo” e per “classe di importo”.

IN ENTRATA:

La variabile “Stato di controparte” va riferita all’ordinante.

La provincia si riferisce a quella della filiale dell’istituto di pagamento presso cui il beneficiario ha prelevato l’importo trasferito.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

IN USCITA:

La variabile “Stato di controparte” va riferita al destinatario dell’importo trasferito.

La provincia si riferisce a quella del punto vendita presso cui viene eseguita l’operazione.

06 NUMERO

08 AMMONTARE

Voce: **58565**

ADDEBITI ESEGUITI SUI CONTI DI PROPRIA CLIENTELA

È prevista la ripartizione per “settore di attività economica”, per “Stato di controparte”, per “classe di importo” e per “provincia di esecuzione dell’operazione”. Tale ultima si riferisce alla provincia della filiale dell’istituto di pagamento presso la quale il cliente detiene il conto addebitato.

A FRONTE DI DISPOSIZIONI DI INCASSO PRE-AUTORIZZATE:

Addebiti eseguiti su conti di propri clienti a fronte di disposizioni di incasso impartite (all’istituto di pagamento segnalante o ad altro istituto di pagamento o banca) dal beneficiario, sulla base di preautorizzazione rilasciata dal cliente debitore. Vanno inclusi sia gli addebiti preautorizzati effettuati a fronte di disposizioni di incasso conformi a standard definiti in ambito interbancario (es. Rapporti Interbancari Accentrati - R.I.A., Rapporti Interbancari Diretti - R.I.D.) sia quelli eseguiti a fronte di disposizioni non standardizzate.

Vanno anche inclusi gli addebiti originati da disposizioni provenienti dall’estero.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

A FRONTE DI DISPOSIZIONI DI INCASSO NON PREAUTORIZZATE:

Addebiti eseguiti su conti di propri clienti per il pagamento di cambiali, tratte, ricevute bancarie cartacee, incassi mediante avviso (Mav), ricevute bancarie elettroniche (RiBa) e ricevute similari.

10 NUMERO

12 AMMONTARE

Voce: **58567**

ACCREDITI SUI CONTI A FRONTE DI DISPOSIZIONI DI INCASSO PREAUTORIZZATE

Accrediti eseguiti su conti a fronte di disposizioni di incasso presentate dalla clientela, sulla base di preautorizzazioni rilasciate dai debitori.

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”, per “classe di im porto” e per “provincia di esecuzione dell’ operazione”. Tale ultima si riferisce alla provincia della filiale dell’istituto di pagamento presso la quale il cliente detiene il conto.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

Voce: **58569**

RICEVUTE BANCARIE ELETTRONICHE E SIMILARI

Ricevute bancarie elettroniche (Ri.ba) ed altre disposizioni di incasso presentate mediante supporti magnetici o tramite collegamenti telematici da propria clientela che, nel periodo di rilevazione, sono scaduti presso l'intermediario segnalante o sono stati da esso inviati a banche o intermediari, italiani o esteri, per l'incasso. Sono escluse le disposizioni di incasso eseguite mediante addebiti preautorizzati e gli incassi mediante avviso (Mav).

02 NUMERO

04 AMMONTARE

Voce: **58575**

INCASSI MEDIANTE AVVISO PRESENTATI (MAV)

Operazioni standardizzate di incasso mediante avviso presentate dal beneficiario all'istituto di pagamento segnalante e non preventivamente domiciliate presso lo stesso istituto di pagamento o presso altra banca/istituto di pagamento.

La segnalazione fa carico all'istituto di pagamento presso cui il beneficiario del pagamento ha presentato gli avvisi di incasso.

È prevista la ripartizione per “settore di attività economica”, per “provincia di esecuzione dell'operazione” e per “Stato di controparte”.

02 NUMERO

12 AMMONTARE

Voce: **58577**

BOLLETTINI DI CONTO

Gli istituti di pagamento dovranno segnalare gli incassi effettuati per il tramite di bollettini postali, bancari (es. "Freccia") e/o altre analoghe operazioni di incasso effettuate in esecuzione di un sottostante rapporto di mandato tra l'istituto di pagamento e l'impresa creditrice. Non rientrano in questa categoria i pagamenti effettuati mediante addebiti preautorizzati nonché quelli associati agli incassi mediante avviso (m.a.v.) o alle Ri.Ba.

La variabile "settore di attività economica" va riferita al cliente beneficiario del pagamento. La "provincia di esecuzione dell'operazione" si riferisce alla provincia della filiale dell'istituto di pagamento presso la quale l'operazione viene effettuata dal cliente ordinante.

02 NUMERO

Nel caso in cui con un unico pagamento viene regolata una pluralità di operazioni (ad esempio, due o più rate di rimborso di finanziamenti, due o più rate riferite a bollette di utenze) va segnalato il numero delle operazioni regolate.

04 AMMONTARE

Voce: **58590**

AUTOMATIC TELLER MACHINES (A.T.M.) ATTIVI: NUMERO APPARECCHIATURE (RILEVAZIONE PER UBICAZIONE E FUNZIONE)

Apparecchiature automatiche di pertinenza dell'istituto di pagamento, comprese quelle gestite per il tramite di società esterne, abilitate ad operare con il pubblico, che consentono l'effettuazione di operazioni di cassa con il contestuale aggiornamento del saldo dei conti di pertinenza della clientela ed, eventualmente, di altre operazioni con carattere sia dispositivo (giroconti, bonifici, ecc.) sia informativo (interrogazioni su saldi e movimenti dei conti ecc.).

Le informazioni riportate in questa voce riguardano dati di consistenza e debbono pertanto riflettere il numero complessivo delle apparecchiature alla data 31 dicembre di ciascun anno (segnalazione annuale).

È prevista la ripartizione per "provincia di sportello". Tale ultima si riferisce alla provincia in cui è insediata l'apparecchiatura utilizzata dal cliente nel colloquio con l'istituto di pagamento segnalante.

PRESSO SPORTELLI:

A.T.M. collocati presso le dipendenze (sia all'interno sia all'esterno) dell'azienda dichiarante o nelle loro immediate adiacenze.

02 SOLO CASH DISPENSER

A.T.M. che consentono il solo prelievo di contante.

04 MULTIFUNZIONE

A.T.M. che consentono, oltre il prelievo di contante, ulteriori operazioni di pagamento (versamento di contante, bonifici, pagamento di utenze ecc.).

PRESSO IMPRESE O ENTI:

A.T.M. collocati presso imprese o enti in virtù di una specifica convenzione stipulata fra questi e l'istituto di pagamento, la cui operatività sia riservata al personale di tali imprese o enti.

12 SOLO CASH DISPENSER

14 MULTIFUNZIONE

IN LUOGO PUBBLICO:

A.T.M. posti a distanza dagli istituti di pagamento, collocati in luogo pubblico o in luogo aperto al pubblico.

22 SOLO CASH DISPENSER

24 MULTIFUNZIONE

Voce: **58595**

AUTOMATIC TELLER MACHINES (A.T.M.) ATTIVI: NUMERO APPARECCHIATURE (RILEVAZIONE PER CARATTERISTICHE OPERATIVE)

Le informazioni riportate in questa voce riguardano dati di consistenza e debbono pertanto riflettere il numero complessivo delle apparecchiature alla data del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno.

È prevista la ripartizione per “tecnologia chip” e per “provincia di sportello”. Tale ultima si riferisce alla provincia di installazione dell'apparecchiatura utilizzata dal cliente nel colloquio con l'istituto di pagamento segnalante. Nella distinzione per “tecnologia chip”, le apparecchiature “Microchip compliant” sono quelle compatibili con la tecnologia a microcircuito - standard EMV.

02 CIRCUITO NAZIONALE

Numero degli ATM abilitati esclusivamente ai circuiti nazionali.

04 CIRCUITO NAZIONALE E/O INTERNAZIONALE

Vanno segnalati gli ATM non compresi nella precedente sottovoce 02.

Voce: **58607**

SERVIZI TELEMATICI O A DISTANZA DEL TIPO HOME E CORPORATE BANKING: NUMERO DEI CLIENTI

Servizi (dispositivi e/o informatici) prestati alla clientela per via telematica. Sono invece esclusi i servizi di *phone banking* che vanno segnalati nella voce 58610 “servizi telematici diversi da *home e corporate banking*: numero di clienti”.

Va specificato il numero di clienti (persone fisiche o giuridiche) ai quali l'istituto di pagamento segnalante offre servizi della specie tramite collegamenti diretti, reti bancarie o non bancarie e tramite Internet.

Nel caso di un cliente che operi tramite più di una rete, va indicato il numero di collegamenti mediante i quali il singolo cliente opera.

Nel caso di servizi interbancari di *corporate banking* o di *cash management* che prevedano la distinzione tra istituto di pagamento “proponente” o “attivo” (che assiste il cliente nella realizzazione del collegamento direttamente o tramite una struttura tecnica delegata) e istituto di pagamento/banca “passiva” (che prende in carico le disposizioni pervenute dall'istituto di pagamento “attivo” e/o invia a quest'ultima flussi informativi sullo stato dei conti), la segnalazione va riferita esclusivamente ai clienti per i quali l'istituto di pagamento opera come istituto di pagamento “attivo”; non vanno invece considerati i clienti per i quali l'istituto di pagamento segnalante opera come istituto di pagamento “passiva”.

Nei servizi offerti tramite Internet vanno segnalati i clienti che hanno stipulato con l'istituto di pagamento segnalante appositi contratti per l'accesso a servizi informativi e/o dispositivi tramite Internet e che hanno utilizzato il servizio almeno una volta nell'anno.

Nei servizi offerti su altre reti sono compresi i collegamenti attivati attraverso: i) la rete di proprietà dell'istituto di pagamento segnalante; ii) le reti di proprietà di più banche o di società collegate o controllate da una o più banche; iii) la Rete Nazionale Interbancaria; iv) reti non bancarie “chiuse” di proprietà di società private di servizi telematici a valore aggiunto controllate da operatori non bancari; v) Videotel.

Le informazioni riportate in questa voce riguardano dati di consistenza e debbono pertanto riflettere il numero complessivo dei clienti alla data del 31 dicembre di ciascun anno (segnalazione annuale).

È prevista la ripartizione per “provincia di controparte”. Tale ultima si riferisce alla provincia in cui risiede il cliente ovvero per le persone giuridiche alla provincia della sede sociale.

SERVIZI ALLE FAMIGLIE:

TRAMITE INTERNET:

06 CON FUNZIONI INFORMATIVE

08 CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE

TRAMITE ALTRE RETI:

16 CON FUNZIONI INFORMATIVE

18 CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE

SERVIZI A ENTI E IMPRESE:

TRAMITE INTERNET:

20 CON FUNZIONI INFORMATIVE

22 CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE

TRAMITE ALTRE RETI:

26 CON FUNZIONI INFORMATIVE

28 CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE

Voce: **58610**

SERVIZI “TELEMATICI” DIVERSI DA HOME E CORPORATE BANKING: NUMERO DEI CLIENTI

Va specificato il numero di clienti (persone fisiche o giuridiche) ai quali l'istituto di pagamento segnalante offre servizi della specie.

Le informazioni riportate nella presente voce riguardano dati di consistenza e debbono pertanto riflettere il numero complessivo degli operatori alla data del 31 dicembre di ciascun anno (segnalazione annuale).

È prevista la ripartizione per “provincia di controparte”. Tale ultima si riferisce alla provincia in cui risiede il cliente ovvero per le persone giuridiche alla provincia della sede sociale.

PHONE BANKING:

Nell'ambito del phone banking vanno classificati i servizi attivabili via telefono mediante la mera digitazione di appositi codici e quelli che pur permettendo di interagire con un operatore presuppongono comunque la digitazione di appositi codici necessari per l'identificazione del cliente stesso.

PER SERVIZI ALLE FAMIGLIE:

02 CON FUNZIONI INFORMATIVE

06 CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE

PER SERVIZI A ENTI E IMPRESE:

10 CON FUNZIONI INFORMATIVE

14 CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE

ALTRI:

Ad esempio, servizi telematici offerti dall'istituto di pagamento segnalante ai propri dipendenti mediante terminali utilizzati in ufficio per l'esercizio dell'attività lavorativa.

18 CON FUNZIONI INFORMATIVE

22 CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE

Voce: **58620**

CARTE DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE: NUMERO

Per la definizione di carte di debito, cfr. “Avvertenze Generali”, par. 12.2.

La presente voce ha periodicità semestrale.

Va indicato il numero delle carte di debito in essere a fine anno rilasciate dall'istituto di pagamento dichiarante, al netto delle carte che alla medesima data risultino per qualsiasi motivo disabilitate. Pertanto, nel caso, ad esempio, di istituti di pagamento che aderiscono al circuito Pagobancomat, tale voce va segnalata dai soli istituti di pagamento che hanno ricevuto la licenza di “issuing”.

Per carte di debito si intendono le carte utilizzabili su A.T.M. e P.O.S. che determinano, di regola entro il giorno successivo all'effettuazione dell'operazione, l'addebito sul conto del titolare delle singole transazioni.

Vanno comprese anche le carte che insieme alla funzione di debito assolvono ad altre funzioni (di credito, prepagate).

È prevista la ripartizione per “tecnologia chip” e per “provincia controparte”. Tale ultima si riferisce alla provincia in cui risiede il cliente ovvero per le persone giuridiche alla provincia della sede sociale. Nella distinzione per “tecnologia chip”, le carte di debito “Microchip compliant” sono quelle compatibili con la tecnologia a microcircuito - standard EMV.

SOLO CIRCUITO NAZIONALE:

Numero delle carte di debito che possono essere utilizzate esclusivamente su circuiti nazionali.

02 UTILIZZABILI SOLO SU ATM

04 UTILIZZABILI SU ATM E POS

CIRCUITO NAZIONALE E/O INTERNAZIONALE:

Vanno segnalate le carte di debito non comprese nelle precedenti sottovoci 02 e 04

06 UTILIZZABILI SOLO SU ATM

08 UTILIZZABILI SU ATM E POS

Voce: **58625**

OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO EFFETTUATE DA CLIENTI DELL'AZIENDA DICHIARANTE (LATO ISSUING)

Per la definizione di carte di debito, cfr. "Avvertenze Generali", par. 12.2.

Vanno prese in considerazione tutte le operazioni effettuate nel trimestre di riferimento, in Italia o all'estero.

Ai fini dell'individuazione degli istituti di pagamento tenuti a rilevare la presente voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58620.

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte".

SU ATM DELL'AZIENDA O DI ALTRI OPERATORI:

NUMERO:

02 PRELIEVI

04 ALTRE OPERAZIONI DI PAGAMENTO

AMMONTARE:

06 PRELIEVI

08 ALTRE OPERAZIONI DI PAGAMENTO

SU POS DELL'AZIENDA STESSA:

12 NUMERO

14 AMMONTARE

SU POS CONVENZIONATI CON ALTRE AZIENDE:

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 12 - Servizi di pagamento

16 NUMERO

18 AMMONTARE

Voce: **58630**

OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO PRESSO TERMINALI DELL'AZIENDA SEGNALANTE (LATO ACQUIRING)

Per la definizione di carte di debito, cfr. "Avvertenze Generali", par. 12.2.

La presente voce va segnalata con periodicità semestrale; riguarda l'attività svolta dagli istituti di pagamento in veste di "acquirer" (1) e pertanto va segnalata dai soli istituti di pagamento che hanno stipulato specifici contratti di "acquiring" con esercizi commerciali per l'accettazione di carte di debito proprie e/o emesse da altri soggetti.

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte" e "provincia di esecuzione dell'operazione".

OPERAZIONI DI PAGAMENTO PRESSO ESERCENTI CONVEZIONATI CON L'AZIENDA SEGNALANTE:

È prevista la ripartizione per "categoria esercenti convenzionati".

02 NUMERO

04 AMMONTARE

OPERAZIONI DI PRELIEVO PRESSO ATM GESTITI DALL'AZIENDA SEGNALANTE:

06 NUMERO

08 AMMONTARE

¹ Si considera "acquirer" l'istituto di pagamento che, sulla base di uno specifico contratto stipulato con esercizi commerciali (contratto di "acquiring"), è responsabile della raccolta e della gestione dei flussi informativi relativi alle transazioni effettuate, nonché di norma del trasferimento dei fondi a favore dell'esercente.

Voce: **58670**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: CARTE DI DEBITO

Per la definizione di carte di debito, cfr. “Avvertenze Generali”, par. 12.2.

La presente voce ha periodicità semestrale.

Figurano nella presente voce il numero e l'ammontare delle operazioni di pagamento e di prelievo di contante per le quali si sono verificate delle frodi nel periodo di riferimento.

Ai fini dell'individuazione degli istituti di pagamento tenuti a rilevare la presente voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58620.

OPERAZIONI SU ATM CON CARTE GESTITE DALL'EMITTENTE:

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”, “provincia di esecuzione dell'operazione” e per “causale frode”.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

OPERAZIONI SU POS CON CARTE GESTITE DALL'EMITTENTE:

PRESSO PROPRI ESERCIZI CONVENZIONATI:

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”, “provincia di esecuzione dell'operazione” e per “causale frode”.

06 NUMERO

08 AMMONTARE

PRESSO ALTRI ESERCENTI:

È prevista la ripartizione per “provincia di controparte”.

10 NUMERO

12 AMMONTARE

OPERAZIONI POS GESTITE DALL'ACQUIRER SU CARTE EMESSE DA
ALTRI:

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte", "provincia di esecuzione
dell'operazione" e per "causale frode".

14 NUMERO

16 AMMONTARE

Voce: **58672**

ONERI PER UTILIZZI FRAUDOLENTI

CARTE DI CREDITO

RAMO ISSUING

02 PERDITE SULLE TRANSAZIONI

04 ONERI ACCESSORI

RAMO ACQUIRING

06 PERDITE SULLE TRANSAZIONI

08 ONERI ACCESSORI

CARTE DI DEBITO

RAMO ISSUING

10 PERDITE SULLE TRANSAZIONI

12 ONERI ACCESSORI

RAMO ACQUIRING

14 PERDITE SULLE TRANSAZIONI

16 ONERI ACCESSORI

Voce: **58742**

ALTRI ONERI

Oneri diversi da quelli per gli utilizzi fraudolenti di carte di credito e di debito sostenuti dall'istituto di pagamento segnalante, connessi con il non regolare svolgimento dei processi di emissione e gestione.

CARTE DI CREDITO

RAMO ISSUING:

02 PENALI

La sottovoce include tutte le penali (comprese quelle corrisposte ai circuiti) sostenute in relazione ai processi di emissione, per conto proprio e di terzi, delle carte di credito.

04 ALTRI ONERI

Oneri aggiuntivi diversi dalle penali sostenuti in relazione ai processi di emissione, per conto proprio e di terzi, delle carte di credito.

RAMO ACQUIRING:

06 PENALI

La sottovoce include tutte le penali (comprese quelle corrisposte ai circuiti) sostenute in relazione ai processi di accettazione delle carte di credito.

08 ALTRI ONERI

Oneri aggiuntivi diversi dalle penali sostenuti in relazione ai processi di accettazione delle carte di credito.

CARTE DI DEBITO

RAMO ISSUING:

10 PENALI

La sottovoce include tutte le penali (comprese quelle corrisposte ai circuiti) sostenute in relazione ai processi di emissione, per conto proprio e di terzi, delle carte di debito.

12 ALTRI ONERI

Oneri aggiuntivi diversi dalle penali sostenuti in relazione ai processi di emissione, per conto proprio e di terzi, delle carte di debito.

RAMO ACQUIRING:

14 PENALI

La sottovoce include tutte le penali (comprese quelle corrisposte ai circuiti) sostenute in relazione ai processi di accettazione delle carte di debito.

16 ALTRI ONERI

Oneri aggiuntivi diversi dalle penali sostenuti in relazione ai processi di accettazione delle carte di debito.

Voce: **47044**

RIMBORSI ASSICURATIVI A FRONTE DI PERDITE DA UTILIZZI FRAUDOLENTI DI CARTE DI CREDITO

Importo dei rimborsi assicurativi percepiti dall'ente segnalante a fronte delle perdite da utilizzi fraudolenti di carte di credito.

Voce: **58750**

COMMISSIONI ATTIVE: BONIFICI

DISPOSTI DALLA PROPRIA CLIENTELA:

02 CON MODALITÀ TRADIZIONALE

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l' esecuzione di bonifici di cui alle voci 58550.02 e 58550.12.

04 CON MODALITÀ AUTOMATIZZATA

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l' esecuzione di bonifici di cui alle voci da 58550.34 a 58550.52.

06 RICEVUTI DALLA PROPRIA CLIENTELA

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l' esecuzione di bonifici di cui alle voci 58555.02 e 58555.04.

Voce: **58755**

COMMISSIONI ATTIVE: DISPOSIZIONI DI INCASSO

02 PER ADDEBITI PREAUTORIZZATI ESEGUITI SUI CONTI DI PROPRIA CLIENTELA

Ammontare delle commissioni applicate per l' esecuzione di operazioni di cui alle voci 58565.02 e 58565.04.

06 PER ADDEBITI NON PREAUTORIZZATI ESEGUITI SUI CONTI DI PROPRIA CLIENTELA

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l' esecuzione di operazioni di cui alle voci 58565.10 e 58565.12.

08 PER ACCREDITI SUI CONTI DELLA PROPRIA CLIENTELA DI DISPOSIZIONI DI INCASSO PREAUTORIZZATE

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l' esecuzione di operazioni di cui alla voce 58567.

10 PER ACCREDITI SUI CONTI DELLA PROPRIA CLIENTELA DI DISPOSIZIONI DI INCASSO NON PREAUTORIZZATE

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l' esecuzione di operazioni di cui alle voci 58569 e 58575.

Voce: **58760**

COMMISSIONI ATTIVE: OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO

Ai fini dell'individuazione degli istituti di pagamento tenuti a rilevare la presente voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58620.

Per le sottovoci 04 e 06 è prevista la distinzione per "categoria esercizio convenzionato".

02 SU ATM CON CARTE DI DEBITO EMESSE DALL'AZIENDA

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l'utilizzo di carte di debito a fronte delle operazioni di prelievo di contante da ATM di cui alle voci 58625.02 e 58625.06.

04 SU POS PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'AZIENDA

Ammontare delle commissioni applicate agli esercenti convenzionati dall'istituto di pagamento segnalante (cd. *merchant fees*) in qualità di soggetto "acquirer" (per la definizione cfr. voce 58630), a fronte di operazioni di pagamento con carte di debito di cui alle voci 58630.02 e 58630.04.

06 ALTRI PROVENTI DA ESERCENTI

Ammontare altri proventi da esercenti convenzionati con l'istituto di pagamento, diversi da quelli rilevati nella precedente sottovoce 58760.04. La presente sottovoce si riferisce all'operatività con carte di debito svolta dagli istituti di pagamento segnalanti in veste di "acquirer" (cfr. voce 58630).

08 ALTRI PROVENTI SU CARTE DI DEBITO EMESSE DALL'AZIENDA

Ammontare dei canoni o altre commissioni forfetarie riconducibili all'emissione della carta, applicati alla clientela titolare.

Voce: **58765**

COMMISSIONI ATTIVE: OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO

È prevista, limitatamente alle sottovoci 08 e 10, la distinzione per “categoria esercizio convenzionato”.

Ai fini dell'individuazione degli istituti di pagamento tenuti a rilevare la presente voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 46448.

Le sottovoci 08 e 10 vanno segnalate dai soli istituti di pagamento che agiscono nella veste di “*acquirer*” di carte di credito proprie o emesse da altri soggetti.

02 QUOTA ASSOCIATIVA O CANONE V/TITOLARE DELLA CARTA

Ammontare delle quote associative maturate nel periodo dovute dai possessori di carte emesse dall'ente segnalante.

04 ALTRE COMMISSIONI V/TITOLARI

Commissioni maturate nel periodo dovute dai possessori di carte emesse dall'ente segnalante a seguito di rimborso rateale, anticipo contante, acquisto beni o servizi (es. pedaggio autostrada, carburante), rimborsi spese e diritti su oscillazione cambi.

08 SU POS PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'AZIENDA

Ammontare delle provvigioni maturate nel periodo dovute dagli esercizi convenzionati con l'ente emittente per operazioni di pagamento con carte di credito (cd. *merchant fee*).

10 ALTRI PROVENTI DA ESERCENTI

Proventi da esercenti convenzionati con l'istituto di pagamento segnalante, diversi da quelli rilevati nella precedente sottovoce (es. gestione terminale POS, canoni, etc.).

Voce: **58767**

COMMISSIONI PASSIVE: CARTE DI CREDITO

02 PER SERVIZI DI DISTRIBUZIONE

04 ALTRO

Voce: **58778**

COMMISSIONI PER MONEY TRANSFER

02 ATTIVE

04 PASSIVE

Voce: **58780**

RICAVI CONNESSI CON LA GESTIONE DEL CONTO DI PAGAMENTO

06 COMMISSIONI

Figurano nella presente sottovoce i proventi rivenienti dall' applicazione di spese periodiche o variabili sui conti della propria clientela.

08 ALTRI PROVENTI DI GESTIONE

Figurano nella presente sottovoce i proventi che, in base a disposizioni di legge o a norme contrattuali, costituiscono il merito rimborso delle spese sostenute dall'intermediario per la gestione dei conti della propria clientela (es. imposte di bollo, spese di invio di estratti conto, spese per la duplicazione dei documenti).

Voce: **52484**

COMMISSIONI ATTIVE

La voce corrisponde alla voce 30 del Conto Economico nonché alla tabella 2.1 della Nota Integrativa, Parte C, “Informazioni sul Conto Economico”.

02 PER FACTORING E ALTRE CESSIONI

Commissioni sui servizi amministrativi offerti dall'ente segnalante alla clientela.

04 PER SERVICING

Ammontare delle provvigioni maturate per servizi di “servicing” connessi con operazioni di cartolarizzazione ex l. 130/99.

06 PER SERVIZI DI INCASSO E PAGAMENTO

Provvigioni diverse da quelle della sottovoce precedente (es. per servizi finanziari offerti da società di factoring).

08 PER LEASING FINANZIARIO

10 PER ATTIVITÀ DI MERCHANT BANKING

12 PER ALTRI FINANZIAMENTI

14 PER CREDITO AL CONSUMO

15 EMISSIONE / GESTIONE DI CARTE DI CREDITO:

24 PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA

Ammontare delle provvigioni maturate nel periodo per attività di consulenza (ad es. nelle operazioni di fusione ed acquisizione, di finanza d'impresa, di intermediazione, di ammissione alla quotazione).

26 PER COLLOCAMENTO DI VALORI MOBILIARI

Ammontare delle provvigioni maturate nel periodo a seguito di attività di collocamento – con o senza assunzione di garanzia – nelle operazioni di aumenti di capitale, emissioni obbligazionarie, ecc.

28 PER ATTIVITÀ IN DERIVATI

PER SERVIZI:

30	GESTIONE FONDI PER CONTO TERZI
32	INTERMEDIAZIONE IN CAMBI
34	DISTRIBUZIONE PRODOTTI
36	ALTRI
38	PER GARANZIE E IMPEGNI
40	ALTRE

Voce: **52512**

ALTRI PROVENTI DI GESTIONE

Questa voce corrisponde alle componenti positive della voce 160 del Conto economico.

02 PER ATTIVITÀ DI LEASING FINANZIARIO

Ammontare degli altri proventi diversi dai recuperi di spesa.

Cfr. “Avvertenze generali”, paragrafo 10 “Leasing finanziario”.

La sottovoce include: la quota relativa ai proventi accessori (ad es. le spese di istruttoria) contenuta nei “canoni di prelocazione” sui beni in corso di allestimento e/o in costruzione; l’eventuale scarto positivo tra il valore di riscatto ed il valore dei crediti residui in linea capitale alla data, per i contratti di locazione finanziaria estinti con il consenso delle parti prima della scadenza.

04 PER ATTIVITÀ DI MERCHANT BANKING

Ammontare degli altri proventi diversi dai recuperi di spesa.

06 PER ATTIVITÀ DI FACTORING E ALTRE CESSIONI

Ammontare degli altri proventi diversi dai recuperi di spesa.

08 RECUPERI DI SPESA

Rimborsi ottenuti da terzi a seguito di costi sostenuti dall’ente segnalante (es. rimborsi di spese legali per attività di recupero crediti, per oneri accessori nei canoni di locazione operativa, ecc.).

Vanno segnalati, nelle operazioni di leasing finanziario, gli “oneri accessori” contrattualmente a carico del locatario, ma sostenuti dall’ente segnalante contenuti nei “canoni di prelocazione” sui beni in corso di allestimento e nei canoni di locazione. Nel caso in cui l’ammontare relativo agli oneri accessori non fosse agevolmente individuabile, esso potrà essere stimato.

10 ALTRI

Altri proventi di gestione diversi dai precedenti (es. fitti attivi).

Voce: **52514**

PROVENTI DELLE PARTECIPAZIONI

La voce corrisponde al punto 1 della tabella 15.1 della Nota Integrativa, Parte C, “Informazioni sul Conto Economico”.

02 PARTECIPAZIONI DI MERCHANT BANKING

04 ALTRE

Voce: **47048**

RETTIFICHE DI VALORE SU PARTECIPAZIONI

Ammontare delle rettifiche di valore effettuate sulle partecipazioni. La voce comprende le rettifiche operate sull'insieme dei titoli detenuti, indipendentemente dal portafoglio di allocazione degli stessi.

Gli importi vanno distinti tra: 1) controllate, 2) controllate congiuntamente, 3) sottoposte a influenza notevole, 4) altre.

02 PER ATTIVITÀ DI MERCHANT BANKING

La voce corrisponde agli importi inclusi nella nota integrativa, parte D, sezione 1, tabella E.3, riga C.2.

04 PER ATTIVITÀ NON DI MERCHANT BANKING

Voce: **47052**

RIPRESE DI VALORE SU PARTECIPAZIONI

Ammontare delle riprese di valore effettuate sulle partecipazioni. La voce comprende le riprese operate sull'insieme dei titoli detenuti, indipendentemente dal portafoglio di allocazione degli stessi.

Gli importi vanno distinti tra: 1) controllate, 2) controllate congiuntamente, 3) sottoposte a influenza notevole, 4) altre.

02 PER ATTIVITÀ DI MERCHANT BANKING

La voce corrisponde agli importi inclusi nella nota integrativa, parte D, sezione 1, tabella E.3, riga B.2.

04 PER ATTIVITÀ NON DI MERCHANT BANKING

Sezione: III - Dati di conto economico

Sottosezione: 3 - Altre informazioni

Voce: **47054**

INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI SU TITOLI DI DEBITO EMESSI

Voce: **47055**

INTERESSI PASSIVI SU STRUMENTI FINANZIARI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA

Sezione: III - Dati di conto economico

Sottosezione: 3 - Altre informazioni

Voce: **47056**

ONERI SU STRUMENTI DI CAPITALE EMESSI

Sezione: III - Dati di conto economico

Sottosezione: 3 - Altre informazioni

Sezione: IV - Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali

Sottosezione: 1 - Patrimonio di vigilanza

Sottosezione:

1 – PATRIMONIO DI VIGILANZA

<i>Sezione:</i>	IV - Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali
<i>Sottosezione:</i>	1 - Patrimonio di vigilanza

1. STRUTTURA DEL PATRIMONIO

Il patrimonio di vigilanza è calcolato come somma algebrica di una serie di elementi positivi e negativi la cui computabilità viene ammessa, con o senza limitazioni a seconda dei casi, in relazione alla qualità patrimoniale riconosciuta a ciascuno di essi.

Gli elementi positivi che concorrono alla quantificazione del patrimonio devono poter essere utilizzati senza restrizioni o ritardi per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali nel momento in cui tali rischi o perdite si manifestano. L'importo di tali elementi è depurato degli eventuali oneri di natura fiscale.

Ai fini della determinazione del patrimonio di vigilanza si rinvia alle definizioni e alle disposizioni previste dalla circolare n. 216 del 5 agosto 1996 ("Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale") e, per gli istituti di pagamento puri o ibridi non finanziari, al Provvedimento della Banca d'Italia del 15 febbraio 2010.

Per la compilazione delle voci di patrimonio di vigilanza si rinvia al Capitolo V, Sezione II della circolare n. 216 del 5 agosto 1996 e, per quanto applicabile, alla Sezione 1 della circolare n. 155 del 18 dicembre del 1991.

Patrimonio di base

Costituiscono elementi patrimoniali di qualità primaria:

- il capitale versato ⁽¹⁾;
- le riserve, ivi compreso il sovrapprezzo azioni;
- gli strumenti innovativi di capitale;
- l'utile del periodo;
- i filtri prudenziali positivi del patrimonio di base.

Da tali elementi vanno dedotti:

- le azioni o quote di propria emissione in portafoglio;
- l'avviamento;
- le immobilizzazioni immateriali ⁽²⁾;
- le perdite registrate in esercizi precedenti e in quello in corso;
- le rettifiche di valore calcolate sul portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza ⁽¹⁾;

¹ Nel capitale possono essere ricomprese anche le azioni o le quote che attribuiscono ai loro possessori una maggiorazione del dividendo rispetto ai soci ordinari, ad eccezione di quelle il cui diritto alla maggiorazione sia esercitabile senza limiti temporali, che possono essere computate nel patrimonio supplementare tra gli strumenti ibridi di patrimonializzazione.

² Se valutate al fair value, al netto delle relative riserve.

- i filtri prudenziali negativi del patrimonio di base.

Patrimonio supplementare

Le riserve da valutazione, gli strumenti innovativi di capitale non computati nel patrimonio di base, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione, le passività subordinate, le plusvalenze nette su partecipazioni, l'eccedenza delle rettifiche di valore complessive rispetto alle perdite attese ⁽²⁾, gli altri elementi positivi ⁽³⁾ costituiscono gli elementi patrimoniali di qualità secondaria. A questi si aggiungono i “filtri prudenziali” positivi del patrimonio supplementare.

Il totale dei suddetti elementi, diminuito delle minusvalenze nette implicite su partecipazioni, delle perdite di valore, degli altri elementi negativi, dei “filtri prudenziali” negativi del patrimonio supplementare, costituisce il “patrimonio supplementare al lordo degli elementi da dedurre”.

Elementi da dedurre

Dal “patrimonio di base” e dal “patrimonio supplementare” si deducono, al 50 per cento ciascuno, i seguenti elementi:

- le interessenze azionarie, gli strumenti innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e gli strumenti subordinati posseduti in banche e società finanziarie, qualunque sia il portafoglio contabile di allocazione (negoziiazione, disponibile per la vendita ecc.), che posseggano le caratteristiche per essere computati nel patrimonio di vigilanza degli emittenti;
- le partecipazioni in società di assicurazione ⁽⁴⁾ nonché gli strumenti subordinati emessi da tali società che posseggano le caratteristiche per essere computati nel patrimonio di vigilanza degli emittenti. Sino al 31 dicembre 2012 le partecipazioni e gli strumenti subordinati in esame, acquistati dagli intermediari finanziari prima del 20 luglio 2006, sono dedotti dal totale del patrimonio di base e supplementare;

¹ Tale voce ricomprende le rettifiche di valore di rilevante entità calcolate a fini di vigilanza che dovessero emergere al di fuori delle valutazioni di fine e metà esercizio.

² Gli intermediari autorizzati all'utilizzo dei sistemi IRB per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito effettuano le rettifiche in aumento o in diminuzione al patrimonio di vigilanza, secondo quanto previsto nelle “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” (Circ. n. 263 del 27.12.2006), Titolo II, Capitolo 1, sezione IV, par. 8. per tenere conto del confronto fra le perdite attese e le rettifiche di valore nette complessive (la computabilità è ammessa nei limiti dello 0,6 per cento delle attività a rischio ponderate).

³ Si fa riferimento alle “differenze di cambio” quando presentano segno positivo.

⁴ Per “società di assicurazione” si intende ai presenti fini l'impresa di assicurazione, l'impresa di riassicurazione nonché la società di partecipazione assicurativa.

- le partecipazioni in titoli nominativi (1) di società di investimento a capitale variabile superiori a 20.000 azioni 2;
- per i soli intermediari che per il calcolo del requisito patrimoniale sul rischio di credito adottano la metodologia basata sui rating interni, l'eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore complessive;
- l'importo delle posizioni verso la cartolarizzazione da ponderare al 1250% o al 1666,67% qualora l'intermediario scelga di non trattare tale importo come requisito patrimoniale.

Patrimonio di vigilanza

La somma degli aggregati “patrimonio di base” e “patrimonio supplementare”, al netto delle deduzioni, costituisce il “patrimonio di vigilanza”.

Patrimonio di terzo livello

La quota di passività subordinate non computabile nel patrimonio supplementare e le passività subordinate di 3° livello costituiscono gli elementi patrimoniali di qualità terziaria.

Tale aggregato può essere utilizzato soltanto a copertura dei requisiti patrimoniali sui rischi di mercato – esclusi i requisiti patrimoniali a fronte del rischio di controparte e del rischio di regolamento relativi al “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza” – ed entro il limite pari al 71,4 per cento di detti requisiti.

Patrimonio di vigilanza incluso il patrimonio di terzo livello

La somma degli aggregati “patrimonio di base”, “patrimonio supplementare” e “patrimonio di terzo livello”, al netto delle deduzioni, costituisce il “patrimonio di vigilanza incluso il patrimonio di terzo livello”.

¹ Non vengono dedotte le partecipazioni rappresentate da azioni non nominative.

2. PATRIMONIO RELATIVO AI MESI DI DICEMBRE E GIUGNO

Il patrimonio di vigilanza riferito al mese di dicembre è calcolato secondo criteri analoghi a quelli del bilancio anche se questo non sia stato ancora approvato da parte dell'assemblea dei soci. A tal fine gli amministratori procedono alla valutazione delle attività aziendali, risultanti dalla situazione al 31 dicembre, alla determinazione dei fondi e alla quantificazione delle riserve secondo la previsione di attribuzione dell'utile relativo all'esercizio chiuso alla suddetta data.

La quantificazione del risultato reddituale da includere nel patrimonio deve essere effettuata dal competente organo amministrativo il quale, con l'approvazione del "progetto di bilancio", delibera in ordine alla previsione di attribuzione dell'utile o di sistemazione della perdita. In assenza del descritto atto formale dell'organo amministrativo il patrimonio riferito al 31 dicembre e al 30 giugno andrà calcolato senza tener conto dei relativi risultati reddituali (fermo restando che una volta intervenuta tale delibera il dato inizialmente trasmesso dovrà essere rettificato).

Eventuali variazioni che dovessero essere successivamente apportate dalle relative assemblee sociali in sede di approvazione del bilancio e di attribuzione dell'utile andranno comunicate alla Banca d'Italia con la massima tempestività secondo le modalità a tal fine previste (i dati segnaletici già trasmessi con riferimento alla data contabile del 31 dicembre dovranno essere rettificati di conseguenza).

Le predette disposizioni si applicano anche agli intermediari che, ai fini della redazione del bilancio, chiudono i conti in data diversa dal 31 dicembre. Pertanto, nel calcolo del patrimonio di vigilanza relativo al mese di dicembre questi enti devono procedere alle valutazioni e alle movimentazioni dei fondi e delle riserve avendo riguardo alla situazione riferita a tale data.

Relativamente al calcolo del patrimonio di vigilanza riferito al mese di giugno di ciascun anno, gli amministratori procedono, ai soli fini del calcolo patrimoniale e in base a criteri analoghi a quelli di bilancio, alle pertinenti valutazioni delle attività aziendali risultanti dalla situazione in essere al 30 giugno, alla determinazione dei fondi e all'attribuzione alle riserve dell'utile semestrale.

L'ammontare degli utili annuali e semestrali che, secondo le modalità sopraindicate, entrano nel calcolo del patrimonio di vigilanza è preventivamente verificato dall'organo di controllo e – se il bilancio dell'ente è soggetto a revisione – anche dai revisori esterni.

3. VARIAZIONI PATRIMONIALI TRIMESTRALI

Oltre a quanto stabilito nel paragrafo precedente per le rilevazioni di dicembre e di giugno, la segnalazione trimestrale degli elementi patrimoniali (positivi e negativi) recepisce anche le variazioni di tali elementi, avvenute nel trimestre, dipendenti da:

- operazioni di modifica del capitale sociale nonché connesse variazioni dei sovrapprezzi di emissione e delle riserve;
- acquisti, anche a termine, e vendite di azioni o di quote di propria emissione, nonché di strumenti ibridi di patrimonializzazione e di strumenti subordinati (di 2° e 3° livello) di propria emissione;
- aumenti di rilevante entità delle perdite su crediti;
- rettifiche di valore di vigilanza relative al “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza”;
- emissioni e ammortamenti di strumenti ibridi di patrimonializzazione, di strumenti subordinati (di 2° e 3° livello) e di strumenti innovativi di capitale;
- assunzioni e dismissioni di interessenze azionarie in banche e società finanziarie nonché di partecipazioni in imprese di assicurazione;
- assunzioni e dismissioni di strumenti subordinati (di 2° e 3° livello), di strumenti ibridi di patrimonializzazione e di strumenti innovativi di capitale emessi da banche, società finanziarie o imprese di assicurazione;
- processi di ristrutturazione aziendale (fusioni, incorporazioni, conferimenti, scissioni, ecc.).

SCHEMA DELLA SEGNALAZIONE

PATRIMONIO DI BASE

Elementi Positivi

- 1 Capitale sociale versato
- 2 Sovrapprezzi di emissione
- 3 Riserve
- 4 Strumenti innovativi di capitale
- 5 Utile del periodo
- 6 Filtri prudenziali: incrementi del patrimonio di base
- 7 Altri elementi positivi del patrimonio di base
- 8 **Totale degli elementi positivi del patrimonio di base**

Elementi negativi

- 9 Azioni o quote di propria emissione in portafoglio
- 10 Avviamento
- 11 Altre immobilizzazioni immateriali
- 12 Perdita del periodo
- 13 Rettifiche di valore su crediti
- 14 Rettifiche di valore di vigilanza relative al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza
- 15 Filtri prudenziali: deduzioni dal patrimonio di base
- 15 Riserve negative su titoli disponibili per la vendita
- 16 Plusvalenza cumulata netta su attività materiali
- 17 Altri filtri negativi
- 18 Altri elementi negativi del patrimonio di base
- 19 **Totale degli elementi negativi del patrimonio di base**

Patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre

- 20 Valore positivo
- 21 Valore negativo

Elementi da dedurre dal patrimonio di base

- 22 Interessenze azionarie in enti creditizi e finanziari superiori al 10% del capitale dell'ente partecipato
- 23 Interessenze azionarie in enti creditizi e finanziari pari o inferiori al 10% del capitale dell'ente partecipato
- 24 Partecipazioni in società di assicurazione
- 25 Eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore complessive

26 Deduzioni derivanti dalle cartolarizzazioni

27 **Totale degli elementi da dedurre dal patrimonio di base**

Totale patrimonio di base

28 Valore positivo

29 Valore negativo

PATRIMONIO SUPPLEMENTARE

Elementi Positivi

Riserve da valutazione:

30 su attività materiali: leggi speciali di rivalutazione

31 su attività materiali ad uso funzionale

32 su titoli disponibili per la vendita

33 Strumenti innovativi di capitale non computati nel patrimonio di base

34 Strumenti ibridi di patrimonializzazione

35 Passività subordinate di 2° livello

36 Eccedenza di rettifiche di valore complessive rispetto alle perdite attese

37 Plusvalenze nette su partecipazioni

38 Altri elementi positivi del patrimonio supplementare

Filtri prudenziali: incrementi del patrimonio supplementare

39 Plusvalenza cumulata netta su attività materiali: quota computabile

40 Altri filtri positivi

41 **Totale elementi positivi del patrimonio supplementare**

Elementi negativi

42 Minusvalenze nette su partecipazioni

43 Perdite di valore

44 Altri elementi negativi del patrimonio supplementare

Filtri prudenziali: deduzioni dal patrimonio supplementare

45 Quota non computabile della riserva da valutazione su attività materiali ad uso funzionale

46 Quota non computabile delle riserve positive su titoli disponibili per la vendita

47 Altri filtri negativi

48 **Totale elementi negativi del patrimonio supplementare**

Patrimonio supplementare al lordo degli elementi da dedurre

49 Valore positivo

50 Eccedenza rispetto al patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre

51 Valore positivo ammesso

52 Valore negativo

Elementi da dedurre dal patrimonio supplementare

- 53 Interessenze azionarie in enti creditizi e finanziari superiori al 10% del capitale dell'ente partecipato
- 54 Interessenze azionarie in enti creditizi e finanziari pari o inferiori al 10% del capitale dell'ente partecipato
- 55 Partecipazioni in società di assicurazione
- 56 Eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore complessive
- 57 Deduzioni derivanti dalle cartolarizzazioni
- 58 **Totale elementi da dedurre dal patrimonio supplementare**

Totale patrimonio supplementare

- 59 Valore positivo
- 60 Valore negativo

Elementi da dedurre dal patrimonio di base e dal patrimonio supplementare

- 61 Partecipazioni in società di assicurazioni

PATRIMONIO DI VIGILANZA

- 62 Valore positivo
- 63 Valore negativo

PATRIMONIO DI 3° LIVELLO

Elementi Positivi

- 64 Passività subordinate di 2° livello non computabili nel patrimonio supplementare
- 65 Passività subordinate di 3° livello
- 66 Totale elementi positivi del patrimonio di terzo livello
- 67 Eccedenza rispetto all'ammontare computabile
- 68 Valore positivo ammesso

PATRIMONIO DI VIGILANZA INCLUSO IL PATRIMONIO DI 3° LIVELLO

- 69 Valore positivo
- 70 Valore negativo

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SINGOLE VOCI

Premessa

Le singole voci del patrimonio di vigilanza vanno determinate in maniera coerente con la normativa di bilancio, tenendo conto dei “filtri prudenziali”.

ELEMENTI POSITIVI DEL PATRIMONIO DI BASE

1. Capitale sociale versato (sottovoce 59502.02)

Intero ammontare delle azioni (o quote) sottoscritte o del fondo di dotazione, al netto dell'importo del capitale sottoscritto e non ancora versato.

La presente sottovoce corrisponde alla voce 120 del passivo dello stato patrimoniale del bilancio.

2. Sovrapprezzi di emissione (sottovoce 59502.04)

In tale sottovoce devono essere ricomprese le somme percepite dall'ente segnalante per l'emissione di azioni (o di quote) ad un prezzo superiore al loro valore nominale.

La presente sottovoce corrisponde alla voce 150 del passivo dello stato patrimoniale del bilancio.

3. Riserve (sottovoce 59502.06)

Tale sottovoce ricomprende la riserva legale, le riserve statutarie, gli utili portati a nuovo nonché le altre riserve ricondotte in bilancio nella voce 160 del passivo dello stato patrimoniale.

4. Strumenti innovativi di capitale (sottovoce 59502.10)

Nella presente sottovoce va indicato l'importo degli strumenti innovativi di capitale quali, ad esempio, le “preference shares”.

5. Utile del periodo (sottovoce 59502.12)

La presente sottovoce corrisponde alla voce 180 del passivo dello stato patrimoniale quando presenta segno positivo, al netto dei dividendi e delle altre forme di erogazione (es. beneficenza).

Nella presente sottovoce confluisce anche la quota dell'utile maturato nel primo semestre dell'anno che, nella segnalazione del patrimonio relativa al mese di giugno (e in quella seguente relativa al mese di settembre), gli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione, secondo le rispettive competenze, considerino incrementativa del valore delle riserve (tale importo, da quantificare avendo presenti i criteri adottati nell'attribuzione dell'utile d'esercizio relativo all'ultimo bilancio approvato, deve escludere la quota di utile potenzialmente destinabile ai dividendi, comunque, da non includere nel patrimonio di vigilanza).

6. Filtri prudenziali: incrementi del patrimonio di base (sottovoce 59502.22)

Per la determinazione di tale sottovoce cfr. par. 4.3, Sezione II, Capitolo V della Circ. 216 del 5 agosto 1996.

7. Altri elementi positivi del patrimonio di base (sottovoce 59502.27)

Tale sottovoce dovrà essere compilata soltanto a fronte di specifiche richieste della Banca d'Italia.

8. Totale degli elementi positivi del patrimonio di base (sottovoce 59502.28)

Somma delle sottovoci da 59502.02 a 59502.27.

ELEMENTI NEGATIVI DEL PATRIMONIO DI BASE

9. Azioni o quote di propria emissione in portafoglio (sottovoce 59502.30)

Azioni o quote di propria emissione presenti nel portafoglio dell'ente segnalante.

10. Avviamento (sottovoce 59502.32)

Valore dell'avviamento iscritto nell'attivo di bilancio ("di cui" della voce 110 dell'attivo dello stato patrimoniale di bilancio).

11. Altre immobilizzazioni immateriali (sottovoce 59502.34)

Detta sottovoce corrisponde alla voce 110 dell'attivo dello stato patrimoniale del bilancio (al netto dell'"avviamento") nonché delle attività immateriali eventualmente incluse tra le "attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione".

Se le immobilizzazioni immateriali sono valutate al *fair value*, queste andranno dedotte al netto della relativa riserva di valutazione.

La presente sottovoce deve essere aggiornata semestralmente con riferimento alle date contabili di giugno e dicembre.

12. Perdita del periodo (sottovoce 59502.36)

Vanno comprese in tale sottovoce la perdita d'esercizio, le eventuali perdite portate a nuovo nonché le perdite maturate nel primo semestre dell'anno (da segnalare nella rilevazione riferita al mese di giugno e in quella seguente relativa al mese di settembre, salvo che non sia stata nel frattempo ripianata).

La perdita d'esercizio corrisponde alla voce 180 del passivo dello stato patrimoniale del bilancio, quando presenta segno negativo.

13. Rettifiche di valore su crediti (sottovoce 59502.37)

Figurano nella presente sottovoce gli aumenti di rilevante entità delle perdite su finanziamenti, titoli e altre esposizioni che dovessero emergere al di fuori delle valutazioni di metà e di fine esercizio (cfr. paragrafo 3 della sottosezione 1). Gli intermediari che calcolano il requisito patrimoniale sul rischio di credito e/o di controparte con la metodologia basata sui rating interni (base o avanzata) sommano l'importo segnalato nella presente voce alle rettifiche di valore complessive da raffrontare con le perdite attese.

14. Rettifiche di valore di vigilanza relative al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza (sottovoce 59502.38)

Figurano in tale sottovoce le rettifiche di valore di rilevante entità cumulate calcolate a fini di vigilanza sulle attività rientranti nel "portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza". Tali rettifiche vanno calcolate anche nei mesi di marzo e settembre.

Questa voce non deve essere segnalata dagli istituti di pagamento.

Filtri prudenziali: deduzioni dal patrimonio di base

15. Riserve negative su titoli disponibili per la vendita (sottovoce 59502.45)

Per la determinazione di tale sottovoce cfr. par. 4, Sezione II, Capitolo V della Circ. 216 del 5 agosto 1996.

16. Plusvalenza cumulata netta su attività materiali (sottovoce 59502.48)

Per la determinazione di tale sottovoce cfr. par. 4, Sezione II, Capitolo V della Circ. 216 del 5 agosto 1996.

17. Altri filtri negativi (sottovoce 59502.51)

18. Altri elementi negativi del patrimonio di base (sottovoce 59502.53)

Tale sottovoce dovrà essere compilata soltanto a fronte di specifiche richieste della Banca d'Italia.

19. Totale degli elementi negativi del patrimonio di base (sottovoce 59502.60)

Somma delle sottovoci da 59502.30 a 59502.53.

PATRIMONIO DI BASE AL LORDO DEGLI ELEMENTI DA DEDURRE

Voce 59502.28 meno voce 59502.60.

20. Valore positivo (sottovoce 59502.90)

21. Valore negativo (sottovoce 59502.92)

ELEMENTI DA DEDURRE DAL PATRIMONIO DI BASE

Per la determinazione degli elementi da dedurre cfr. par. 3.3, Sezione II, Capitolo V della Circ. 216 del 5 agosto 1996.

22. Interessenze azionarie in enti creditizi e finanziari superiori al 10% del capitale dell'ente partecipato (sottovoce 59504.02)

23. Interessenze azionarie in enti creditizi e finanziari pari o inferiori al 10% del capitale dell'ente partecipato (sottovoce 59504.28)

24. Partecipazioni in società di assicurazione (sottovoce 59504.40)

25. Eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore complessive
(sottovoce 59504.50)

Questa voce non deve essere segnalata dagli istituti di pagamento.

26. Deduzioni derivanti da cartolarizzazioni (sottovoce 59504.52)

Questa voce non deve essere segnalata dagli istituti di pagamento.

27. Totale elementi da dedurre dal patrimonio di base (sottovoce 59504.90)

Somma delle sottovoci da 59504.02 a 59504.52.

TOTALE PATRIMONIO DI BASE

28. Valore positivo (sottovoce 59506.02)

Sottovoce 59502.90 meno sottovoce 59504.90, se la differenza è positiva.

29. Valore negativo (sottovoce 59506.12)

Sottovoce 59502.90 meno sottovoce 59504.90, se la differenza è negativa oppure somma della sottovoce 59502.92 e della sottovoce 59504.90.

ELEMENTI POSITIVI DEL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE

30. Riserve da valutazione su attività materiali: leggi speciali di rivalutazione (sottovoce 59508.02)

31. Riserve da valutazione su attività materiali ad uso funzionale (sottovoce 59508.04)

32. Riserve da valutazione su titoli disponibili per la vendita (sottovoce 59508.05)

33. Strumenti innovativi di capitale non computati nel patrimonio di base (sottovoce 59508.12)

Strumenti innovativi di capitale eccedenti il limite del 15% del patrimonio di base (cfr. par. 3.4, Sezione II, Capitolo V della Circ. 216 del 5 agosto 1996).

34. Strumenti ibridi di patrimonializzazione (sottovoce 59508.14)

Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione sono ricompresi nel calcolo del patrimonio soltanto per un importo pari alle somme effettivamente ricevute e ancora a disposizione dell'intermediario al momento della segnalazione. Nel caso di strumenti ibridi valutati al *fair value* oppure designati come operazioni "coperte" nell'ambito di una relazione di copertura, il relativo valore di bilancio va depurato delle pertinenti minus/plusvalenze il cui saldo è rilevato nelle sottovoci 59502.22 e 59502.51.

35. Passività subordinate di secondo livello (sottovoce 59508.16)

Nella presente sottovoce va indicato l'importo delle passività subordinate non eccedente il limite del 50 per cento del patrimonio di base.

Per i limiti di computabilità e le caratteristiche delle "passività subordinate di secondo livello" cfr. par. 3.4 e par. 3.6, Sezione II, Capitolo V della Circ. 216 del 5 agosto 1996.

36. Eccedenza di rettifiche di valore complessive rispetto alle perdite attese (sottovoce 59508.18)

Questa voce non deve essere segnalata dagli istituti di pagamento.

37. Plusvalenze nette su partecipazioni (sottovoce 59508.20)

38. Altri elementi positivi del patrimonio supplementare (sottovoce 59508.21)

Filtri prudenziali: incrementi del patrimonio supplementare

39. Plusvalenza cumulata netta su attività materiali: quota computabile (sottovoce 59508.24)

Nella presente sottovoce figura il 50% dell'importo segnalato nella sottovoce 59502.48.

40. Altri filtri positivi (sottovoce 59508.27)

41. Totale elementi positivi del patrimonio supplementare (sottovoce 59508.36)

Somma delle sottovoci da 59508.02 a 59508.27.

ELEMENTI NEGATIVI DEL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE

42. Minusvalenze nette su partecipazioni (sottovoce 59508.38)

Per la determinazione della presente sottovoce cfr. par. 6, Sezione II, Capitolo V della Circ. 216 del 5 agosto 1996.

43. Perdite di valore (sottovoce 59508.40)

Rettifiche e perdite di rilevante entità emerse nelle segnalazioni del patrimonio di marzo e settembre relativamente a crediti.

A titolo di esempio, un intermediario subisce una perdita su crediti considerata di rilevante entità nel mese di febbraio; tale importo dovrà essere ricompreso nelle segnalazioni del patrimonio di marzo alla presente sottovoce, ma non in quelle di giugno in quanto la società ne avrà tenuto conto in sede di quantificazione dell'utile o perdita semestrale.

44. Altri elementi negativi del patrimonio supplementare (sottovoce 59508.42)

Per la determinazione della presente sottovoce cfr. par. 3.2, Sezione II, Capitolo V della Circ. 216 del 5 agosto 1996.

Filtri prudenziali: deduzioni dal patrimonio supplementare

Per la determinazione delle presenti sottovoci cfr. par. 4, Sezione II, Capitolo V della Circ. 216 del 5 agosto 1996.

45. Quota non computabile della riserva da valutazione su attività materiali ad uso funzionale (sottovoce 59508.44)

46. Quota non computabile delle riserve positive su titoli disponibili per la vendita
(sottovoce 59508.45)

47. Altri filtri negativi (sottovoce 59508.55)

48. Totale elementi negativi del patrimonio supplementare (sottovoce 59508.60)

Somma delle sottovoci da 59508.38 a 59508.55.

PATRIMONIO SUPPLEMENTARE AL LORDO DEGLI ELEMENTI DA DEDURRE

49. Valore positivo (sottovoce 59508.80)

Sottovoce 59508.36 meno sottovoce 59508.60, se la differenza è di segno positivo.

50. Eccedenza rispetto al patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre
(sottovoce 59508.84)

Nella presente sottovoce va segnalata la differenza positiva fra l'importo indicato nella sottovoce 59508.80 e l'importo indicato nella sottovoce 59502.90.

51. Valore positivo ammesso (sottovoce 59508.90)

Sottovoce 59508.80 meno sottovoce 59508.84.

52. Valore negativo (sottovoce 59508.94)

Sottovoce 59508.36 meno sottovoce 59508.60, se la differenza è di segno negativo.

ELEMENTI DA DEDURRE DAL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE

Per la determinazione degli elementi da dedurre cfr. par. 3.3, Sezione II, Capitolo V della Circ. 216 del 5 agosto 1996.

53. Interessenze azionarie in enti creditizi e finanziari superiori al 10% del capitale dell'ente partecipato (sottovoce 59510.02)

54. Interessenze azionarie in enti creditizi e finanziari pari o inferiori al 10% del capitale dell'ente partecipato (sottovoce 59510.28)

55. Partecipazioni in società di assicurazione (sottovoce 59510.40)

56. Eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore complessive (sottovoce 59510.50)

Questa voce non deve essere segnalata dagli istituti di pagamento.

57. Deduzioni derivanti da cartolarizzazioni (sottovoce 59510.52)

Questa voce non deve essere segnalata dagli istituti di pagamento.

58. Totale elementi da dedurre dal patrimonio supplementare (sottovoce 59510.90)

Somma delle sottovoci da 59510.02 a 59510.52.

TOTALE PATRIMONIO SUPPLEMENTARE

59. Valore positivo (sottovoce 59512.02)

Sottovoce 59508.90 meno sottovoce 59510.90, se la differenza è di segno positivo.

60. Valore negativo (sottovoce 59512.12)

Sottovoce 59508.90 meno sottovoce 59510.90, se la differenza è negativa oppure somma della sottovoce 59508.94 e della sottovoce 59510.90.

ELEMENTI DA DEDURRE DAL PATRIMONIO DI BASE E DAL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE

61. Partecipazioni in società di assicurazione (sottovoce 59514.00)

Per la determinazione degli elementi da dedurre cfr. par. 3.3, Sezione II, Capitolo V della Circ. 216 del 5 agosto 1996.

PATRIMONIO DI VIGILANZA

62. Valore positivo (sottovoce 59516.02)

Somma della sottovoce 59506.02 e della sottovoce 59512.02 meno sottovoce 59514.00, se la differenza è positiva, oppure, sottovoce 59506.02 meno sottovoce 59512.12 meno sottovoce 59514.00, se la differenza è positiva.

63. Valore negativo (sottovoce 59516.12)

Somma della sottovoce 59506.02 e della sottovoce 59512.12 meno sottovoce 59514.00, se la differenza è negativa, oppure, sottovoce 59506.02 meno sottovoce 59512.12 meno sottovoce 59514.00, se la differenza è negativa, oppure, somma della sottovoce 59506.12, della sottovoce 59512.12 e della sottovoce 59514.00.

PATRIMONIO DI 3° LIVELLO

64. Passività subordinate di secondo livello non computabili nel patrimonio supplementare (sottovoce 59518.02)

Per la determinazione della presente sottovoce cfr. par. 3.7, Sezione II, Capitolo V della Circ. 216 del 5 agosto 1996.

65. Passività subordinate di terzo livello (sottovoce 59518.04)

Per i limiti di computabilità e le caratteristiche delle “passività subordinate di terzo livello” cfr. par. 3.7, Sezione II, Capitolo V della Circ. 216 del 5 agosto 1996.

66. Totale elementi positivi del patrimonio di terzo livello (sottovoce 59518.06)

Somma delle sottovoci 59518.02 e 59518.04.

67. Eccedenza rispetto all'ammontare computabile (sottovoce 59518.22)

Nella presente sottovoce va segnalata la differenza, se positiva, tra la sottovoce 59518.06 e il 71,4 per cento dei requisiti patrimoniali sui rischi di mercato, esclusi i requisiti patrimoniali a fronte del rischio di controparte e del rischio di regolamento relativi al "portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza".

68. Valore positivo ammesso (sottovoce 59518.24)

Sottovoce 59518.06 meno sottovoce 59518.22.

PATRIMONIO DI VIGILANZA INCLUSO IL PATRIMONIO DI 3° LIVELLO

69. Valore positivo (sottovoce 59520.02)

Somma della sottovoce 59516.02 e della sottovoce 59518.24.

70. Valore negativo (sottovoce 59520.12)

Sezione: IV - Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali

Sottosezione: 1 - Patrimonio di vigilanza

Sezione: IV - Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali

Sottosezione: 2 - Rischio di credito e di controparte

Sottosezione:

2 – RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE

Sezione: IV - Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali

Sottosezione: 2 - Rischio di credito e di controparte

STRUTTURA DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione relativa ai rischi di credito e di controparte è strutturata in distinti schemi a seconda del metodo utilizzato dall'intermediario per il calcolo delle attività di rischio ponderate (metodologia standardizzata semplificata, metodologia standardizzata, metodologia basata sui rating interni).

Gli schemi di segnalazione relativi alle metodologie standardizzate e le relative istruzioni di compilazione sono contenuti nel presente manuale.

Per la compilazione delle voci del rischio di credito e controparte si rinvia al Capitolo V, Sezione III, IV, V e VI della circolare n. 216 del 5 agosto 1996 e, per quanto applicabile, alla Sezione 3 della circolare n. 155 del 18 dicembre del 1991.

Gli intermediari che adottano metodologie IRB compilano le relative segnalazioni facendo riferimento a quanto previsto nella circolare n. 155 del 18.12.1991.

Ciascun intermediario compila esclusivamente gli schemi relativi alla metodologia adottata.

Gli istituti di pagamento "puri" e "ibridi non finanziari" che concedono finanziamenti, secondo quanto previsto nelle Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento del 15 febbraio 2010, Capitolo IV, calcolano un requisito patrimoniale pari al 6% dei finanziamenti erogati; a tali fini sono esclusi i finanziamenti connessi all'esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di credito con saldo mensile. L'ammontare così determinato deve essere ricondotto nella sottovoce 59730.08.

SCHEMA DELLA SEGNALEZIONE

2.1 RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE – METODO STANDARDIZZATO SEMPLIFICATO

	Tipo importo	Fattore di ponderazione	Fattore di conversione	Portafoglio
Esposizioni verso soggetti sovrani e banche centrali	80-83/89/3	X	X	-
Esposizioni verso intermediari vigilati ⁽¹⁾	80-83/89/3	X	X	-
Esposizioni verso enti del settore pubblico non appartenenti alle amministrazioni centrali ⁽²⁾	80-83/89/3	X	X	-
Esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo	80-83/89/3	X	X	-
Esposizioni verso imprese non finanziarie	80-83/89/3	X	X	-
Esposizioni al dettaglio (retail)	80-83/89/3	X	X	-
Esposizioni verso organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)	80/82/83/89/3	X	X	-
Esposizioni verso OICR non soggetti a limitazioni nell'utilizzo della leva finanziaria (hedge funds)	80/82/83/89/3	X	X	-
Esposizioni garantite da ipoteca o derivanti da operazioni di leasing su immobili residenziali	80/82/83/3	X	X	-
Esposizioni garantite da ipoteca o derivanti da operazioni di leasing su immobili non residenziali	80/82/83/3	X	X	-
Esposizioni scadute	80-83/89/3	X	X	-
Altre esposizioni ⁽³⁾	80-83/89/3	X	X	-
Totale attività di rischio:				
Attività di rischio per cassa	80/82/3	-	-	X
Garanzie rilasciate e impegni a erogare fondi	80-83/3	-	-	X
Contratti derivati	89/82/3	-	-	X
Operazioni SFT e operazioni a lungo termine	80-82/89/3	-	-	X
Compensazione tra prodotti diversi	89/3	-	-	X

¹ Ricomprende, fra le altre, le esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite.

² Ricomprende, fra le altre, le esposizioni verso o garantite da enti territoriali.

³ Ricomprende, fra le altre, le esposizioni verso o garantite da enti senza scopo di lucro nonché quelle verso o garantite da organizzazioni internazionali.

2.2 RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE – METODO STANDARDIZZATO

ATTIVITA' DI RISCHIO	Tipo importo	Fattore di ponderazione	Fattore di conversione	Portafoglio
Esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali	80-83/89/3	X	X	-
Esposizioni verso o garantite da enti territoriali	80-83/89/3	X	X	-
Esposizioni verso o garantite da enti senza scopo di lucro ed enti del settore pubblico	80-83/89/3	X	X	-
Esposizioni verso o garantite da banche multilaterali di sviluppo	80-83/89/3	X	X	-
Esposizioni verso o garantite da organizzazioni internazionali	80-83/89/3	X	X	-
Esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati	80-83/89/3	X	X	-
Esposizioni verso o garantite da imprese	80-83/89/3	X	X	-
Esposizioni al dettaglio	80-83/89/3	X	X	-
Esposizioni garantite da immobili	80/82/83/3	X	X	-
Esposizioni scadute	80-83/89/3	X	X	-
Esposizioni ad alto rischio	80/82/83/89/3	X	X	-
Esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite	80/82/83/3	X	X	-
Esposizioni a breve termine verso imprese	80-83/89/3	X	X	-
Esposizioni verso organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)	80/82/83/89/3	X	X	-
Altre esposizioni	80/82/83/3	X	X	-
Totale attività di rischio:				
Attività di rischio per cassa	80/82/3	-	-	X
Garanzie rilasciate e impegni a erogare fondi	80-83/3	-	-	X
Contratti derivati	89/82/3	-	-	X
Operazioni SFT e operazioni a lungo termine	80-82/89/3	-	-	X
Compensazione tra prodotti diversi	89/3	-	-	X

2.3 TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO – AMMONTARE PROTETTO

	Tipo importo	Portafoglio	Tipo garanzia
STRUMENTI DI PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE E REALE (metodo semplificato)			
Esposizioni garantite:			
Attività di rischio per cassa	86	X	X
Garanzie rilasciate e impegni a erogare fondi	86	X	X
Contratti derivati	86	X	X
Operazioni SFT e operazioni a lungo termine	86	X	X
STRUMENTI DI PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (metodo integrale)			
Esposizioni garantite:			
Attività di rischio per cassa	85	X	-
Garanzie rilasciate e impegni a erogare fondi	85	X	-
Contratti derivati	85	X	-
Operazioni SFT e operazioni con regolamento a lungo termine	85	X	-

LEGENDA

TIPO IMPORTO:	80	Valore dell'esposizione [E]
	81	Valore dell'esposizione rettificato per la volatilità $[E(1+He)]$
	82	Valore corretto dell'esposizione $[E^*]$
	83	Equivalente creditizio di garanzie e impegni $[E^* \times FCC]$
	89	Equivalente creditizio derivati/SFT/operazioni con regolamento a lungo termine
FATTORE DI PONDERAZIONE:	3	Valore ponderato dell'esposizione
	85	Valore della garanzia reale al netto degli scarti prudenziali $[Cvam]$
	86	Valore della garanzia personale, derivati su crediti e altre garanzie assimilate (incluse le garanzie reali alle quali si applica il metodo semplificato) al netto degli scarti prudenziali
	1	0%
	5	10%
	2	20%
	6	35%
	3	50%
	9	75%
	10	100%
	18	150%
	4	200%
	27	metodologia standardizzata: altre ponderazioni

Sezione: IV - Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali

Sottosezione: 2 - Rischio di credito e di controparte

FATTORE DI

CONVERSIONE:	1	0% - rischio basso
	2	20% - rischio medio-basso
	3	50% - rischio medio
	10	100% - rischio pieno

PORTAFOGLIO

Metodologia

standardizzata:	51	Amministrazioni centrali e banche centrali
	52	Intermediari vigilati
	53	Enti territoriali
	55	Enti senza scopo di lucro ed enti del settore pubblico
	56	Banche multilaterali di sviluppo
	57	Organizzazioni internazionali
	58	Imprese e altri soggetti
	59	Esposizioni al dettaglio
	60	Esposizioni a breve termine verso imprese
	61	Esposizioni verso organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.)
	62	Esposizioni garantite da immobili
	63	Esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite
	64	Esposizioni scadute
	65	Esposizioni ad alto rischio
	79	Altre esposizioni

Metodologia

standardizzata semplificata:	50	Esposizioni verso soggetti sovrani e banche centrali
	52	Esposizioni verso intermediari vigilati
	90	Esposizioni verso enti del settore pubblico non appartenenti alle amministrazioni centrali
	56	Esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo
	91	Esposizioni verso imprese non finanziarie
	59	Esposizioni al dettaglio (retail)
	61	Esposizioni verso organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)
	92	Esposizioni verso OICR non soggetti a limitazioni nell'utilizzo della leva finanziaria (hedge funds)
	93	Esposizioni garantite da ipoteca o derivanti da operazioni di leasing su immobili residenziali
	94	Esposizioni garantite da ipoteca o derivanti da operazioni di leasing su immobili non residenziali
	64	Esposizioni scadute
	98	Altre esposizioni

TIPO GARANZIA:

59	garanzie personali
56	derivati su crediti
57	garanzie assimilate alle personali
58	garanzie reali - metodo semplificato

Avvertenze

Il “tipo importo: 81” deve essere valorizzato solo nei casi di esposizioni connesse con i titoli o le merci venduti, prestati, dati in garanzia nell’ambito di operazioni pronti contro termine passive, di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito, di finanziamenti con margini.

L’informazione “fattore di ponderazione” non va fornita in corrispondenza di “tipo importo: 80/81”.

L’informazione “fattore di conversione” va fornita soltanto in corrispondenza di “tipo importo: 82” e per le sole garanzie rilasciate e impegni.

Negli schemi, per ciascuna voce la “X” sta ad indicare che di un determinato attributo informativo vanno presi in considerazione tutti i valori di pertinenza di tale attributo; il trattino “-” sta ad indicare che l’attributo informativo non va fornito in corrispondenza della voce interessata; il trattino “-” posto fra due numeri sta a significare che vanno presi in considerazione tutti i valori compresi fra i due numeri (ad esempio, “1-3” sta a significare 1, 2 e 3); la barra trasversale “/” posta fra due numeri sta a significare che vanno presi in considerazione solo i due numeri riportati (ad esempio, “1/3” sta a significare 1 e 3).

2.4 RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE – CARTOLARIZZAZIONI – METODOLOGIA STANDARDIZZATA: POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE

	Tipo importo	Fattore di ponderazione	Tipologia esposizione	Tipo cartolarizzazione	Ruolo nella cartolarizzazione	Fattore di conversione
Attività di rischio per cassa – posizioni verso la cartolarizzazione	82/3	X	X	X	X	-
Attività di rischio fuori bilancio – posizioni verso la cartolarizzazione	82-83/3/97	X	-	X	X	X
Clausole di rimborso anticipato	82/3	34	-	X	101	-
Totale esposizioni	80/82/3/97	-	-	-	X	-

2.5 RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE – CARTOLARIZZAZIONI – METODOLOGIA STANDARDIZZATA: AMMONTARE PROTETTO

	Tipo importo	Tipo cartolarizzazione	Ruolo nella cartolarizzazione
Attività di rischio			
Strumenti di protezione del credito di tipo reale – metodo semplificato	86	X	-
Strumenti di protezione del credito di tipo reale – metodo integrale	85	X	X

LEGENDA

TIPO IMPORTO:	80	Valore dell'esposizione [E]
	82	Valore corretto dell'esposizione [E*]
	83	Equivalente creditizio di garanzie e impegni [E* x FCC]
	97	Equivalente creditizio dei contratti derivati finanziari
	3	Valore ponderato dell'esposizione
	85	Valore della garanzia reale al netto degli scarti prudenziali [Cvam]
	86	Valore della garanzia personale, derivati su crediti e altre garanzie assimilate (incluse le garanzie reali alle quali si applica il metodo semplificato) al netto degli scarti prudenziali

FATTORE DI		
PONDERAZIONE:	2	20%
	3	50%
	10	100%
	30	350%
	87	1666,67% - con rating
	88	1666,67% - privo di rating
	31	1250% - con rating
	32	1250% - privo di rating

Sezione:	IV - Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali
Sottosezione:	2 - Rischio di credito e di controparte

33	<i>Look-through</i> – second loss in ABCP
34	<i>Look-through</i> – altro

TIPOLOGIA

ESPOSIZIONE:	550005	<i>Senior</i>
	550006	<i>Mezzanine</i>
	550007	<i>Junior</i>

TIPO

CARTOLARIZZAZIONE:	604	Tradizionale
	605	Sintetica

RUOLO NELLA

CARTOLARIZZAZIONE:	101	<i>Originator</i>
	102	Investitore
	103	<i>Sponsor</i>

FATTORE DI

CONVERSIONE:	1	0%
	2	20%
	3	50%
	10	100%
	77	Non applicabile

Avvertenze

L'informazione "fattore di conversione" va fornita soltanto in corrispondenza di "tipo importo: 82".

Negli schemi, per ciascuna voce la "X" sta ad indicare che di un determinato attributo informativo vanno presi in considerazione tutti i valori di pertinenza di tale attributo; il trattino "-" sta ad indicare che l'attributo informativo non va fornito in corrispondenza della voce interessata; il trattino "-" posto fra due numeri sta a significare che vanno presi in considerazione tutti i valori compresi fra i due numeri (ad esempio, "1-3" sta a significare 1, 2 e 3); la barra trasversale "/" posta fra due numeri sta a significare che vanno presi in considerazione solo i due numeri riportati (ad esempio, "1/3" sta a significare 1 e 3).

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1. RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE – METODO STANDARDIZZATO SEMPLIFICATO E METODO STANDARDIZZATO

1.1. CALCOLO DELLE ATTIVITÀ DI RISCHIO

Ai fini del calcolo delle attività di rischio ponderate per il merito creditizio si rinvia alle definizioni e alle disposizioni previste dalla circolare n. 216 del 5 agosto 1996.

Con riferimento a ciascuna voce relativa ai portafogli regolamentari di attività di rischio occorre fornire i seguenti importi (attributo informativo “tipo importo”):

- valore dell’esposizione [E]: per le attività di rischio per cassa [E] corrisponde al valore di bilancio rettificato per tenere conto dei “filtri prudenziali”, salvo che per le operazioni di leasing (finanziario o operativo) per le quali occorre considerare i “canoni di leasing minimi”. Con riferimento alle posizioni verso la cartolarizzazione connesse con cartolarizzazioni di tipo tradizionale, per le quali risulti soddisfatto il requisito dell’effettivo trasferimento del rischio di credito ma non le regole in materia di *derecognition* previste dallo IAS 39, gli intermediari “originator” considerano il valore di tali posizioni rettificato per tenere conto degli incassi o delle eventuali rettifiche di valore. Per le attività di rischio per cassa garantite con “effetto di sostituzione” occorre considerare l’intero valore (o quota parte) di [E] imputabile al soggetto garante. Per le “attività di rischio fuori bilancio: garanzie rilasciate e impegni a erogare fondi” non garantite (in tutto o in parte) il valore dell’esposizione [E] è pari al valore nominale (al netto di eventuali utilizzi e/o rettifiche di valore). Nel caso di “attività di rischio fuori bilancio: garanzie rilasciate e impegni a erogare fondi” garantite con “effetto di sostituzione” occorre considerare l’intero valore nominale (o quota parte) imputabile al garante;
- valore dell’esposizione rettificato per la volatilità $[E(1+He)]$: nel caso in cui He è pari a zero il valore da segnalare corrisponde a [E];
- valore corretto dell’esposizione $[E^*]$: $[E^*]$ è un valore diverso da [E] soltanto nel caso in cui l’intermediario segnalante adotti il metodo integrale per tenere conto degli effetti di riduzione del rischio di credito connessi con le garanzie reali finanziarie; negli altri casi $[E^*]$ coincide con [E] ovvero con $[E(1+He)]$;
- equivalente creditizio delle garanzie e impegni $[E^* \times FCC]$: è il risultato del prodotto tra $[E^*]$ e il pertinente fattore di conversione creditizia [FCC];
- valore ponderato dell’esposizione: nel caso delle attività di rischio per cassa è il risultato del prodotto tra $[E^*]$ e il pertinente fattore di ponderazione; nel caso delle garanzie rilasciate e degli impegni a erogare fondi è il risultato del prodotto tra l’equivalente creditizio $[E^* \times FCC]$ e il pertinente fattore di ponderazione.

E’ prevista la ripartizione per il fattore di ponderazione (attributo informativo “fattore di ponderazione”) di pertinenza del debitore principale o del soggetto garante (nel caso di “effetto di sostituzione”).

Per le “attività di rischio fuori bilancio: garanzie rilasciate e impegni a erogare fondi” è richiesta la disaggregazione del valore corretto dell’esposizione [E*] per il pertinente fattore di conversione (attributo informativo “fattore di conversione”).

Nelle voci delle tabelle in esame vanno anche incluse le posizioni verso le cartolarizzazioni tradizionali e sintetiche assistite da tecniche di attenuazione del rischio di credito che comportano un “effetto di sostituzione”.

Si supponga, a titolo di esempio, che l’intermediario X, a fronte di un portafoglio di attività di ammontare pari a 100, acquisti protezione dal rischio di credito mediante un “credit default swap” stipulato con un intermediario vigilato che copre le prime perdite sino ad un ammontare pari a 20. In tale situazione, l’intermediario X segnala la posizione verso la cartolarizzazione detenuta, rappresentata dalla tranche senior (80) nella tavola “rischio di credito – cartolarizzazioni – posizioni verso la cartolarizzazione” e l’esposizione garantita (20) nella tavola “rischio di credito e controparte – attività di rischio”.

1.2. ATTIVITÀ DI RISCHIO RELATIVE AL 31 DICEMBRE E AL 30 GIUGNO

L’ammontare delle attività di rischio riferite al 31 dicembre di ciascun anno è calcolato secondo criteri analoghi a quelli del bilancio anche se questo non sia stato ancora approvato. A tal fine gli amministratori procedono alla valutazione delle attività risultanti dalla situazione aziendale alla medesima data.

Eventuali variazioni che dovessero essere successivamente apportate in sede di approvazione del bilancio andranno comunicate alla Banca d’Italia con la massima tempestività, provvedendo nel contempo alle opportune rettifiche delle segnalazioni trasmesse, secondo le modalità a tal fine previste.

Le predette disposizioni si applicano anche agli intermediari che, ai fini della redazione del bilancio, chiudono i conti in data diversa dal 31 dicembre. Pertanto, nel calcolo delle attività di rischio riferite al 31 dicembre questi soggetti procedono alla loro valutazione, avendo riguardo alla situazione riferita al 31 dicembre dell’anno precedente.

Le suddette disposizioni trovano applicazione anche relativamente alla segnalazione riferita al 30 giugno di ciascun anno. Pertanto gli amministratori procedono, in base a criteri analoghi a quelli di bilancio, alle pertinenti valutazioni delle attività di rischio risultanti dalla situazione in essere al 30 giugno.

1.3. ATTIVITÀ DI RISCHIO PER CASSA

1.3.1. Premessa

Le attività di rischio per cassa includono tutti i rapporti attivi per cassa qualunque sia la forma tecnica.

In via generale, le attività di rischio vanno valorizzate al valore di bilancio. Da tale valore occorre dedurre (aggiungere) la quota parte dello stesso che non è stata riconosciuta nel patrimonio di vigilanza. In particolare, le plus/minusvalenze da *fair value* contribuiscono alla determinazione delle attività di rischio nei limiti in cui tali componenti sono state computate nel patrimonio di vigilanza.

Con riferimento ai finanziamenti eventualmente classificati nel portafoglio “Attività finanziarie disponibili per la vendita” (AFS), poiché la relativa riserva, positiva o negativa, non entra nella determinazione del patrimonio di vigilanza, la stessa riserva va portata in deduzione, con il pertinente segno algebrico, al valore di bilancio dei finanziamenti interessati.

Con riferimento ai titoli di debito e ai titoli di capitale classificati in bilancio nel portafoglio AFS occorre considerare due situazioni alternative:

- 1) se, relativamente al sottoportafoglio considerato (es. titoli di debito), c'è una minusvalenza netta, poiché questa è dedotta per intero dal patrimonio di vigilanza, i titoli che concorrono a formarla vanno inclusi tra le attività di rischio al loro valore di bilancio, senza correzioni di vigilanza;
- 2) se, relativamente al sottoportafoglio considerato (es. titoli di debito) c'è una plusvalenza netta, poiché questa è computata solo parzialmente (50%) nel patrimonio supplementare i titoli che concorrono a formarla vanno considerati al loro valore di bilancio, con una correzione di vigilanza calcolata e allocata nel modo di seguito indicato: la quota parte della plusvalenza netta che non è stata inclusa nel patrimonio di vigilanza, al lordo del relativo onere fiscale, va portata in deduzione fino a concorrenza del valore di bilancio dei titoli plusvalenti che presentano fattore di ponderazione inferiore.

I finanziamenti classificati in bilancio nel portafoglio di negoziazione o soggetti alla *fair value option* sono valorizzati in base al valore di bilancio.

I riporti attivi e i pronti contro termine attivi sono trattati come finanziamenti garantiti dall'attività sottostante, sempreché quest'ultima attività rispetti i requisiti previsti in materia di tecniche di attenuazione del rischio di credito. Il medesimo trattamento si applica ai finanziamenti con margini (*margin lending*). In alternativa, l'esposizione al rischio ponderata connessa con i riporti attivi, i pronti contro termine attivi e i finanziamenti con margini può essere calcolata sulla base del metodo dei modelli interni di tipo EPE.

Nel caso di finanziamenti per cassa “in pool” ciascun partecipante (compresa la capofila, munita di mandato con o senza rappresentanza) considera la sola quota di rischio a proprio carico.

Nel caso di finanziamenti e di titoli di debito classificati in bilancio nei portafogli “Attività finanziarie disponibili per la vendita”, “Attività finanziarie detenute sino alla scadenza”, “Attività finanziarie valutate al fair value” e “Crediti “⁽¹⁾ le rettifiche di valore di portafoglio sono assegnate, sino a concorrenza, ai titoli e ai finanziamenti con ponderazione minore.

¹ Inclusi i titoli di debito allocati in bilancio tra le “Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione” provenienti dagli anzidetti portafogli.

Vanno altresì dedotte dalle attività di rischio:

- le “Minusvalenze nette su partecipazioni” della segnalazione relativa al patrimonio di vigilanza calcolato alla medesima data;
- limitatamente alle segnalazioni riferite ai mesi di marzo e settembre, la voce “Rettifiche di valore su crediti” della segnalazione relativa al patrimonio di vigilanza calcolato alla medesima data;
- le eventuali rettifiche di valore richieste ai soli fini di vigilanza segnalate nella voce “Perdite di valore” della segnalazione relativa al patrimonio di vigilanza calcolato alla medesima data;
- la plusvalenza cumulata sui titoli di capitale classificati nel portafoglio “Attività finanziarie disponibili per la vendita”, non computata nel patrimonio di vigilanza calcolato alla medesima data; la plusvalenza è calcolata al lordo del relativo onere fiscale;
- la plusvalenza cumulata sui titoli di debito classificati nel portafoglio “Attività finanziarie disponibili per la vendita”, non computata nel patrimonio di vigilanza calcolato alla medesima data; la plusvalenza è calcolata al lordo del relativo onere fiscale; tale plusvalenza deve essere imputata alle categorie di controparte degli emittenti i titoli in portafoglio, partendo da quelli a ponderazione minore;
- la plusvalenza calcolata sulle attività materiali, detenute sia a scopo di investimento sia ad uso funzionale, non computata nel patrimonio di vigilanza; la plusvalenza è calcolata al lordo del relativo onere fiscale.

1.3.2. Crediti commerciali acquistati verso imprese (factoring)

Le posizioni relative a crediti commerciali acquistati verso imprese non finanziarie – ponderate secondo quanto previsto nella Circ. 216 (Cap. V, sez. III) – vanno segnalate nelle pertinenti voci.

1.3.3. Partite sospese

Le partite sospese sono costituite dai valori, non ancora attribuiti ai conti di definitiva pertinenza perché in corso di lavorazione. Esse includono gli effetti insoluti e al protesto di proprietà.

Tali “partite” dell’attivo, non attribuite alle pertinenti attività di rischio, vengono ricomprese nella voce “altre esposizioni” (ponderazione 100 per cento);

1.3.4. Interessi e competenze da percepire

Fra le attività di rischio per cassa sono ricompresi anche gli interessi e le competenze maturati, scaduti e non ancora percepiti.

I suddetti interessi vanno ricondotti nelle pertinenti categorie di attività di rischio, anche se sono stati contabilizzati in data successiva a quella di riferimento della segnalazione.

Per i rapporti rientranti nel portafoglio “Esposizioni verso imprese”, ove non sia possibile distinguere le controparti di riferimento degli interessi e delle competenze da percepire, l'intero ammontare di tali interessi e competenze va ponderato al 100%.

1.3.5. Altre attività

Sono ricondotte nelle pertinenti categorie di attività di rischio per cassa anche le partite creditorie contabilizzate in bilancio nella voce “altre attività”, ad esclusione delle partite sospese (per le quali vale la disciplina di cui al precedente paragrafo 1.3.3) e di quelle espressamente escluse dal calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di credito.

1.3.6. Ratei attivi

Con riferimento ai mesi di marzo e di settembre è consentito escludere dal computo delle attività di rischio i ratei attivi maturati, rispettivamente, nel corso dei trimestri gennaio-marzo e luglio-settembre.

1.3.7. Attività materiali

Le attività materiali comprendono gli immobili, i mobili, gli impianti e i macchinari di proprietà dell'intermediario, le spese di ristrutturazione di immobili di proprietà, nonché le spese per miglorie di beni di terzi allocate in bilancio della voce “Attività materiali”.

I terreni sono computati includendo l'eventuale incremento di valore operato in sede di prima applicazione degli IAS/IFRS dovuto allo storno degli ammortamenti registrati negli esercizi passati.

Le attività materiali vanno valorizzate al loro valore di bilancio. Da tale valore occorre dedurre l'eventuale quota parte dello stesso che non è stata riconosciuta nel patrimonio di vigilanza calcolato alla medesima data.

In particolare, dall'ammontare complessivo delle attività materiali occorre dedurre la parte (50 per cento) delle plusvalenze da valutazione al *fair value* o al valore rivalutato, al lordo del relativo onere fiscale, che non è stata computata nel patrimonio di vigilanza calcolato alla medesima data.

1.4. ATTIVITÀ DI RISCHIO FUORI BILANCIO: GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI

1.4.1. Premessa

La controparte delle “garanzie rilasciate” cui riferire il fattore di ponderazione è rappresentata dal soggetto ordinante.

Dal computo di tale categoria di attività di rischio vanno esclusi gli impegni relativi alle seguenti operazioni:

- titoli da ricevere per operazioni da regolare rientranti nel “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza” e assoggettati ai requisiti patrimoniali sui rischi di mercato;
- finanziamenti da effettuare nonché titoli (diversi da quelli rientranti nel “portafoglio di negoziazione di vigilanza” e assoggettati ai requisiti patrimoniali sui rischi di mercato) da ricevere per operazioni da regolare nel caso in cui costituiscano rinnovi di rapporti finanziari in essere al momento della segnalazione.

Rientra nel calcolo delle attività di rischio il valore nominale delle garanzie rilasciate e degli impegni a erogare fondi al netto degli utilizzi per cassa e delle eventuali rettifiche di valore. In particolare, nel caso delle garanzie rilasciate si può considerare anche la quota del valore di prima iscrizione registrato nella voce di bilancio “altre passività” imputabile alle rettifiche di valore operate sulle garanzie stesse ⁽¹⁾.

Le rettifiche di valore di portafoglio ⁽²⁾ sono attribuite alle esposizioni effettivamente assoggettate in bilancio a tali rettifiche, sino a concorrenza delle esposizioni aventi il minor valore del prodotto tra fattore di conversione e fattore di ponderazione.

1.4.2. Crediti di firma in pool

Ove la capofila agisca sulla base di un mandato con rappresentanza, ciascun partecipante al pool (compresa la capofila) segnala la quota di rischio a proprio carico.

Qualora, invece, la capofila agisca sulla base di un mandato senza rappresentanza, la ripartizione pro-quota del rischio viene effettuata dai soli partecipanti diversi dalla capofila, che è invece tenuta a segnalare l'intero importo del credito di firma.

⁽¹⁾ Si ipotizzi, a titolo di esempio, che a fronte di una garanzia rilasciata di valore nominale 100 l'intermediario abbia ricevuto anticipatamente una commissione di 10 iscritta per 2 a conto economico e per 8 nella voce “altre passività”. Si ipotizzi altresì che alla data di riferimento della segnalazione l'intermediario determini sulla garanzia in esame rettifiche di valore per 3 che non sono iscritte nella voce “altre passività” in quanto fronteggiate dall'importo 8 oggetto di risconto. Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di credito il valore della garanzia in esame è pari a 97 (100 – 3).

⁽²⁾ Come definite ai fini di bilancio.

Tuttavia, la capofila può considerare la quota di pertinenza degli altri partecipanti, nella misura in cui questi siano intermediari, come attività di rischio garantite da intermediari, qualora ciò determini l'assoggettamento a una ponderazione preferenziale.

1.4.3. Rischi della capofila in operazioni di provvista "in pool"

Nelle operazioni di provvista "*in pool*" la capofila che agisce sulla base di un mandato senza rappresentanza, in quanto risponde verso l'ente erogante per l'intero ammontare della provvista, ricomprende l'importo delle quote dei partecipanti fra i propri rischi "fuori bilancio" classificandolo fra quelli a "rischio pieno".

1.4.4. Durata originaria

La durata originaria dei depositi e dei finanziamenti da effettuare a favore di intermediari vigilati va calcolata avendo riguardo sia alla durata del rapporto da costituirsi a data futura sia al tempo intercorrente fra quest'ultima data e quella di contrattazione.

2. TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO: AMMONTARE PROTETTO

2.1. Premessa

Per la compilazione della presente tavola si rinvia alle disposizioni previste dalla circolare n. 216 del 5 agosto 1996.

2.2. Tecniche di attenuazione del rischio di credito: ammontare protetto

Formano oggetto di rilevazione nella presente tavola taluni dettagli informativi sulle tecniche di attenuazione del rischio di credito che assistono le attività di rischio per cassa e le garanzie rilasciate e gli impegni a erogare fondi.

Ai fini dell'applicazione delle tecniche di attenuazione del rischio di credito alle esposizioni rappresentate da garanzie e impegni, il fattore di conversione del credito proprio dell'esposizione è applicato dopo la disciplina CRM.

2.3. Strumenti di protezione del credito di tipo personale e reale (metodo semplificato)

Nelle sottovoci relative alle esposizioni garantite occorre segnalare, per ciascun portafoglio regolamentare di attività di rischio (attributo informativo "portafoglio"), il totale delle esposizioni garantite incluse nei vari portafogli in virtù dell'"effetto di sostituzione". Il portafoglio da segnalare è quello di appartenenza del soggetto garante e non quello del debitore principale. Non forma oggetto di rilevazione nelle presenti sottovoci l'importo delle

esposizioni garantito da contante (ponderazione zero per cento), in quanto tale tipologia di garanzia nel metodo semplificato non dà luogo a un “effetto di sostituzione”.

Nel caso di strumenti di protezione del credito di tipo personale l'importo da segnalare è al netto delle rettifiche di vigilanza per i disallineamenti di valuta e/o di durata; nel caso di strumenti di protezione del credito di tipo reale l'importo da segnalare è al netto dello “sconto prudenziale” del 20 per cento contemplato dal “metodo semplificato”. L'importo da segnalare non può eccedere quello dell'esposizione coperta.

E' prevista la ripartizione dell'ammontare protetto per tipologia di garanzia (“garanzie personali”, “derivati su crediti”, “garanzie assimilate alle personali”, “garanzie reali – metodo semplificato”).

Nelle sottovoci in esame sono incluse anche le posizioni verso la cartolarizzazione assistite da tecniche di attenuazione del rischio di credito con “effetto di sostituzione”.

2.4. Strumenti di protezione del credito di tipo reale – metodo integrale

Nelle sottovoci relative alle esposizioni garantite va segnalato, per ciascun portafoglio regolamentare di attività di rischio (attributo informativo “portafoglio”), il valore della garanzia reale al netto delle rettifiche di vigilanza per la volatilità e/o per i disallineamenti di scadenza. L'importo da segnalare non può eccedere il valore dell'esposizione garantita.

L'attributo informativo “portafoglio” fa riferimento al portafoglio di appartenenza del debitore principale.

3. CARTOLARIZZAZIONI: POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE

Per la compilazione della presente tavola si rinvia alle disposizioni previste dalla circolare n. 216 del 5 agosto 1996.

Formano oggetto di rilevazione le posizioni verso le cartolarizzazioni, relativamente alle quali occorre fornire i seguenti importi (attributo informativo “tipo importo”):

- valore dell'esposizione [E]: per le attività di rischio per cassa non garantite (in tutto o in parte) [E] corrisponde al valore di bilancio rettificato per tenere conto dei “filtri prudenziali”; con riferimento alle posizioni verso la cartolarizzazione connesse con cartolarizzazioni di tipo tradizionale, per le quali risulti soddisfatto il requisito dell'effettivo trasferimento del rischio di credito ma non le regole in materia di *derecognition* previste dallo IAS 39, gli intermediari *originator* considerano il valore di tali posizioni rettificato per tener conto degli incassi e delle eventuali rettifiche di valore.
Per le “attività di rischio fuori bilancio: garanzie rilasciate e impegni a erogare fondi” non garantite (in tutto o in parte) il valore dell'esposizione [E] è pari al valore nominale (al netto di eventuali utilizzi e/o rettifiche di valore. Per i contratti derivati finanziari il valore dell'esposizione [E] non va fornito;
- valore corretto dell'esposizione [E*]: [E*] è un valore diverso da [E] soltanto nel caso in cui l'intermediario segnalante adotti il metodo integrale per tener conto degli effetti di riduzione del rischio di credito indotti dalle garanzie reali e finanziarie; negli altri casi [E*] coincide con [E];

- equivalente creditizio delle garanzie e impegni $[E^* \times FCC]$: è il risultato del prodotto tra $[E^*]$ e il pertinente fattore di conversione creditizia $[FCC]$;
- valore ponderato dell'esposizione: nel caso delle attività di rischio per cassa è il risultato del prodotto tra $[E^*]$ e il pertinente fattore di ponderazione; nel caso delle garanzie rilasciate e degli impegni a erogare fondi è il risultato del prodotto tra equivalente creditizio $[E^* \times FCC]$ e il pertinente fattore di ponderazione.

Nella presente tavola sono richieste, tra l'altro, informazioni sul fattore di conversione limitatamente alle esposizioni fuori bilancio; nel caso di contratti derivati finanziari va indicato l'attributo "non applicabile".

E' altresì richiesta l'informazione sul ruolo – *originator*, sponsor, investitore – rivestito dall'ente segnalante nell'operazione di cartolarizzazione, nonché sulla tipologia – tradizionale oppure sintetica – di cartolarizzazione.

Qualora in una cartolarizzazione l'intermediario rivesta contestualmente più ruoli occorre adottare, convenzionalmente, il seguente criterio segnaletico:

- i) se l'intermediario segnalante è sia *originator* sia sponsor, l'attributo "ruolo nella cartolarizzazione" andrà valorizzato come *originator*;
- ii) se l'intermediario è sia sponsor sia investitore, l'attributo "ruolo nella cartolarizzazione" andrà valorizzato come sponsor.

La voce "clausole di rimborso anticipato" va segnalata soltanto dagli intermediari *originator* e i fattori di conversione sono quelli riferiti al rischio connesso con le "ragioni di credito degli investitori". I margini disponibili relativi alle attività cartolarizzate con clausole di rimborso anticipato non formano oggetto di rilevazione nella presente tabella ma vanno segnalati nella tabella "rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata – attività di rischio".

4. CARTOLARIZZAZIONI: AMMONTARE PROTETTO

Per la compilazione della presente tavola si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 3.

La presente tavola va compilata soltanto con riferimento:

- a) alle posizioni verso la cartolarizzazione garantite da strumenti di protezione del credito di tipo reale, alle quali l'intermediario segnalante applica il metodo integrale;
- b) alle esposizioni creditizie garantite da titoli ABS aventi una ponderazione più favorevole rispetto a quella del debitore principale ("effetto di sostituzione" sui titoli ABS), qualora l'intermediario segnalante applichi il metodo semplificato.

Sezione: IV - Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali

Sottosezione: 2 - Rischio di credito e di controparte

Sezione: IV - Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali

Sottosezione: 3 - Determinazione della posizione netta in cambi

Sottosezione:

3 – DETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE NETTA IN CAMBI

Sezione: IV - Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali

Sottosezione: 3 - Determinazione della posizione netta in cambi

Sezione: IV - Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali
Sottosezione: 3 - Determinazione della posizione netta in cambi

SCHEMA DELLA SEGNALAZIONE

	Valuta
<i>Valute</i>	
1. Posizioni lunghe	
2. Posizioni corte	
3. Oro	
3.1 Posizione lunga	
3.2 Posizione corta	
4. Altre quote di OICR – valute distinte	
5. Posizione netta aperta in cambi	

LEGENDA

VALUTA

codici valuta

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Ai fini della compilazione della presente sottosezione si rinvia alle definizioni e alle disposizioni previste dalla circolare n. 216 del 5 agosto 1996, capitolo V, sezione VIII. Per la compilazione delle voci della posizione netta aperta in cambi si rinvia al Capitolo V, Sezione VIII della circolare n. 216 del 5 agosto 1996 e, per quanto applicabile, alla Sezione 7 della circolare n. 155 del 18 dicembre del 1991.

Sezione: IV - Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali

Sottosezione: 4 - Grandi rischi

Sottosezione:

4 – GRANDI RISCHI

Sezione: IV - Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali

Sottosezione: 4 - Grandi rischi

ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. PREMESSA

Per la compilazione della presente sottosezione si rinvia alle definizioni e alle disposizioni previste dalla circolare n. 216 del 5 agosto 1996.

2. SEGNALAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA

Formano oggetto di segnalazione tutti i grandi rischi assunti dagli intermediari finanziari ad eccezione:

- delle esposizioni nei confronti dell'impresa madre o di altre società controllate dall'impresa madre, purché tutte soggette a vigilanza consolidata in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- dei finanziamenti (ivi incluse le operazioni di leasing) deliberati non ancora stipulati.

Il calcolo dei grandi rischi viene effettuato con periodicità trimestrale.

Le attività di rischio in essere alla data del 31 dicembre e del 30 giugno sono valutate secondo le regole indicate per il rischio di credito (cfr. presente Sezione, sottosezione 2).

SCHEMA DELLA SEGNALAZIONE

ATTIVITA' DI RISCHIO	CODICE CENSITO	TIPOLOGIA POSIZIONE	TIPO IMPORTO
1. Portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza	X	XY	1/3
2. Altre attività di rischio per cassa:			
2.1 Impieghi totali	X	XY	1/3
2.2 Partecipazioni in imprese non finanziarie	X	XY	1/3
2.3 Altre attività	X	XY	1/3
3. Attività di rischio fuori bilancio:			
3.1 Garanzie rilasciate e impegni	X	XY	1/3
3.2 Contratti derivati	X	XY	1/3
4. Dettaglio dei grandi rischi:			
4.1 Incagli totali	X	XY	1
4.2 Sofferenze totali	X	XY	1
5. Svalutazioni analitiche su impieghi totali	X	XY	1
6. Segnalazione negativa			

LEGENDA

Codice Censito:

Codice Censito del cliente o della capogruppo per gli affidamenti concessi a gruppi di clienti connessi. In caso di raggruppamento i cui componenti siano legati soltanto da "connessione economica" va segnalato il codice Censito di uno qualunque dei soggetti componenti il raggruppamento, in tal caso il codice accompagnerà la posizione fino all'estinzione della stessa.

Per i soggetti privi del codice Censito l'intermediario dovrà farne richiesta alla Centrale dei Rischi secondo le modalità previste dalla Circ. 139 dell'11.02.1991 ("Centrale dei Rischi - Istruzioni per gli intermediari creditizi").

Copia di tale fascicolo può essere richiesta direttamente presso le Filiali della Banca d'Italia o consultata direttamente sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it).

Tipologia posizione XY:

X può assumere i seguenti valori:

- 1: posizione individuale
- 2: gruppo di clienti connessi in virtù di un legame di natura soltanto giuridica
- 3: gruppo di clienti connessi in virtù di un legame di natura soltanto economica
- 4: gruppo di clienti connessi in virtù di legami di natura sia giuridica sia economica

Y può assumere i seguenti valori:

- 1: cliente generico
- 4: debitore ceduto nelle operazioni di acquisto crediti con modalità pro soluto con trasferimento sostanziale dei rischi e benefici al cessionario
- 5: debitore ceduto per operazioni di acquisto crediti con clausola pro solvendo
- 6: cedente per operazioni di acquisto crediti con clausola pro solvendo
- 7: debitore ceduto per operazioni di acquisto crediti con clausola pro soluto senza trasferimento sostanziale dei rischi e benefici al cessionario
- 9: cedente per operazioni di acquisto crediti con clausola pro soluto senza trasferimento sostanziale dei rischi e benefici al cessionario

Tipo importo:

- 1 Valore non ponderato
- 3 Valore ponderato

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1. Premessa

La segnalazione dei grandi rischi verso gruppi di clienti connessi va effettuata sommando in capo al soggetto considerato come capogruppo il complesso delle attività di rischio nei confronti delle singole unità appartenenti al gruppo stesso.

Le attività di rischio per cassa e le attività di rischio “fuori bilancio” relative a garanzie rilasciate e impegni vanno riferite alla controparte debitrice (o all'emittente, se si tratta di titoli e di partecipazioni). Alle anzidette operazioni “fuori bilancio” non si applicano i fattori di conversione previsti dalle disposizioni sul rischio di credito.

Le attività di rischio “fuori bilancio” relative a contratti derivati (da indicare nella voce 3.2) vanno riferite alla controparte contraente e valorizzate in base all'equivalente creditizio determinato secondo i criteri previsti dalle disposizioni sul rischio di controparte. I contratti derivati appartenenti al “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza” vanno ricondotti nella voce “1. Portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza”.

Le attività relative al “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza” vanno riferite all'emittente, se si tratta di rischio specifico, e alla controparte, se si tratta di rischi di regolamento e di controparte.

L'esposizione è riferita al debitore principale anche in presenza di attività assistite da garanzie personali. L'ente segnalante ha la facoltà di riferire l'esposizione all'eventuale garante, qualora ricorrano le condizioni previste dalla circolare n. 216.

Relativamente all'attività di factoring, nella determinazione del gruppo di clienti connessi va posta particolare attenzione ai legami intercorrenti tra cedenti e debitori ceduti.

Nel caso di operazioni di acquisto di crediti nella forma “pro solvendo” l'esposizione può essere riferita, a scelta dell'intermediario, al cedente o al debitore ceduto. In particolare, nel caso di operazioni di factoring la scelta di imputare ai debitori ceduti gli anticipi erogati a fronte di crediti acquistati “pro solvendo” va mantenuta con riferimento a tutte le operazioni di cessione concluse con il medesimo cedente.

Nel caso di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale nelle quali il rischio di credito si considera trasferito in misura significativa, le relative posizioni (in bilancio e “fuori bilancio”) verso la cartolarizzazione (titoli emessi dalla società veicolo, linee di credito ecc.) devono essere ripartite “pro quota” tra i singoli debitori cui si riferiscono le attività oggetto di cartolarizzazione (in base al peso di ciascuna attività) considerato che esse rappresentano attività a rischio frazionato per la pluralità delle attività cartolarizzate. Gli intermediari diversi dall'originator, qualora la ripartizione “pro quota” dovesse risultare eccessivamente onerosa, possono imputare il complesso dell'esposizione verso la cartolarizzazione alla società emittente (il veicolo della cartolarizzazione).

Dalle attività di rischio (ivi incluse quelle che formano oggetto di specifica segnalazione nella voce “Dettaglio dei grandi rischi”) devono essere dedotte le svalutazioni analitiche (cioè cliente per cliente) operate, secondo i criteri di valutazione di bilancio, con riferimento alle segnalazioni in essere al 31 dicembre e al 30 giugno.

Per valore non ponderato si intende:

- il valore contabile dell'attività di rischio per cassa e delle garanzie rilasciate e degli impegni, al netto di eventuali elementi rettificativi;
- l'equivalente creditizio dei contratti derivati (ivi inclusi quelli concernenti il "portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza");
- il valore corrente (se si tratta di rischio specifico sulle "posizioni lunghe nette") o l'esposizione creditizia (se si tratta di rischi di regolamento e di controparte) del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza.

Per valore ponderato si intende il valore risultante dall'applicazione dei fattori di ponderazione previsti dalla circolare n. 216.

2. REGOLE DI COMPILAZIONE DELLE SINGOLE VOCI

Per la compilazione delle voci dei grandi rischi si rinvia al Capitolo V, Sezione X della circolare n. 216 del 5 agosto 1996 e, per quanto applicabile, alla Sezione 5 della circolare n. 155 del 18 dicembre del 1991.

Portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza (voce 580000)

Nella presente voce occorre indicare l'esposizione relativa al "portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza" verso il cliente o gruppo di clienti connessi. Essa va calcolata sommando all'esposizione per i rischi di regolamento e di controparte la "posizione lunga netta", determinate secondo quanto previsto dalla Circolare n. 216.

ATTIVITÀ DI RISCHIO PER CASSA

Dalle successive voci vanno esclusi, oltre ai titoli di proprietà del "portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza", la cassa, i valori assimilati, i valori all'incasso, le attività materiali e immateriali ed ogni altro elemento dell'attivo che per sua natura non sia riferibile a specifiche controparti.

Impieghi totali (voce 580402)

Nella presente voce va indicato l'ammontare complessivo degli impieghi per cassa, ad esclusione di titoli e partecipazioni.

Partecipazioni in imprese non finanziarie (voce 580412)

Altre attività (voce 580422)

In questa voce vanno incluse le attività di rischio per cassa non ricomprese nelle precedenti voci.

ATTIVITÀ DI RISCHIO FUORI BILANCIO

Garanzie rilasciate e impegni (voce 580602)

Dalla presente voce devono essere esclusi gli impegni relativi al “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza”.

Contratti derivati (voce 580612)

Dalla presente voce devono essere esclusi i contratti derivati relativi al “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza”.

DETTAGLIO DEI GRANDI RISCHI

Incagli totali (voce 580802)

Nella presente voce deve figurare l'importo complessivo delle attività di rischio per cassa e fuori bilancio verso un cliente classificate tra le partite incagliate.

Sofferenze (voce 580812)

Nella presente voce deve figurare l'importo complessivo delle attività di rischio per cassa e fuori bilancio verso un cliente classificate tra le sofferenze.

Svalutazioni analitiche su impieghi totali (voce 581000)

Ammontare delle svalutazioni analitiche effettuate nel tempo per ciascun cliente. L'importo di tali rettifiche va segnalato fino al momento in cui intervenga un evento estintivo dei crediti sottostanti.

Segnalazione negativa (voce 581400)

Tale voce dovrà essere valorizzata nel caso in cui l'intermediario non detenga posizioni grandi rischi alla data contabile di riferimento.

Sezione: IV - Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali

Sottosezione: 5 - Rischio operativo

Sottosezione:

5 – RISCHIO OPERATIVO

Sezione: IV - Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali

Sottosezione: 5 - Rischio operativo

SCHEMA DELLA SEGNALAZIONE

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE	Linee di business
Metodo base	
Margine di intermediazione 31.12 anno T	-
Margine di intermediazione 31.12 anno T-1	-
Margine di intermediazione 31.12 anno T-2	-
Metodo standardizzato	
Margine di intermediazione 31.12 anno T	X
Margine di intermediazione 31.12 anno T-1	X
Margine di intermediazione 31.12 anno T-2	X
Metodi avanzati	
Margine di intermediazione 31.12 anno T	X
Margine di intermediazione 31.12 anno T-1	X
Margine di intermediazione 31.12 anno T-2	X

LEGENDA

LINEE DI

BUSINESS:

- 611 Servizi finanziari per l'impresa (*Corporate finance*)
- 612 Negoziazione e vendita (*Trading and sales*)
- 613 Servizi bancari al dettaglio (*Retail banking*)
- 614 Servizi bancari a carattere commerciale (*Commercial banking*)
- 615 Servizi di pagamento e regolamento (*Payment and settlement*)
- 616 Gestioni fiduciarie (*Agency services*)
- 618 Intermediazione al dettaglio (*Retail brokerage*)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE

Nella presente sottosezione va segnalato il margine di intermediazione utilizzato per il calcolo del requisito. Ciascun intermediario compila esclusivamente le voci corrispondenti al metodo utilizzato.

Relativamente alle segnalazioni riferite al 31 marzo, al 30 giugno e al 30 settembre vanno segnalati i margini di intermediazione riferiti al 31 dicembre di ciascuno dei tre anni precedenti (T, T-1, T-2) ⁽¹⁾.

Relativamente alla voce “metodo base” si considerano soltanto i margini di intermediazione positivi; i margini di intermediazione negativi non formano oggetto di rilevazione. Nelle voci “metodo standardizzato” e “metodi avanzati”, invece, i margini di intermediazione negativi vanno segnalati e, quindi, tali voci possono assumere un valore negativo.

Con riferimento alle voci “metodo standardizzato” e “metodi avanzati” il margine di intermediazione va ripartito per le “linee di business” in cui l’intermediario opera.

Per la compilazione delle voci del rischio operativo si rinvia al Capitolo V, Sezione IX della circolare n. 216 del 5 agosto 1996 e, per quanto applicabile, alla Sezione 9 della circolare n. 155 del 18 dicembre del 1991.

Gli intermediari che utilizzano i metodi standardizzato o avanzati compilano anche le specifiche segnalazioni previste dalla circolare n. 155 del 18 dicembre 1991.

¹ Nel caso in cui l’intermediario chiuda il bilancio ad una data diversa dal 31 dicembre, vanno segnalati i valori relativi agli ultimi tre anni riferiti a tale data.

Sezione: IV - Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali

Sottosezione: 6 - Requisito patrimoniale a fronte dei servizi di pagamento prestati

Sottosezione:

6 – REQUISITO PATRIMONIALE A FRONTE DEI SERVIZI DI PAGAMENTO PRESTATI

Sezione: IV - Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali

Sottosezione: 6 - Requisito patrimoniale a fronte dei servizi di pagamento prestati

Sezione: IV - Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali

Sottosezione: 6 - Requisito patrimoniale a fronte dei servizi di pagamento prestati

SCHEMA DELLA SEGNALAZIONE

59710	Requisito patrimoniale con il metodo di calcolo A		Zone VP
	00	Costi operativi fissi 31.12 anno T	
59712	Requisito patrimoniale con il metodo di calcolo B		
	02	Volumi di pagamento operazioni eseguite durante l'anno T	X
	04	Fattore di graduazione K	
59714	Incremento o riduzione del requisito patrimoniale a fronte dei servizi di pagamento prestati		
	02	Incremento del requisito patrimoniale	
	04	Riduzione del requisito patrimoniale	

LEGENDA

Zone VP:	200	Volumi di pagamento fino a 5 milioni di euro;
	201	Volumi di pagamento al di sopra di 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
	202	Volumi di pagamento al di sopra di 10 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;
	203	Volumi di pagamento al di sopra di 100 milioni di euro e fino a 250 milioni di euro;
	204	Volumi di pagamento al di sopra di 250;

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Costi operativi fissi (voce 59710.00)

Nella presente voce devono essere segnalati i costi operativi fissi rilevati nell'ultimo bilancio ⁽¹⁾.

Volumi di pagamento operazioni eseguite durante l'anno T (voce 59712.02)

Nella presente voce deve essere segnalato un dodicesimo dell'importo complessivo delle operazioni di pagamento eseguite nell'anno precedente ripartito nelle 5 zone VP indicate al Capitolo V, Sezione III delle Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento del 15 febbraio 2010 nell'ambito della metodo di calcolo B.

Fattore di graduazione K (voce 59712.04)

Nel presente attributo deve essere indicato il fattore di graduazione K identificato in relazione ai servizi di pagamento prestati dall'istituto segnalante (cfr. Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento del 15 febbraio 2010, Capitolo V, Sezione III, metodo di calcolo B).

Incremento del requisito patrimoniale (voce 59714.02)

La presente voce va compilata esclusivamente dagli istituti di pagamento cui la Banca d'Italia abbia richiesto il rispetto di un più elevato requisito patrimoniale a presidio del rischio in esame. Deve essere segnalato solo l'ammontare patrimoniale aggiuntivo richiesto.

Riduzione del requisito patrimoniale (voce 59714.04)

La presente voce va compilata esclusivamente dagli istituti di pagamento cui la Banca d'Italia abbia riconosciuto il rispetto di un requisito patrimoniale ridotto a presidio del rischio in esame. Deve essere segnalata solo la riduzione patrimoniale richiesta.

¹ I costi operativi fissi sono rappresentati dalla somma delle voci "Spese amministrative" e "Altri oneri di gestione".

Sezione: IV - Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali

Sottosezione: 7 - Posizione patrimoniale

Sottosezione:

7 – POSIZIONE PATRIMONIALE

Sezione: IV - Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali

Sottosezione: 7 - Posizione patrimoniale

Sezione: IV - Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali

Sottosezione: 7 - Posizione patrimoniale

SCHEMA DELLA SEGNALAZIONE

59730		Requisiti patrimoniali
		RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE
02	-	Metodologia standardizzata semplificata
04	-	Metodologia standardizzata
06	-	Metodologia basata sui rating interni
08	-	Istituti di pagamento
14		RISCHI DI MERCATO
18		RISCHIO DI CAMBIO
		RISCHIO OPERATIVO
26	-	Metodo Base
30	-	Metodo Standardizzato
34	-	Metodi Avanzati
35		REQUISITO PATRIMONIALE COMPLESSIVO A FRONTE DEI SERVIZI DI PAGAMENTO PRESTATI
36		Integrazione per <i>floor</i>
38		Riduzione dei requisiti patrimoniali per intermediari finanziari appartenenti a gruppi bancari o di SIM
59622	00	Requisiti patrimoniali specifici
59624	00	Requisiti patrimoniali totali
59626		Posizione patrimoniale
02	-	Eccedenza
12	-	Deficienza

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

La posizione patrimoniale degli intermediari finanziari va determinata confrontando l'ammontare complessivo dei requisiti patrimoniali richiesti con il "patrimonio di vigilanza incluso il patrimonio di 3° livello".

In ciascuna delle sottovoci della voce "Requisiti patrimoniali" va segnalato l'ammontare del requisito patrimoniale richiesto, al lordo della riduzione spettante agli intermediari finanziari appartenenti a gruppi bancari o a gruppi di SIM ⁽¹⁾.

La voce "Requisiti patrimoniali specifici" va compilata esclusivamente da parte degli intermediari ai quali sia stato richiesto dalla Banca d'Italia il rispetto di un più elevato requisito di patrimonializzazione. Va segnalato il maggior ammontare di patrimonio richiesto.

La voce "Integrazione per floor" va segnalata soltanto dagli intermediari finanziari che calcolano il requisito patrimoniale per il rischio di credito e di controparte con la metodologia basata sui rating interni oppure quello per il rischio operativo con i "metodi avanzati". Per la determinazione dell'ammontare da segnalare cfr. la circolare n. 155 del 18 dicembre 1991.

Nella voce "Riduzione dei requisiti patrimoniali per intermediari finanziari appartenenti a gruppi bancari o di SIM" va segnalato il 25 per cento della somma delle voci precedenti ⁽²⁾, a condizione che i requisiti patrimoniali risultino rispettati a livello consolidato.

Nella voce "Requisiti patrimoniali totali" va riportata:

- per gli intermediari iscritti all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del TUB e per gli istituti di pagamento ibridi finanziari, la somma algebrica di tutte le voci precedenti, ad eccezione delle sottovoci "Rischio di credito e controparte - Istituti di pagamento" e "Requisito patrimoniale complessivo a fronte dei servizi di pagamento prestati";
- per gli istituti di pagamento puri e ibridi non finanziari, la somma tra le voci "Rischio di credito e controparte - Istituti di pagamento" e "Requisito patrimoniale complessivo a fronte dei servizi di pagamento prestati" ⁽³⁾.

La "Posizione patrimoniale" è calcolata raffrontando i seguenti valori:

¹ Nella voce "Rischi di mercato" è segnalato l'ammontare del requisito richiesto a fronte dei rischi di mercato, secondo quanto previsto dalla circolare n. 216 del 5 agosto 1996.

² Ad eccezione delle sottovoci 59730.08 "Istituti di pagamento" e 59730.35 "Requisito patrimoniale complessivo a fronte dei servizi di pagamento prestati".

³ Il requisito patrimoniale complessivo a fronte dei servizi di pagamento prestati è dato dal requisito patrimoniale a fronte dei servizi di pagamento prestati calcolato con il metodo A o con il metodo B di cui alla sottosezione VI, al netto dell'eventuale riduzione del requisito patrimoniale (voce 59714.04), ovvero al lordo dell'eventuale incremento del requisito patrimoniale (voce 59714.02), prescritto dalla Banca d'Italia.

Sezione: IV - Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali

Sottosezione: 7 - Posizione patrimoniale

- “patrimonio di vigilanza incluso il patrimonio di 3° livello”;
- “requisiti patrimoniali totali”.

Sezione: IV - Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali

Sottosezione: 7 - Posizione patrimoniale
